

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

173° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	39
4 ^a - Difesa	»	49
5 ^a - Bilancio	»	53
6 ^a - Finanze e tesoro	»	59
7 ^a - Istruzione	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	91
10 ^a - Industria	»	93
11 ^a - Lavoro	»	96
12 ^a - Igiene e sanità	»	102
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	125

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	146
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	151
Informazione e segreto di Stato	»	155
Schengen	»	156
Finanza pubblica	»	157
Accorpamento ministeri	»	168
Pubblica amministrazione	»	172

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	175
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	176
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	179
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	182
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri ..	»	183

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	184
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

OSSICINI

indi del Presidente della 11^a Commissione

SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione
Masini e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonchè disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nella quale – ricorda il presidente OSSICINI – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, e pubblicati in allegato al resoconto della suddetta seduta.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.2 (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.8), 1.3, 1.13, 1.20, 1.19, 1.5 e 1.11.

Sull'emendamento 1.7, interviene il senatore MONTICONE il quale, pur convenendo sull'opportunità di non apportare modifiche al decreto-legge in esame onde non metterne a repentaglio la definitiva conver-

sione in legge, riconosce che la materia oggetto dell'emendamento è degna di più approfondita considerazione. Invita pertanto i presentatori a ritirare la proposta emendativa, trasformandola in un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere.

Sulla proposta del senatore Monticone, si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BRIENZA (che ricorda l'assoluta inutilità di un ordine del giorno a fronte di un disposto legislativo che non ammette deroghe o eccezioni) e BISCARDI, nonché il presidente OSSICINI.

All'esito del dibattito, il senatore MULAS dichiara di non ritirare l'emendamento, insistendo invece per la sua votazione.

L'emendamento 1.7 è infine posto ai voti e respinto, così come – con separate votazioni – gli emendamenti 1.14 e 1.9.

Sull'emendamento 1.21, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PINGGERA, il quale ricorda che la norma proposta renderebbe infine giustizia ad un limitatissimo numero di persone (appena 28) che lavorano nel settore amministrativo del comparto scolastico in provincia di Bolzano, le quali si trovano in una situazione di discriminazione rispetto al corrispondente personale statale.

L'emendamento 1.21 è infine posto ai voti e respinto, così come – con separate votazioni – gli emendamenti 1.12, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, il presidente OSSICINI ricorda che all'articolo 2 è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'articolo stesso.

Il senatore MULAS illustra tale emendamento (2.1), sottolineando come l'articolo 2 rechi una norma interpretativa relativa ai componenti degli organi collegiali dei fondi pensione, già oggetto di uno schema di regolamento attualmente in attesa di registrazione presso la Corte dei conti. Egli richiama quindi l'attenzione delle Commissioni riunite sull'inopportunità di legificare una materia già regolata da un atto amministrativo in via di approvazione, materia che peraltro esula completamente dall'oggetto principale del decreto-legge in esame.

Su tale emendamento esprime parere contrario il relatore per l'11^a Commissione, senatore PELELLA, a giudizio del quale la disposizione dell'articolo 2 non è affatto disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge, il quale regola vari aspetti direttamente o indirettamente attinenti alla sfera previdenziale. La Corte dei conti, prosegue, ha peraltro rinviato al Ministero del lavoro lo schema di regolamento ricordato dal senatore Mulas, rilevando un eccesso di autonomia nella individuazione dei soggetti, il che dimostra l'opportunità di un intervento legislativo in materia.

Anche il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, ritenendo a sua volta che la disciplina recata dall'articolo 2 sia pienamente attinente al decreto-legge in esame. Il testo dell'articolo 2 attualmente in esame, ricorda, è peraltro conseguente ad alcune modificazioni recate dalla Camera dei deputati proprio su iniziativa dell'opposizione.

L'emendamento 2.1 è infine posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

In assenza del proponente, senatore Manfroi, il senatore BRIENZA dichiara di far propri gli emendamenti 3.7, 3.5, 3.6 e 3.4, che dà per illustrati.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 e si sofferma invece sugli emendamenti 3.2 e 3.3, volti rispettivamente a posticipare i termini per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di mobilità e ad anticipare, per converso, i termini di approvazione delle domande stesse da parte dell'Amministrazione. Ritiene infatti vessatorio concedere agli utenti solo pochi giorni dalla presumibile data di definitiva conversione del decreto, laddove si concedono invece tempi assai più lunghi per l'espletamento delle pratiche burocratiche.

Il relatore per l'11^a Commissione, senatore PELELLA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Analogo parere esprime il sottosegretario PIZZINATO, il quale – con riferimento agli emendamenti 3.2 e 3.3 – ricorda che le date attualmente previste dal comma 6 sono già state posticipate a seguito di un emendamento dell'opposizione approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta peraltro, prosegue, di termini che consentono la conclusione di trattative già in corso, secondo accordi già stipulati con le imprese interessate.

Posti infine ai voti, sono respinti – con separate votazioni – tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Si passa all'esame degli ordini del giorno 0/2569/1/7 e 11 e 0/2569/2/7 e 11, già illustrati nella seduta di ieri.

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore BERGONZI, esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1 ed auspica il Governo possa accogliere come raccomandazione il n. 2.

Il sottosegretario MASINI manifesta disponibilità in tal senso.

Insistendo i presentatori per la votazione, entrambi gli ordini del giorno sono posti ai voti e respinti.

In sede di dichiarazione di voto finale, il senatore MULAS ribadisce la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento in esame, che non solo modifica repentinamente la disciplina pensionistica di un solo comparto di pubblico impiego, in una sorta di incomprensibile accanimento ai danni della scuola, ma reca altresì norme eterogenee nei contenuti.

Le Commissioni riunite conferiscono infine a maggioranza ai relatori Bergonzi e Pelella il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2569, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2569**al testo del decreto-legge****Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.1 MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «3.500 unità» con le seguenti: «5.000 unità».

3.7 MANFROI

Sopprimere il comma 3.

3.5 MANFROI

In subordine all'emendamento 3.5, al comma 3, sostituire le parole: «quote pari al 70 per cento» con le seguenti: «quote pari al 50 per cento».

3.6 MANFROI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed a quelle ubicate nelle regioni del Lazio, degli Abruzzi e del Molise».

3.1 BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 4.

3.4

MANFROI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 31 luglio 1997» con le seguenti: «entro il 30 settembre 1997».

3.2

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 20 ottobre 1997» con le seguenti: «entro il 15 novembre 1997».

3.3

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

157^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0054^o)

Il PRESIDENTE dà notizia di una sollecitazione del senatore Foloni, condivisa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, circa l'opportunità di concludere tempestivamente l'esame dei disegni di legge n. 1023 e connessi, sull'ordinamento della professione giornalistica. Comunica inoltre che il Presidente del Senato ha fissato al prossimo 31 luglio il termine per la conclusione dell'esame del documento XXII, n. 21.

La Commissione prende atto e, su proposta dello stesso Presidente, stabilisce di inserire nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva anche i disegni di legge n. 2425 e connessi, in materia di diritto d'asilo, assegnati in sede referente, nonché i disegni di legge n. 2606 e connessi, recanti proroga della Commissione d'inchiesta sulle stragi, assegnati in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio e rinviato nella seduta precedente.

Il relatore VILLONE ricorda che restano da esaminare numerosi emendamenti aggiuntivi, nonché alcuni articoli accantonati, e relativi emendamenti, oltre che i nuovi emendamenti presentati da ultimo in ordine agli articoli 5 e 7 e all'articolo 11, rispettivamente da parte del Governo e da lui stesso. Ricorda inoltre che è stato presentato dal senatore Magnalbò l'ordine del giorno 0/1/1388/1, riguardante l'istituzione di nuove province.

La senatrice PASQUALI fa proprio ed illustra il seguente ordine del giorno, in assenza del senatore Magnalbò:

Il Senato,

considerato che:

la legge finanziaria a suo tempo aveva previsto un accantonamento per il 1996, finalizzato alla costituzione di nuove province, di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990;

nel 1996, pur esistendo il finanziamento, non si è provveduto alla proroga dei termini per l'esercizio della delega;

vi sono poche proposte (Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona) che rispettano i termini di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 e che attendono ormai dal 1990 il riconoscimento dell'autonomia provinciale, essenziale per uno sviluppo equilibrato delle regioni interessate,

impegna il Governo,

fatti salvi gli orientamenti formulati entro il 30 giugno 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, a voler istituire le nuove province relative a quelle proposte già maturate, che rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, predisponendo preliminarmente la proroga dei termini al 31 dicembre 1998 per l'esercizio della delega di cui allo stesso comma e riproponendo, per l'anno 1998, la copertura finanziaria già prevista per il 1996.

0/1/1388/1

MAGNALBÒ

Al riguardo il relatore VILLONE osserva che secondo le proposte di riforma costituzionale avanzate dalla Commissione competente, l'istituzione di nuovi enti intermedi viene affidata all'autonomia regionale.

Sull'ordine del giorno il sottosegretario VIGNERI conferma l'orientamento negativo del Governo.

Il senatore TIRELLI rileva che la Commissione non ha ancora trattato l'articolo 4, relativo alle funzioni delle province. Risulta pertanto improprio, a suo avviso, anticipare una valutazione sull'istituzione di nuove province.

Concorda il senatore BESOSTRI, che propone di accantonare l'ordine del giorno.

Convieni in tal senso anche il senatore MAGGIORE.

L'ordine del giorno viene quindi accantonato.

Quanto agli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.16, concernenti l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, il relatore VILLONE si impegna a presentare una proposta complessiva per la riformulazione dello stesso articolo 3, proponendo intanto di accantonare ulteriormente l'esame degli emendamenti.

La Commissione consente.

Sull'emendamento 1.0.12, il relatore VILLONE esprime una valutazione positiva quanto allo scopo della modifica, ma si dichiara perplesso sulla formulazione, che risulta eccessiva e incoerente rispetto al sistema delle autonomie. Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario a nome del Governo, osservando che il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 142, nella formulazione vigente è conforme agli indirizzi desumibili dalla legge n. 59 del 1997 e agli orientamenti maturati in sede di revisione costituzionale.

Il senatore TIRELLI fa proprio l'emendamento 1.0.12 in assenza del senatore Speroni e ne conferma la validità nonchè la conformità con l'attuale evoluzione del sistema delle autonomie.

Secondo il senatore ROTELLI, sia l'emendamento in esame che le parti del testo proposto dalla Commissione per le riforme costituzionali in tema di autonomie locali affermano un falso principio di sussidiarietà, vanificato dalla persistente possibilità che una legge statale sottragga qualsiasi competenza agli enti locali. Sarebbe ben diverso, infatti, un sistema normativo in base al quale le funzioni già esercitate ai diversi livelli istituzionali siano redistribuite proprio a partire dagli enti locali.

Il relatore VILLONE osserva che l'obiezione formulata da ultimo può essere estesa anche all'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 142 del 1990.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che il principio di sussidiarietà è affermato in modo coerente e preciso nell'articolo 1 nella legge n. 59 del 1997, risultando invece meno perspicua la corrispondente formulazione contenuta nel testo proposto dalla Commissione per le riforme costituzionali. L'emendamento in esame, comunque, non accentuerebbe l'autonomia degli enti locali nè risolverebbe il problema di identificare le funzioni di comuni e province. Tuttavia, il Governo sarebbe disponibile a inserire nell'articolo 9 della legge n. 142 un riferimento alle funzioni normative oltre che a quelle amministrative.

Il relatore VILLONE concorda con il rappresentante del Governo e ritiene inoltre inopportuno adottare nuove normative sulle competenze degli enti locali, che potrebbero interferire nel processo di attuazione della legge n. 59 del 1997. Sarebbe preferibile, al riguardo, formulare un indirizzo di carattere generale, tale da orientare l'esercizio della delega legislativa, affinché le competenze pubbliche siano ridefinite a partire dagli enti locali.

Si associa il senatore ANDREOLLI, il quale tuttavia pone un quesito circa la complessiva, possibile interferenza del disegno di legge in esame con i prossimi decreti di attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il relatore VILLONE osserva in proposito che la legge n. 59 riguarda prevalentemente le funzioni delle regioni e degli enti locali mentre il disegno di legge in esame si riferisce all'ordinamento e al sistema complessivo delle autonomie. Un intervento discreto sulle funzioni sarebbe comunque auspicabile, al fine di evitare sovrapposizioni.

Il senatore ROTELLI condivide tale impostazione ma ricorda che il ministro Bassanini ha appena dichiarato in altra sede che al Parlamento non può essere inibito di legiferare nelle materie oggetto di delega legislativa *ex lege* n. 59 del 1997. D'altra parte, la stessa formulazione dell'articolo 1 della legge n. 59, a suo avviso contiene alcuni elementi censurabili sia per gli effetti limitativi sia per la confusione tra compiti e funzioni, che invece sono distinti in Costituzione. In ogni caso, considera opportuna la scelta di metodo indicata dal relatore, rilevando peraltro che durante la discussione nella Commissione per le riforme costituzionali è stato proposto un emendamento appositamente motivato dall'esigenza di assicurare la necessaria copertura costituzionale alla legge n. 59 del 1997, che pertanto implicitamente veniva considerata difforme dalla Costituzione vigente.

Il senatore GUERZONI dissente dalla interpretazione fornita da parte del senatore Rotelli circa l'emendamento appena evocato: quest'ultimo infatti non aveva affatto lo scopo di legittimare sotto il profilo costituzionale la legge n. 59 del 1997 ma di ammettere ulteriori interventi per il conferimento di funzioni ai poteri locali prima della nuova disciplina costituzionale. D'altra parte, la compatibilità costituzionale della legge n. 59 del 1997 è stata affermata dal Parlamento con la sua stessa approvazione.

Il relatore VILLONE conferma la sua proposta di concentrare in un atto di indirizzo gli orientamenti della Commissione concernenti la ridefinizione delle funzioni proprie degli enti locali, considerando anche l'opportunità di convocare il ministro Bassanini per svolgere una comparazione con gli strumenti di attuazione della legge n. 59 del 1997.

Concorda il senatore BESOSTRI, che tuttavia non considera opportuno, al momento, l'intervento del ministro Bassanini, dato che i decreti delegati non sono stati ancora elaborati.

Anche il sottosegretario VIGNERI condivide l'impostazione del relatore, ma ritiene che gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 possono essere valutati immediatamente, perchè non incidono direttamente sulla questione finora discussa.

La Commissione conviene.

Il relatore VILLONE, quindi, conferma il suo parere contrario sull'emendamento 1.0.12, si esprime negativamente anche sull'emendamento 1.0.15 e, quanto all'emendamento 1.0.17, lo ritiene assorbito dalla sua proposta concernente le aree metropolitane, destinata a sostituire l'intera disciplina attualmente vigente in materia.

Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario sull'emendamento 1.0.15, che avrebbe l'effetto di affermare una competenza centrale delle regioni. Quanto all'emendamento 1.0.17, esso potrebbe essere accolto, considerata l'effettiva, attuale inapplicabilità dell'articolo 21 della legge n. 142.

Il senatore TIRELLI fa propri gli emendamenti 1.0.15 e 1.0.17 in assenza del proponente e ne sostiene la validità, osservando che il primo di essi assicura maggiore autonomia agli enti locali.

Il senatore ROTELLI si dichiara favorevole a tale emendamento, osservando che il comma 5 dell'articolo 15 della legge n.142 ha dato luogo, ove applicato, a un processo di accentramento presso la provincia di alcune funzioni importanti in tema di pianificazione urbanistica, tale da comprimere le competenze attribuite in materia agli enti locali.

Il senatore BESOSTRI osserva in proposito che anche senza la disposizione in esame le regioni potrebbero affidare alle province le competenze di cui si tratta.

Il sottosegretario VIGNERI conferma che senza il comma 5 in questione sarebbe tuttavia affermata una necessaria competenza regionale in materia.

Il senatore MAGNALBÒ auspica che non vi sia in materia una competenza concorrente tra regioni e province.

Concorda il relatore VILLONE.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.12 e 1.0.15.

Il senatore TIRELLI ritira l'emendamento 1.0.17.

Quanto all'emendamento 1.0.19 (nuovo testo), in assenza del proponente esso è fatto proprio dal relatore Villone, che propone una ulte-

riore formulazione tale da modificare il comma 1 e da escludere i commi successivi (1.0.19 nuova formulazione). Interviene in materia il senatore ROTELLI, che si dichiara favorevole pur esprimendo una preferenza per l'accorpamento dei comuni anche nel caso di isole minori. Il senatore GUERZONI si dichiara viceversa contrario, paventando una confusione con l'istituto delle comunità montane e ritenendo che la disposizione sia superflua rispetto alla possibilità di realizzare forme aggregative fra comuni. Il senatore TIRELLI osserva che la normativa in esame potrebbe essere applicata anche alle isole lacustri.

Dopo brevi interventi dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, PINGGERA, BESOSTRI e MAGNALBÒ, la Commissione approva l'emendamento 1.0.19 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

Si procede all'esame dell'emendamento 2.37 (nuovo testo). Il relatore VILLONE conferma le sue riserve per una proposta contenente indicazioni di dettaglio su questioni da rimettere all'autonomia degli enti locali. Il senatore BESOSTRI nega che si tratti di misure di dettaglio, affermando invece che la proposta rispetta pienamente l'autonomia degli enti locali. Il sottosegretario VIGNERI obietta che l'emendamento avrebbe l'effetto di attribuire agli enti locali, nei casi previsti, la determinazione della propria forma di governo. L'esame dell'emendamento viene quindi sospeso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

(39) BERTONI ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(513) SEMENZATO ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(1307) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*

(1550) MANCONI e CARELLA. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(2238) MUNDI ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*

(2250) MANCA. – *Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il relatore ANDREOLLI presenta una nuova formulazione del testo già discusso, che tiene conto dei rilievi formulati nel corso dell'esame.

Il sottosegretario BRUTTI esprime una valutazione positiva sul testo proposto del relatore e da ultimo notevolmente migliorato, dopo la discussione svolta nella seduta precedente.

Con separate votazioni, sono accolti gli articoli 1 e 2 del testo proposto dal relatore.

Quanto all'articolo 3, il senatore GUERZONI motiva la sua opposizione al comma 2. Su richiesta del senatore PARDINI, l'articolo 3 è posto in votazione per parti separate.

Approvato il comma 1, il comma 2 risulta invece respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli articoli 4, 5 e 6.

La Commissione unanime, quindi, conviene di richiedere il trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante, concorde anche il sottosegretario BRUTTI.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(45) SMURAGLIA. – Modifica dei confini di Sizzano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Commissione unanime stabilisce di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, avendo condiviso il contenuto dell'articolo unico di cui si compone il testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

158^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Sull'emendamento 2.37 nuovo testo, la cui trattazione è stata iniziata nella seduta precedente, il sottosegretario VIGNERI conferma il suo parere negativo. Il senatore BESOSTRI osserva che il sistema di rappresentanza su base frazionale è già previsto da norme vigenti, mentre la novità sarebbe quella di affidarne la determinazione allo statuto: per favorire l'associazione fra i comuni, aggiunge, un simile incentivo sarebbe senz'altro efficace.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che non si tratta di definire una possibile articolazione territoriale del comune ma di ammettere una diversa struttura nel consiglio comunale per il comune risultante dalla fusione. Il senatore SPERONI giudica ottima l'intenzione sottesa all'emendamento ma insufficiente la relativa formulazione. La senatrice BARBIERI invita il senatore Besostri a ritirare l'emendamento. Il senatore BESOSTRI rinuncia alla disposizione contenuta nella lettera *a*).

Il relatore VILLONE mantiene le sue riserve, fondate su un'obiezione di principio verso ulteriori modalità aggregative tra i comuni. Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione sull'articolo 26 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, che già prevede un sistema flessibile per il caso di fusione tra comuni.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento, che viene fatto proprio dal senatore ROTELLI. Questi critica alcuni aspetti della formulazione ma considera valida l'impostazione della proposta, rilevando che l'aggregazione tra i comuni minori, da lui auspicata, non può essere perseguita normativamente ma attraverso politiche pubbliche idonee e sistemi di incentivazione efficaci. Al riguardo, un elemento particolarmente importante è la garanzia che negli assetti futuri saranno conservati anche i simboli della preesistenza per le unità originarie, non esclusa una modalità di rappresentanza articolata. Quanto alle comunità di riferimento, esse sono assunte impropriamente nei testi normativi, già a partire dal comma 3 del vigente articolo 11 della legge n. 142 del 1990: in ogni caso, sarebbe improprio contemplare lo statuto delle comunità, mentre è corretto riferirsi allo statuto del nuovo comune risultante dalla fusione. Sulla questione della rappresentanza per le comunità originarie, osserva inoltre che già nell'attuale assetto almeno per le grandi città vi è un difetto di rappresentanza nei consigli comunali quanto alle realtà periferiche.

Il relatore VILLONE osserva che l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge, già approvato dalla Commissione, comprende la questione di cui si discute in altri termini e con soluzioni flessibili, rimesse all'autonomia degli enti.

La senatrice DENTAMARO obietta che la disposizione appena richiamata non riguarda comunque la composizione dei consigli comunali.

Il senatore ROTELLI concorda.

Posto in votazione, l'emendamento 2.37 (nuovo testo) non risulta accolto.

Si procede all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 4.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene che sia l'emendamento 4.300, come anche l'intero articolo 4 possono essere ormai considerati inattuati, dopo l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997, che peraltro si riferisce solo all'articolo n. 3 della legge n. 142 ma non agli articoli 14 e 15, concernenti la provincia. In una interpretazione estensiva della legge n. 59 sul punto in questione, già considerata da parte del Governo, si potrebbe risolvere l'intera vicenda della ridefinizione funzionale dell'ente intermedio, evitando di intervenire anche con il disegno di legge in esame.

Convieni il relatore VILLONE, che propone di conseguenza un emendamento soppressivo dell'articolo 4 (4.400).

La Commissione accoglie l'emendamento, risultando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 4.

Accantonato ulteriormente l'esame dell'articolo 5, sul quale il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo e la Commissione ha fissato un termine per subemendamenti alle ore 13 di lunedì 14 luglio, si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

L'emendamento 5.0.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, mentre l'emendamento 5.0.2 è accantonato in quanto direttamente connesso alla materia trattata nell'articolo 5.

Il relatore, quindi, ricorda che per l'articolo 6 restano da esaminare gli emendamenti relativi ai commi 5 e seguenti.

Sono esaminati congiuntamente gli emendamenti 6.200 e 6.300, rispettivamente proposti dal relatore e dal Governo e contenenti una disciplina a regime e una transitoria sulla composizione degli organi esecutivi degli enti locali.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che il Governo ha proposto la disciplina transitoria di cui all'emendamento 6.300 al solo scopo di elevare a quattro il numero degli assessori per i comuni di minori dimensioni, secondo la richiesta proveniente da tali realtà, considerata ragionevole.

Il senatore ROTELLI conferma la sua tesi secondo la quale l'autonomia consiste nella capacità di elaborare e realizzare politiche pubbliche, esercitando le connesse potestà normative e amministrative e disponendo delle conseguenti capacità finanziarie. Non consiste, invece, nell'autonoma potestà di determinazione degli organi, sulla quale è piuttosto opportuna una disciplina generale, ispirata a criteri di rigore.

Il relatore VILLONE osserva che eventuali abusi nella determinazione e nelle dimensioni degli organi esecutivi sarebbero comunque giudicate dai cittadini elettori.

Il senatore ROTELLI obietta che gli emendamenti in esame ripropongono uno schema tradizionale, valido per tutte le realtà dimensionali, articolato tra sindaco, giunta e consiglio, laddove per i comuni minori sarebbe possibile e auspicabile eliminare sia la giunta che in alcuni casi anche il consiglio, sostituendo a quest'ultimo l'assemblea dei cittadini.

Il relatore VILLONE replica che anche nei comuni più piccoli è necessaria un'imputazione di responsabilità degli atti.

Il senatore ROTELLI precisa che il sindaco sarebbe comunque l'organo più idoneo anche al fine indicato dal relatore.

Il senatore SPERONI considera suggestive le osservazioni formulate dal senatore Rotelli ma non ritiene che il numero di assessori dia luogo di per sè, soprattutto in un contesto elettorale maggioritario, al rischio di una crescita artificiosa a scopo spartitorio. D'altra parte, gli eventuali abusi sarebbero giudicati dai cittadini nelle elezioni successive. Si dichiara contrario, quindi, agli emendamenti 6.200 e 6.300. Il senatore MAGNALBÒ si esprime positivamente sugli emendamenti in esame.

Il senatore PINGGERA si dichiara favorevole all'emendamento 6.200, ritirando il suo emendamento 6.76.

La Commissione approva l'emendamento 6.200.

Sono preclusi gli emendamenti 6.43 e 6.50.

L'emendamento 6.69 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Gli emendamenti 6.59, 6.71 e 6.73, di contenuto identico, sono momentaneamente accantonati. Dichiarato decaduto l'emendamento 6.75, la

Commissione approva l'emendamento 6.300, rimanendo assorbiti o preclusi gli emendamenti 6.44, 6.30, 6.46, 6.31 e 6.5.

Quanto agli emendamenti 6.59, 6.71 e 6.73, il relatore VILLONE ne rende esplicita la finalità principale, che consiste nel rimuovere l'attuale regime di incompatibilità, nei comuni di maggiori dimensioni, tra la carica di consigliere e quella di assessore. Egli dichiara la sua perplessità a tale riguardo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, il RELATORE precisa quindi di non avere informazioni circa la possibile provenienza delle proposte di modifica da gruppi di interesse o da associazioni organizzate.

Il senatore GUERZONI osserva che la richiesta è stata esplicitamente avanzata, in diverse sedi locali, da parte delle forze politiche di minori dimensioni.

La senatrice DENTAMARO si dichiara favorevole agli emendamenti in esame, che non corrispondono a una finalità spartitoria ma all'esigenza di rimuovere un limite normativo che ha dato finora pessima prova di sé, soprattutto alterando il rapporto tra organi esecutivi ed organi elettivi. Tale divieto, inoltre, ha impedito una corretta selezione dei gruppi dirigenti, attenuandone la responsabilità verso gli elettori.

Il senatore PARDINI manifesta sorpresa per la circostanza che da forze politiche orientate a un modello istituzionale di tipo presidenziale si proponga di limitare i poteri e la responsabilità del sindaco, rinunciando a una delle positive innovazioni introdotte dalla legge n. 81 del 1993, coerente al sistema elettorale maggioritario. A suo avviso, è preferibile che il sindaco sia libero di scegliere gli assessori senza condizionamenti politici.

Il senatore SPERONI considera poco fondate le obiezioni rivolte all'emendamento in esame, poichè le pressioni politiche per la composizione della giunta sono comunque possibili anche in regime di incompatibilità. Si sofferma poi su un particolare aspetto di tale questione, che consiste nel ritenere o meno possibile la contitolarità della carica di assessore e consigliere in comuni diversi. Secondo alcuni uffici del Ministero dell'interno, in particolare da parte di alcune prefetture, è stata infatti sostenuta per casi specifici la stessa incompatibilità affermata dalla legge presumibilmente per il caso che le cariche si riferiscano allo stesso ente. Ritenendo opportuno un chiarimento normativo, propone al riguardo un apposito emendamento, rivolto ad escludere le incompatibilità di cui si tratta nel caso di enti locali diversi (6.400).

Il presidente VILLONE ammette l'emendamento appena presentato in ragione della sua diretta connessione alla materia in discussione, già introdotta con gli emendamenti 6.59, 6.71 e 6.73. Reputa comunque opportuno accantonare momentaneamente l'esame del nuovo emendamen-

to. Quanto alla considerazioni svolte dalla senatrice DENTAMARO, le ritiene senz'altro valide ma osserva che senza la prescritta incompatibilità vi sarebbero fenomeni incontrollabili in alcune realtà locali, per l'aspirazione prevedibile alla nomina nell'organo esecutivo, che potrebbero determinare anche una sostanziale instabilità.

Il sottosegretario VIGNERI considera inopportuno rimettere all'autonomia degli enti una questione che investe direttamente la forma di governo e giudica preferibile mantenere gli attuali limiti, al fine di non contraddire l'impostazione complessiva della legge n. 81 del 1993, che ha tra l'altro inteso contenere il peso dei partiti nella determinazione dell'indirizzo politico a livello locale.

Il senatore PINGGERA, nel riconoscere che il cumulo tra le due cariche può sollecitare pressioni e trattative tra le forze politiche, osserva tuttavia che anche l'incompatibilità può determinare tensioni, ad esempio per il meccanismo di subentro in luogo del consigliere comunale che assume la carica di assessore.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la questione non possa essere risolta in via normativa poichè attiene al costume politico e alla stessa evoluzione dell'assetto dei partiti. D'altra parte, le pressioni del sindaco sulla formazione della giunta sono possibili e si realizzano anche con il regime di incompatibilità, che peraltro potrebbe alimentare la ricerca di una nomina anche da parte di quei candidati al consiglio comunale che non sono stati eletti. Sarebbe opportuno, a suo avviso, considerare l'ipotesi di un limite normativo diretto a prescrivere che la maggior parte degli assessori sia costituita da estranei al consiglio comunale.

Il senatore PARDINI osserva che, una volta rimosso il limite massimo al numero degli assessori, l'emendamento in esame determinerebbe una crescita inevitabile delle dimensioni delle giunte. Concordano il relatore VILLONE e la senatrice BARBIERI.

La senatrice DENTAMARO afferma che l'incompatibilità non risolve il problema delle pressioni sul sindaco per la composizione della giunta, perchè nell'attuale sistema i partiti indicano le persone che ritengono più idonee, anche per fedeltà o appartenenza, all'incarico di assessore. La questione, piuttosto, è proprio quella della sostanziale irresponsabilità degli organi esecutivi e della separatezza di questi sia dall'organo elettivo che dal corpo elettorale.

Il relatore VILLONE osserva che la responsabilità si concentra comunque nel sindaco, anche per i poteri esecutivi, e si realizza al massimo grado per effetto dell'elezione diretta.

Secondo il senatore PARDINI, è corretto che la legittimazione elettiva non riguardi la giunta.

Il relatore VILLONE ricorda inoltre che nel sistema precedente tra gli assessori talvolta era invalso il costume di anteporre alle esigenze di gestione e di amministrazione quelle di cura degli interessi del territorio di provenienza elettorale.

Il senatore MAGNALBÒ considera la questione attinente a valutazioni di etica politica difficilmente orientabili con strumenti normativi.

Il senatore BESOSTRI rileva un mutamento sostanziale nella configurazione degli organi elettivi degli enti locali, dovuta alla maggiore responsabilità dei dirigenti, che ha sottratto ai singoli assessori la effettiva preposizione a settori di amministrazione.

Il senatore SPERONI dissente da tale ricostruzione, osservando che ancora oggi gli assessori esercitano deleghe sull'amministrazione; rileva inoltre la possibilità che un consigliere nominato assessore e poi revocato, possa in tal modo perdere l'una e l'altra carica, in via definitiva.

Il sottosegretario VIGNERI prospetta la possibilità di un subentro temporaneo al consigliere nominato assessore.

Secondo il relatore VILLONE, tale soluzione non sarebbe completamente compatibile con il sistema istituzionale vigente.

Il senatore GUERZONI ritiene che l'emendamento in questione non possa risolvere il problema della rappresentatività democratica e determini piuttosto una disparità nelle giunte tra gli assessori che sono anche consiglieri e quelli che non lo sono, incidendo negativamente sull'unità e potestà di indirizzo da parte del sindaco. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di modifica.

Il senatore ROTELLI sostiene che l'elezione diretta del sindaco, introdotta dopo la legge n. 142 del 1990, non è in effetti pienamente tale, perchè condizionata dalla contestuale elezione del consiglio comunale, che comporta candidature provenienti da una pluralità di forze politiche anche per la carica di sindaco, come dimostrano i casi più recenti nelle grandi città e alcune proposte che adombrano la possibilità di un'elezione diretta anche per il vice sindaco. Annuncia quindi la sua astensione sugli emendamenti in esame.

Il relatore VILLONE considera la normativa vigente in tema di incompatibilità tra carica di assessore e di consigliere in una fase ancora sperimentale, riconosce come fondata la critica alla separatezza dalla rappresentanza democratica ma invita a riflettere su soluzioni diverse per tale problema.

Gli emendamenti 6.59 6.71 e 6.73, posti congiuntamente in votazione non risultano accolti. Quanto all'emendamento 6.400, il sottosegretario VIGNERI dichiara di non poter disporre, al momento, di infor-

mazioni sufficienti sui casi interpretativi evocati dal senatore Speroni e si riserva di svolgere un accertamento in proposito. A suo parere, comunque, non vi sarebbe alcuna ragione di affermare l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere in enti diversi. Ritenendo risolvibile la questione anche in via interpretativa, considera preferibile evitare una norma apposita, per non alimentare fenomeni comunque non sempre positivi.

Il relatore VILLONE propone di accantonare l'emendamento, in attesa che il Governo fornisca le informazioni utili al riguardo.

Quanto all'emendamento 6.64 (nuovo testo), il senatore BESOSTRI ricorda la discussione già svolta in proposito, precisando che il comma 9-ter è inteso a risolvere una controversia interpretativa ancora attuale. Il relatore VILLONE non considera opportuno intervenire con legge su questioni controverse in sede giurisdizionale. Il senatore BESOSTRI replica che tale modalità di intervento normativo non sarebbe affatto inedita e, nel caso in esame, potrebbe comportare un consistente risparmio di spesa pubblica. La senatrice DENTAMARO sostiene che la disposizione di cui al comma 9-ter in esame non sarebbe comunque una interpretazione autentica ma piuttosto una sanatoria. Il sottosegretario VIGNERI afferma che la disposizione di cui al comma 9-bis contenuto nell'emendamento è in parte superflua, in parte non pertinente e infine anche ambigua, ad esempio in tema di edilizia residenziale pubblica. Il relatore VILLONE conferma le sue riserve sull'emendamento e propone di accantonarlo.

L'emendamento viene accantonato.

Sull'emendamento 6.21, il sottosegretario VIGNERI osserva che si tratta di escludere l'incompatibilità per lite civile pendente. Il senatore SPERONI considera la lite civile meno rilevante di quella amministrativa quanto ai possibili conflitti di interessi. Il senatore BESOSTRI aggiunge che le competenze che possono dar luogo a conflitti sono ormai conferite esclusivamente alla giunta. Il relatore VILLONE obietta che in realtà il consiglio delibera su atti importanti, come il bilancio, che implica valutazioni rilevanti per un possibile conflitto di interessi. Il senatore BESOSTRI ritiene che si tratti di individuare un punto di equilibrio tra il diritto di agire in giudizio e il diritto di elettorato passivo. Il relatore VILLONE replica che in materia va considerato anche l'interesse degli elettori a un rapporto trasparente tra gli eletti e l'ente locale. Il senatore SPERONI prospetta la possibilità che l'ente possa agire contro il consigliere a scopo strumentale. Il sottosegretario VIGNERI precisa che la disposizione in questione, di cui il senatore Speroni propone una sostanziale modifica è in vigore da molto tempo senza che abbia dato luogo ad alcun rilevante problema. Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 10 luglio, alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "le leggi regionali" sono sostituite con le parole: "lo statuto e i regolamenti comunali"».

1.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "disciplina la" sono sostituite con le parole: "indica i principi della"».

1.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "determina" è sostituita con la parola "indica"».

1.0.6.

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4”».

1.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola “stabilisce” è sostituita con le parole: “indica i criteri”».

1.0.8

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è abrogato».

1.0.9

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è abrogato».

1.0.16

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'Autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 9, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole "salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze" sono sostituite con: "salvo quanto espressamente delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti"».

1.0.12

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

1.0.15

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali e modificazioni della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

1.0.17

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, con leg-

ge regionale, sentiti i comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, allo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale, di promuovere lo sviluppo economico e sociale e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità isolana o dell'arcipelago è ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi statale e regionale. (Sono organi della Comunità un Consiglio, in cui è garantita la presenza delle minoranze rappresentate nei Consigli comunali dei singoli enti e una Giunta, composta dai sindaci dei singoli enti. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i membri della Giunta).

3. Spettano alla Comunità isolana le funzioni attribuite dalle leggi statali, e le funzioni che le Regioni ritengano di attribuire, l'attuazione degli interventi speciali per le isole minori previste da leggi statali e regionali e dalla Unione europea, e quelle conferite dai Comuni isolani associati, nell'ambito del medesimo arcipelago. La Comunità isolana, entro un anno dalla sua istituzione adotta un piano pluriennale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e in conformità alle indicazioni della pianificazione regionale di salvaguardia ambientale e di sviluppo dei settori economici, produttivi e sociali, con particolare riferimento all'attività turistica e ai servizi, indicando gli eventuali investimenti, con i relativi costi, che si intendono effettuare. Nel caso in cui un Consiglio comunale di un ente aderente alla comunità montana a maggioranza assoluta dia parere contrario al piano predisposto dalla Comunità, il medesimo deve essere riesaminato ed approvato dai due terzi dei componenti del consiglio della Comunità isolana.

4. L'attuazione del piano è affidata alla Comunità isolana.

5. La legge regionale individua gli strumenti, anche di natura finanziaria, per la promozione e l'incentivazione delle comunità isolate».

1.0.19 (Nuovo testo)

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane».

1.0.19 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In alternativa all'istituzione di municipi lo statuto delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3, può prevedere che:

a) nella composizione del consiglio comunale sia salvaguardata la rappresentanza della popolazione residente nei comuni preesistenti alla fusione, con riserva di seggi proporzionale alla consistenza degli abitanti;

b) nell'ambito di circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti, siano eletti prosindaci o sostituti del sindaco che lo sostituiscono e rappresentano con le funzioni e nei casi previsti dallo statuto;

c) organi rappresentativi delle circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti partecipino ai lavori della giunta municipale con modalità fissate dallo statuto».

2.37 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.400

IL RELATORE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine dell'applicazione degli articoli 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione adotta entro il 30 settembre 1998, ove non vi abbia già provveduto, la legge o le leggi di puntuale individuazione delle funzioni conferite alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario e organizzativo.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi 90 giorni, sentite le Regioni, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione e enti locali, relativamente alle materie e ai settori di materia per i quali non sono state emanate le leggi regionali. Le relative disposizioni, compresi gli aspetti finanziari ed organizzativi, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali».

4.300

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3,14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali, sono tenute ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbiano già provveduto, le leggi ed i conseguenti provvedimenti di individuazione delle funzioni conferite alla Provincia, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo».

4.15

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni», con le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle autonomie locali eventualmente costituiti, è tenuta ad adottare entro un anno».

4.12

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «puntuale individuazione», inserire le seguenti: «attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo».

4.9

PASQUALI

Al comma 1, dopo le parole: «delle funzioni conferite alla provincia», inserire le seguenti: «ai comuni ed agli altri enti locali.».

4.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“5. Comuni e province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4”».

4.7

SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni».

4.10

PASQUALI

Al comma 3, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «, sentita la regione interessata,».

4.13

MARCHETTI

4.16 (Identico all'em. 4.13)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «del termine previsto dal comma 1», inserire le seguenti: «sentite le regioni inadempienti».

4.200

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «realizzare la tutela» fino alla fine del comma con le seguenti:

1) promuovere in ambito provinciale e con fondi della provincia, unioni, anche non finalizzate alla fusione per la gestione di servizi interessanti più comuni;

2) escludere dalle funzioni della provincia quelle gestionali;

3) incrementare le funzioni di tutela degli interessi dei cittadini da parte della Provincia, che interverrà in surroga in caso di inerzia o inadempimento dei Comuni o delle unioni;

4) curare e predisporre, per il proprio ambito territoriale, sentiti i comuni interessati, la redazione di piani e di programmi di organizzazione per lo sviluppo economico, sociale, scolastico e sanitario della comunità, anche al fine di razionalizzare la spesa per i servizi pubblici locali;».

4.11

PASQUALI

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonchè di rappresentanza della propria comunità».

4.14

PASQUALI, MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera h), della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «attribuiti dalla legislazione statale e regionale», sono soppresse.

4.2

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «attribuiti dalla legislazione statale e regionale» sono soppresse.

4.3

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «in collaborazione» sono inserite le seguenti: «anche su loro istanze».

4.4

SPERONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

4-ter) Nel comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono soppresse le parole: “le procedure di approvazione nonchè”».

4.5

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola “amministrative” è sostituita con le seguenti: “di coordinamento e di indirizzo generale”».

4.6

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 14, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia, su istanza dei comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina l'attività di Associazioni di comuni al fine di realizzare iniziative nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.”».

4.8

SPERONI

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione più di un comune con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti.».

5.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria)

1. La trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1992, n. 142 in società per azioni, deve essere perfezionata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 6.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero pari di assessori, stabilito dagli statuti.».

6.200

IL RELATORE

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti».

6.76

PINGGERA

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «massimo ad un quarto» con le seguenti: «massimo ad un quinto».

6.43

MARCHETTI

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «un quarto dei componenti» inserire le seguenti: «il consiglio».

6.50

DENTAMARO

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «La giunta dei comuni che sono anche stazione di cura, soggiorno e turismo è composta da un numero pari di assessori, non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti, da calcolarsi sulla base dei criteri del precedente comma».

6.69

LAURO, SCHIFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei Comuni e nelle Province lo statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri. Sono abrogate le norme che rendono incompatibile la carica di Assessore con quelle di Consigliere comunale o provinciale”».

6.59

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.71 (Identico all'em. 6.59)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

6.73 (Identico all'em. 6.59)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'articolo 25 della legge 28 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. È compatibile la carica di assessore con quella di consigliere in altro comune o provincia”».

6.400

SPERONI

Sopprimere il comma 6.

6.75

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 5 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero pari di assessori stabilito nelle seguenti misure:

a) non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100 mila abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500 mila abitanti; non superiore a quattordici nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti e non superiore a sedici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) non superiore a sei per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a otto per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a dodici per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

6.300

IL GOVERNO

Al comma 6, lettera a), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»

«10» con «8»

«12» con «10»

«14» con «12»

e sopprimere l'ultimo periodo.

6.44

MARCHETTI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142», nonchè le parole: «e fatta eccezione per le città metropolitane».

6.30

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»

«10» con «8»

«12» con «10»

6.46

MARCHETTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «, comunque, per le province comprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;».

6.31

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

6.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“3-bis. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di lavori o per la gestione dei servizi pubblici locali, compresa la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica”.

9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978 e successive modificazioni, si applicano agli interventi di edilizia residenziale pubblica e di ambito comunale o consortile, oltre che alle opere a ai lavori pubblici. Quanto disposto al precedente periodo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni».

6.64 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le parole: “civile od”.

11-ter. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa in un procedimento civile contro l'ente locale di appartenenza, l'ufficio competente avvisa il Presidente dell'organo esecutivo che è tenuto a darne semplice comunicazione al consiglio”».

6.21

SPERONI

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 39-513-1307-1550-2238-2250**

Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari

Art. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture militari)

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno 24 ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Art. 2.

(Strutture militari straniere e plurinazionali)

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Art. 3.

(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

2. Ciascun parlamentare, con il preavviso di cui all'articolo 1, comma 2 può indicare il nome di una persona che lo accompagnerà nella visita per ragioni del suo ufficio. Per la partecipazione di giornalisti è necessaria una specifica autorizzazione, richiesta all'atto del preavviso.

Art. 4.

(Stabilimenti di pena)

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

Art. 5.

(Accesso senza preavviso)

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

158^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo.

Sui provvedimenti riferisce il senatore FOLLIERI, sottolineando come entrambi siano volti a delegare al Governo una serie di interventi in materia di depenalizzazione dei reati minori. Per quanto riguarda specificamente il disegno di legge n. 2570, il relatore evidenzia la portata delle misure di depenalizzazione da esso prefigurate che consentirebbero di sottrarre alla competenza del giudice ordinario un terzo dei reati oggi attribuiti alla sua cognizione e di ottenere rilevanti effetti deflattivi rispetto al carico dei procedimenti attualmente pendenti, le cui dimensioni sono tali da implicare conseguenze paralizzanti sul funzionamento della macchina giudiziaria, in particolare per quanto riguarda l'attività del giudice di primo grado. Un simile processo di depenalizzazione avrebbe

ricadute positive anche sul versante di una maggiore effettività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che risulta in concreto compromesso in una situazione in cui gli uffici del pubblico ministero sono investiti da un numero di notizie di reato così elevato da determinare la sostanziale impossibilità di esercitare l'azione penale in relazione a ciascuna di esse e da porre quindi gli organi inquirenti nella situazione di dover effettuare di fatto scelte discrezionali.

In questa sede appare inoltre opportuno richiamare in particolare l'attenzione su due disposizioni del disegno di legge n. 2570. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 14 il quale modifica la normativa vigente stabilendo che il reato di furto, previsto dall'articolo 624 del codice penale, sia perseguibile a querela di parte. A tale proposito va rilevato che il testo originario del disegno di legge (Atto Camera n. 1850) prevedeva la perseguibilità a querela di parte con riferimento alla sola ipotesi del furto semplice, mentre il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento e ora all'esame della Commissione fa riferimento al reato di cui all'articolo 624 senza la predetta specificazione. Se in aggiunta a ciò si considera che, quando le disposizioni del codice penale hanno voluto prevedere un regime di procedibilità diverso fra l'ipotesi base di un determinato reato e l'ipotesi aggravata – si vedano ad esempio gli articoli 582, 583 e 585 – ciò è avvenuto attraverso previsioni espresse, ne consegue che la disposizione di cui al citato articolo 14 implica la perseguibilità a querela di parte sia per le ipotesi di furto semplice sia per le ipotesi di furto aggravato. Questo d'altra parte appare coerente con la circostanza che la maggior parte dei furti corrisponde alla fattispecie del furto aggravato e che quindi solo un intervento di questo genere potrebbe avere un effetto significativo in termini di riduzione del carico processuale.

Per quanto riguarda poi l'articolo 18 del disegno di legge n. 2570, il quale contiene una serie di disposizioni abrogative, va segnalata in particolare l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale.

In conclusione, il giudizio del relatore non può che essere positivo, sollecitando, al tempo stesso la Commissione ad arricchire con proposte di modifica il testo in esame, al fine di estendere le ipotesi di depenalizzazione, processo il quale non potrà che avere effetti ulteriormente deflattivi sul carico dei procedimenti pendenti. Rileva, altresì, che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento necessita comunque di modifiche per la presenza di alcune inesattezze testuali – di cui dà indicazione – che dovranno essere eliminate con appositi emendamenti.

Conclude sottolineando che l'intervento depenalizzante non tende necessariamente a privare l'illecito della sanzione, ma solo a mutarne il tipo in ragione del grado di rilevanza attribuito a valori che non si ritengono più connotati da quella valenza primaria che giustifica l'irrogazione della sanzione penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore SENESE ribadisce le ragioni che rendono preferibile la soluzione da lui prospettata con l'emendamento 1.1 e, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice SALVATO, si sofferma sulle modificazioni che comporterebbe, rispetto alla situazione vigente, l'approvazione dell'emendamento 1.29 per quanto riguarda l'applicazione del beneficio della liberazione condizionale nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna all'ergastolo. L'oratore sottolinea altresì come l'articolo 4-*bis* della legge n.354 del 1975 non escluda l'applicazione di tale beneficio e di quello della liberazione anticipata ai condannati per i delitti previsti dallo stesso articolo 4-*bis*. Per quanto riguarda la questione relativa alla previsione dell'isolamento diurno e notturno, evidenzia poi come la previsione di tali forme di isolamento ricorra anche nella normativa vigente, in particolare negli articoli 22 e 72 del codice penale. In conclusione esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31.

Il sottosegretario AYALA condivide il parere contrario del relatore sugli emendamenti 1.29 e 1.31, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.1 chiede un breve rinvio della discussione affinché il Governo possa, prima di esprimere il parere, approfondire le implicazioni ad esso connesse.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

159 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE DELIBERANTE

(508-740-741-826-910-934-981-1007-B) *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco, Siliquini ed altri, Scopelliti e Pellegrino, Senese ed altri, Bucciero ed altri, Callegaro e Centaro, Gasperini, Greco; quindi, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri, Novelli, Pisapia, Carotti e Maggi, Anedda ed altri, Borghezio, Boato e Olivieri, Izzo Domenico (Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI il quale, pur raccomandando la definitiva approvazione del testo in esame, ritiene comunque di dover manifestare alcune perplessità di ordine formale innanzitutto in merito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1. In particolare, se può considerarsi corretta la sostituzione della formula «nell'esercizio dei suoi poteri» con l'altra «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», non possono invece essere valutate positivamente, dal punto di vista della formulazione testuale, altre modifiche introdotte nell'articolo in questione. Al riguardo, nonostante che la non felice scelta di alcuni termini per la descrizione della condotta potrebbe indurre in dubbio l'interprete circa l'ipotesi di condotta realizzata in violazione di leggi o regolamenti, deve risultare chiaro che, nella riscrittura dell'articolo 1 licenziata dalla Camera dei deputati, rimane comunque fermo che gli elementi che, alternativamente, devono qualificare la condotta affinché risulti integrata la nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio restano l'aver agito violando norme di legge o di regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Per quanto concerne poi l'articolo 2 va rilevato come esso includa disposizioni che, pur con alcune perplessità di carattere formale, appaiono sostanzialmente condivisibili soprattutto per lo spirito garantista che le ispira.

Si apre la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FOLLIERI condivide le considerazioni svolte dal relatore e ritiene particolarmente apprezzabile sia la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 secondo la quale, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'indagato, sia il contenuto degli altri due commi dello stesso articolo. Non si comprendono peraltro le ragioni per cui la regola fissata con l'articolo 2 non sia stata estesa anche alle ipotesi in cui il pubblico ministero formula una richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Su questo punto, sarebbe senz'altro opportuna la presentazione e l'approvazione di una proposta emendativa che si muova in tale direzione, ma una simile iniziativa implicherebbe il rischio di un ulteriore ed inopportuno ritardo

nella definitiva approvazione del provvedimento in discussione. Si riserva pertanto di presentare un autonomo disegno di legge avente questa finalità ed auspica che esso possa essere inserito all'ordine del giorno della Commissione nei tempi più rapidi possibili.

Il presidente ZECCHINO, nel manifestare la propria personale disponibilità rispetto all'iniziativa annunciata dal senatore Follieri, fa presente che, una volta presentato e assegnato alla Commissione, il disegno di legge sarà sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore CENTARO è perplesso circa il testo dell'articolo 1 licenziato dall'altro ramo del Parlamento e sottolinea innanzitutto come il riferimento allo «svolgimento delle funzioni o del servizio» implichi un ampliamento della sfera di applicazione della nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio, rispetto al testo approvato dal Senato; evidenzia poi che la soppressione del riferimento alle violazioni delle norme sulla competenza comporta che, ai fini della norma in questione, potranno avere rilevanza sul piano penale solo gli illeciti riconducibili al vizio della violazione di legge e con esclusione di quelle determinate da eccesso di potere. Ritiene pertanto necessaria la presentazione di proposte emendative che consentano di apportare alcuni correttivi all'articolato in discussione.

Il senatore GRECO condivide le perplessità manifestate dal relatore e dal senatore Centaro in merito all'articolato in discussione, in particolare ritenendo inopportuna l'eliminazione, nell'articolo 1, del riferimento alla violazione delle norme sulla competenza. Se, allo stato, considera preferibile escludere la presentazione di emendamenti al fine di facilitare la definitiva approvazione del provvedimento in esame, si riserva però di modificare il proprio orientamento alla luce di quelli che potranno essere gli ulteriori sviluppi del dibattito.

Il senatore PETTINATO, pur rilevando che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento realizzano, sugli aspetti ad essi sottesi, un intervento di carattere assolutamente parziale, ritiene prevalente l'esigenza di assicurare la definitiva approvazione di un provvedimento fortemente atteso dal Paese.

Il senatore CIRAMI ritiene che le perplessità manifestate circa la formulazione del testo dell'articolo 1 licenziato dalla Camera dei deputati attengano a caratteri esclusivamente lessicali - al riguardo osserva, tra l'altro, che l'espressione «in violazione di norme di legge o di regolamento» appare certamente suscettibile di ricomprendere anche le ipotesi di violazione delle norme sulla competenza - e non siano quindi tali da giustificare ritardi nell'adozione di un provvedimento legislativo che corrisponda ad esigenze di indubbio rilievo.

Auspica pertanto che il disegno di legge sia approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La senatrice SALVATO rileva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non hanno sostanzialmente modificato l'impostazione – da lei non condivisa – del provvedimento e a suo tempo fatta propria dalla Commissione giustizia del Senato in sede di prima lettura. In considerazione di ciò, riconferma fin da ora il suo voto contrario, riservandosi di presentare emendamenti qualora la Commissione si orienti in tal senso.

Il senatore BATTAGLIA, mentre ritiene il testo varato in prima lettura dal Senato ampiamente condivisibile, in particolare nella misura in cui garantiva e tutelava i cittadini rispetto all'esercizio improprio del potere pubblico, non altrettanto può affermare del provvedimento in discussione. Pur proponendosi lo scopo di ampliare ulteriormente la garanzia degli indagati, laddove introduce alcune interessanti disposizioni nell'articolo 2, modificative degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale, il disegno di legge non conclude compiutamente tale intervento. Questo aspetto – prosegue il senatore Battaglia – è stato efficacemente messo in evidenza dal dibattito e, pertanto, egli ritiene opportuna la presentazione di proposte di modifica che correggano le carenze evidenziate.

Il senatore CALLEGARO preannunzia il proprio voto favorevole sul disegno di legge in discussione anche se non nasconde la propria insoddisfazione complessiva. Ritiene, comunque, che l'altro ramo del Parlamento abbia parzialmente tenuto conto di alcune esigenze sollevate dalla senatrice Salvato nel corso del precedente esame in Commissione giustizia attraverso la introduzione, nel nuovo testo proposto per l'articolo 323 del codice penale, della specificazione che l'autore del reato sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che commetta il reato nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Esprime forti dubbi in merito alla integrazione proposta - all'articolo 2 del provvedimento in titolo – per l'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, considerando che la nullità ivi prevista dovrebbe piuttosto inficiare il decreto e non la richiesta di rinvio.

Il senatore RUSSO condivide le perplessità espresse dal relatore ed anche le altre obiezioni emerse dalla discussione, non ritenendo però che esse siano tali da obbligare ad una revisione del testo in discussione. Si tratta di un provvedimento di cui la propria parte politica condivide l'urgenza e, comunque, l'interprete potrà trovare dal dibattito gli strumenti di ricostruzione della volontà del legislatore necessari a colmare eventuali imperfezioni.

Passa, quindi, ad esaminare le norme modificate dell'articolo 1 le quali, a suo giudizio, presentano aspetti migliorativi. Tale miglioramento riconosce nella modifica che ascrive il reato di abuso di ufficio al pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio che commetta il fatto anche nello svolgimento del servizio, in tal modo ricomprendendo – a suo avviso – anche l'incaricato di pubblico servizio. Sempre in merito al nuovo testo proposto dall'articolo 1 del disegno di legge, considera pa-

cifico che nella espressione «violazione di norme di legge o di regolamento» debbano essere ricompresi anche gli aspetti che disciplinano la competenza. Nè diverse considerazioni potrebbero valere in relazione alla classica tipologia dei vizi dell'atto amministrativo, che per gli aspetti connessi al provvedimento non entrano in considerazione.

Meno positive considerazioni esprime sulla indicazione della condotta illecita per la parte relativa alla violazione di norme di legge e di regolamento che, nel testo della Camera dei deputati, potrebbe indurre l'interprete a ritenere che non si tratti di punire la condotta, ma la violazione in quanto effettivamente consumata, diversamente dal testo approvato dal Senato che tale dubbio non poteva ingenerare. Ritiene peraltro che una accurata lettura della norma consenta agevolmente di escludere tale ipotesi. Il testo – prosegue il senatore Russo – non consente invece, di prendere in considerazione l'ipotesi del reato compiuto con eccesso di potere, aspetto che non lo aveva visto del tutto contrario.

Dopo aver inoltre rilevato che, sempre all'articolo 2 del testo proposto, il comma 1 appare squilibrato laddove l'interprete potrebbe essere portato a ritenere che l'interrogatorio dell'indagato prima della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba essere esperito soltanto qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, con la evidente introduzione di una disparità di trattamento rispetto agli altri, il senatore Russo condivide pienamente le osservazioni del relatore per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 2, che prevede la sanzione della nullità della richiesta del rinvio a giudizio, senza che sia prescritta l'obbligatorietà dell'interrogatorio stesso. Rileva altresì che l'articolo 2 non fa menzione dell'interrogatorio reso a seguito di presentazione spontanea, pur ritenendo che l'applicabilità dell'articolo a tale fattispecie non possa dirsi esclusa, e ritiene infine che altra carenza dell'articolo 2 sia il non aver menzionato il decreto di citazione a giudizio, carenza di particolare rilievo nella fase attuale, nella quale il Parlamento ha varato le norme per il potenziamento del giudice unico. Conclude ribadendo che il Gruppo della sinistra democratica – l'Ulivo ritiene prevalente l'esigenza di varare il testo e ulteriori decisioni saranno assunte solo se saranno presentati emendamenti.

Il senatore VALENTINO chiede di consentire la presentazione di emendamenti poichè, al di là dell'esigenza di varare il provvedimento in tempi brevi, tutti gli intervenuti hanno messo in evidenza l'opportunità di miglioramenti.

Oltre a condividere le preoccupazioni sollevate in merito alla mancata menzione, all'articolo 2, del decreto di citazione, il senatore Valentino ritiene che tale disposizione dovrebbe essere ulteriormente migliorata anche per consentire all'indagato di fornire chiarimenti nella fase più precoce delle indagini a suo carico.

Il senatore MELONI preannunzia il voto favorevole dei senatori del Gruppo misto pur con tutte le perplessità emerse dal dibattito e nell'ambito delle osservazioni svolte dal relatore.

Ritiene tuttavia di dover attirare l'attenzione della Commissione sulla coesistenza nel provvedimento in esame di due aspetti – a suo avviso contraddittori – rappresentati – da una parte – dalla norma sostanziale di modifica dell'articolo 323 e – dall'altra – da una normativa di carattere processuale che poco o nulla ha a che vedere con la norma sostanziale stessa.

Il senatore MILIO esprime a sua volta serie perplessità, in particolare in merito all'articolo 2, comma 1, e alla disparità di trattamento che esso gli appare generare.

Il senatore PASTORE mette – in particolare – in evidenza che nell'articolo 1 del disegno di legge la soppressione del riferimento alla violazione di norme sulla competenza è suscettibile di determinare pericolose conseguenze poichè è in atto una tendenza del legislatore ad attribuire la definizione della competenza a norme che non rientrano nè nella legislazione primaria nè in quella secondaria, ma sono contenute in atti che – come il decreto dirigenziale – non rientrano nella funzione normativa in senso proprio.

Il presidente ZECCHINO condivide i rilievi miranti a sottolineare la eterogeneità delle norme contenute nel provvedimento in esame, rilevando come gli articoli 2 e 3 del provvedimento siano totalmente estranei all'oggetto del disegno di legge. Tuttavia occorre prendere atto che, se la Commissione intendesse procedere alle modifiche prefigurate, sarebbe inevitabile una battuta di arresto del prosieguo dell'*iter*. Per quanto riguarda la richiesta di consentire la presentazione di emendamenti, è pienamente nella facoltà della Commissione presentare proposte di modifica ed il termine per tale presentazione potrebbe essere fissato a breve. Peraltro, gli appare che la posizione prevalente emersa dal dibattito suggerisca che la discussione di eventuali emendamenti finirebbe per risolversi in un appesantimento dei tempi senza prospettiva di raggiungere il necessario consenso.

Il senatore GRECO ritiene che la Commissione non deve lasciarsi consigliare da una fretta eccessiva nel varare il provvedimento, se questa esigenza di rapidità dovesse risolversi nell'accettazione di un testo insoddisfacente.

Il senatore BUCCIERO chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,33 è ripresa alle ore 16,49.

Il presidente ZECCHINO propone di fissare un termine per gli emendamenti che si conviene di stabilire alle ore 11,30 di domani.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211

Sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione criminale, la reclusione e la multa».

1.1

SENESE

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«Art. 1.

(Abolizione dell'ergastolo)

1. È abolita la pena dell'ergastolo.
2. Quando per un delitto la legge stabilisce la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore a ventiquattro anni, queste sono sostituite dalle reclusioni nella misura di anni ventiquattro.
3. Se l'ergastolo è previsto per la realizzazione di una circostanza aggravante come sanzione di specie diversa da quella ordinaria del reato, ad essa è sostituita la reclusione fino ad anni trenta.
4. I limiti agli aumenti ed alle diminuzioni di pena per la ipotesi di concorso di circostanze e di concorso di reati sono stabiliti secondo le disposizioni vigenti per la reclusione.
5. L'esecuzione della pena è disciplinata secondo le disposizioni vigenti per la reclusione».

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 73, comma 2, codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la reclusione della misura di anni trenta”.

Art. 1-ter.

(Modifica dell'articolo 54, comma 4, ordinamento penitenziario)

1. L'articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. Ai condannati alla pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni la presente disposizione non si applica per la ammissione al beneficio dei permessi-premio».

Art. 1-quater.

(Norme transitorie)

1. Se la condanna all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ai ventiquattro anni di reclusione, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

2. La limitazione di cui all'articolo 54, comma 4, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 3, non si applica nei confronti di chi, detenuto al momento dell'approvazione della presente legge, abbia già beneficiato di un permesso-premio».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4 e gli articoli da 7 a 20.

1.29

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - *(Pene principali: specie)* – Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la semireclusione;
- 3) La multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda”».

1.31

SCOPELLITI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito (n. 46)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C04^a, 0003^a)

Riferisce il senatore DE GUIDI evidenziando gli alti requisiti professionali del Tenente Generale Vito Caporaso e propone, pertanto, l'emissione di un parere favorevole. Infatti, il *curriculum* degli incarichi ricoperti, reso noto ai Commissari, risponde alle esigenze.

In senso adesivo interviene il senatore MANCA, sottolineando le doti, anche umane, del nominando.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il presidente GUALTIERI, chiamati alla Presidenza con funzioni di segretari scrutatori i senatori Manca ed Uccielli, dà inizio alla procedura di votazione con la chiamata dei senatori presenti.

Partecipano alla votazione i senatori: De Carolis (in sostituzione del senatore Agnelli) Bedin (in sostituzione del senatore Agostini) D'Alessandro Prisco, De Guidi, De Santis, Dolazza, Forcieri, Gualtieri, Loreto, Manca, Manfredi, Pellicini, Petrucci, Robol, Semenzato e Uccielli.

La proposta di parere del relatore risulta approvata con 14 voti favorevoli e 2 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(2607) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LORETO, segnalando in primo luogo come quest'ulteriore necessità di intervento di Forze italiane discenda dalla crescita di prestigio politico dell'Italia. Essa trova, peraltro, sostegno dall'apprezzamento internazionale per la qualità dei contributi offerti dai soldati italiani impegnati in missioni umanitarie all'estero.

La partecipazione italiana alla Forza di pace in Bosnia (IFOR), realizzata su iniziativa del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (risoluzione n. 1031/95), è stata disciplinata con il decreto-legge n. 1 del 1995, reiterato da ultimo con il decreto-legge n. 346 del 1996 e convertito con modificazioni dalla legge n. 428 del 1996; successivamente con il decreto-legge n. 72 di quest'anno è stata disposta fino al 31 dicembre 1997 la prosecuzione dell'impegno dei reparti militari italiani nell'ambito della Forza multinazionale di stabilizzazione (IFOR), costituita anch'essa su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU (risoluzione 1088/96). La formazione di una Forza di polizia internazionale (IPTF), destinato ad operare per un anno in Bosnia nel quadro delle iniziative attuative dell'accordo di pace raggiunto nel novembre 1995 a Dayton (USA), è stata autorizzata con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1035/95: il prolungamento della missione, richiesto dalle autorità bosniache, è stato disposto dalla risoluzione n. 1088/96 e successivamente con la risoluzione n. 103 di quest'anno il Consiglio di Sicurezza ha incrementato l'entità delle forze operanti in ambito IPTF.

Ciò premesso, illustra il testo del decreto: l'articolo 1 autorizza la partecipazione del contingente italiano, nella veste di osservatore, presso Brcko; l'articolo 2 dispone che il reparto italiano sia inviato colà per un periodo di 6 mesi, mentre l'articolo 3 reca la disciplina giuridica e retributiva del personale impegnato.

Il relatore, ricordata l'amplessima convergenza di consensi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, auspica la conversione in tempi brevi del decreto in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA condivide l'impostazione del relatore, allorchè ha sottolineato i meriti attribuiti ai nostri militari, specie in ragione della delicatezza dei compiti valorosamente svolti. Dissente però dal relatore, allorchè ha affermato che il ruolo ed il prestigio delle Forze armate italiane sarebbero un'acquisizione dei tempi più recenti.

Il senatore SEMENZATO sollecita il Governo ad evitare coperture finanziarie occasionali per il necessario sostegno economico di siffatte

missioni; oltretutto sarebbe necessario, al fine di evitare incertezze gestionali, creare uno strumento amministrativo unitario per queste missioni, rimettendo quindi al Parlamento la sola scelta politica dell'adesione o meno, di volta in volta, alle singole missioni umanitarie, evitando quindi di coinvolgerlo in questioni di scarso rilievo politico.

Il senatore PELLICINI concorda con quanto affermato dai colleghi Manca e Semenzato, ed in particolare con riferimento all'esigenza di istituire un apposito stanziamento nel bilancio della Difesa. Auspica in linea generale una accelerazione netta nell'esame e nell'approvazione della riforma delle Forze armate.

Il presidente GUALTIERI, preso spunto dalla recente decisione di Washington di allargare il numero dei Paesi aderenti alla NATO, sottolinea come gli Stati Uniti abbiano in animo nel prossimo futuro di rivedere la dimensione del loro impegno in Bosnia. Ne discenderà, pertanto, per le principali Potenze europee l'esigenza di ricollocarsi nello scenario balcanico.

Con riferimento specifico al provvedimento in titolo, poi, fa presente che i lusinghieri risultati conseguiti dalle Forze italiane impegnate all'estero non debbono far dimenticare la necessità di costruire un quadro normativo più preciso per le missioni umanitarie, e ciò soprattutto in previsione delle nuove strutture militari integrate.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BRUTTI soffermandosi in particolare sull'auspicata istituzione di un Fondo apposito per garantire in via ordinaria la copertura finanziaria di missioni umanitarie all'estero, indipendentemente quindi dall'attingere occasionalmente fra i più disparati capitoli di bilancio. Benchè condivisibile, tale soluzione non appare di facile soluzione, giacchè numerosi problemi nascono da striscianti e sotterranee diffidenze verso ogni allargamento degli accantonamenti nel bilancio della Difesa.

Prende comunque atto con soddisfazione dell'ampia convergenza sul decreto-legge in titolo ed evidenzia la circostanza per cui con quest'ulteriore presenza italiana si esprime la consapevolezza dell'Italia di far parte di un più articolato dispositivo di Sicurezza europea.

Dopo che il relatore ha rinunciato ad intervenire, il PRESIDENTE propone come limite temporale per la presentazione di eventuali emendamenti le ore 16 di martedì 15 luglio.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0049^o)

Il presidente GUALTIERI ricorda che in data 28 maggio la Commissione difesa aveva licenziato con modificazioni il disegno di legge n. 682 «Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale

dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare», di iniziativa della senatrice Bonfietti, e che in quella seduta si auspicò il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante, giacchè era stata raggiunta l'unanimità dei Gruppi componenti la Commissione. Ebbene, a tutt'oggi non si è realizzata la seconda condizione contemplata dall'articolo 37 del Regolamento, ossia la concessione dell'assenso da parte del Governo. Ipotizza, pertanto, di prendere atto della mancata manifestazione di volontà da parte del Governo e, quindi, di dare corso all'*iter* normale della sede referente, ossia all'esame in Assemblea.

Dopo brevi interventi dei senatori UCCHIELLI e PELLICINI, la Commissione prede atto del fatto che il Governo non ha reso nota alcuna presa di posizione in ordine alla richiesta di passaggio in sede deliberante.

PER UN TRAGICO EPISODIO OCCORSO OGGI PRESSO IL CONTINGENTE ITALIANO DELLA FMP IN ALBANIA
(A003 000, C04^a, 0001^o)

Il presidente GUALTIERI chiede chiarimenti in ordine a notizie gravi, quanto confuse relative ad un odierno, recente episodio in Albania.

Il sottosegretario BRUTTI rende noto che questa mattina alle ore 9,15 in località Valona presso l'ospedale da campo della Brigata Taurinense un giovane alpino, caporale Diego Vaira, motorista per gruppi elettrogeni, è deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno esplosivo, di fabbricazione non italiana, da lui maneggiato in quel momento. Si trattava di un giovane di leva, volontario in Albania, adibito ad attività logistica e la deflagrazione ha purtroppo coinvolto anche terzi. Si tratta di un episodio tragico che ingenera angoscia, ma ne trae spunto anche per manifestare gratitudine ai soldati italiani impegnati in Albania.

Il presidente GUALTIERI chiede chiarimenti se l'incidente abbia avuto luogo esclusivamente all'interno degli accampamenti del contingente italiano o comunque se siano da escludersi fattori esterni come causa dell'esplosione letale.

Il senatore DE SANTIS chiede parimenti chiarimenti in ordine alla natura casuale dell'incidente ovvero se esso sia scaturito da un eventuale atto doloso.

Il sottosegretario BRUTTI destituisce di ogni fondamento i sospetti e conferma che l'incidente si è svolto esclusivamente in un locale chiuso all'interno di un terreno occupato esclusivamente da Forze armate italiane ed esclude qualsivoglia natura dolosa al tragico incidente.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

77ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che l'esame dei due disegni di legge proceda congiuntamente fino a tutta la fase della discussione generale. Conviene la Commissione.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 2584 il senatore GIARETTA, il quale sottolinea che i dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 1996 evidenziano un andamento decrescente del rapporto tra indebitamento della pubblica amministrazione e prodotto interno lordo, nonché tra debito e prodotto interno lordo. Si conferma inoltre l'andamento crescente dell'avanzo primario, che risulta di dimensioni cospicue, nonché un andamento stazionario della spesa per interessi. Soffermandosi sui dati complessivi relativi alla gestione di competenza del bilancio dello Stato, sottolinea che l'avanzo complessivo ammonta a lire 25.750 miliardi, con una lieve diminuzione delle entrate e una cospicua diminuzione delle spese rispetto alle previsioni definitive. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, si è verificato un peggioramento tra le previsioni iniziali e quelle definitive, peraltro largamente compensato nel corso della gestione. Relativamente poi al ricorso al mercato finanziario, si evidenzia un miglioramento superiore a 52.000

miliardi di lire rispetto alle previsioni definitive, determinato in larga parte dal buon andamento delle entrate.

Il relatore illustra successivamente alcuni dati relativi alla gestione di cassa del bilancio dello Stato, evidenziando le dimensioni dell'avanzo, del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato. Passa quindi ad analizzare l'andamento dei residui provenienti dagli esercizi 1995 e precedenti, nonché di quelli relativi alla gestione di competenza per il 1996. Soffermandosi poi su alcuni aspetti problematici del provvedimento, sottolinea il persistente livello patologico delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione, che ammontano complessivamente a lire 2.104 miliardi in termini di competenza, pari a quasi il doppio della corrispondente cifra per l'esercizio 1994 e il triplo di quella per l'esercizio 1995. Per quanto riguarda il 1996, le cause di tali eccedenze vanno ricondotte essenzialmente alla gestione del lotto.

Segnala quindi una novità del provvedimento, costituita dall'avanzo della gestione di competenza per il 1996, in luogo del tradizionale disavanzo che caratterizza la gestione di competenza. La situazione di avanzo può essere ricondotta o a una gestione del bilancio che non si è finanziata sulla tesoreria ma al contrario ha finanziato la tesoreria oppure a un decremento dello *stock* dei residui. Conclude ricordando che a seguito della riforma della normativa sul bilancio dello Stato, attuata con la legge n. 94 del 1997, verrà ad aumentare l'importanza del rendiconto generale dello Stato, il cui esame parlamentare consentirà una più penetrante valutazione degli indicatori di efficacia e di efficienza della gestione finanziaria nonché una più accurata analisi economica della gestione patrimoniale.

Il senatore CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n.2585, osserva che il disegno di legge di assestamento non ha subito, nel corso di questi anni, alcuna innovazione normativa configurandosi come atto dovuto «a carattere meramente formale». Nella attuale configurazione, le variazioni degli stanziamenti di competenza possono essere infatti effettuate solo in termini compensativi e devono riguardare i capitoli che non hanno una dotazione predeterminata da norme sostanziali, mentre le variazioni relative alla cassa sono effettuate «in relazione all'entità dei residui accertati rispetto a quelli inizialmente presunti». Per l'entrata, l'assestamento deve comunque modificare le previsioni sulla base dell'effettivo andamento del gettito. Da molti anni sia la «Nota illustrativa preliminare», sia la discussione in sede parlamentare hanno evidenziato che la natura di «atto dovuto» dell'assestamento mal si concilia con le esigenze di controllo degli andamenti di finanza pubblica, che richiede strumenti flessibili in grado di rispondere rapidamente all'evoluzione delle grandezze finanziarie e dei fenomeni dell'economia reale. La questione era stata, in effetti, affrontata nel disegno di legge di riforma della struttura del bilancio, nel quale il Governo aveva proposto di ampliare il campo di intervento dell'assestamento, prevedendo la possibilità di determinare variazioni a carattere compensativo o riduttivo dei saldi anche modificando le autorizzazioni di spesa fissate dalle tabelle della legge finanziaria (compresi i fondi speciali), nonché operando le 'rego-

lazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti'. Il Senato, in sede di esame in prima lettura di tale disegno di legge, aveva consentito con questa impostazione; tuttavia, avendo la Camera deciso lo stralcio della parte che conteneva la norma sull'assestamento, la legge di riforma poi effettivamente entrata in vigore (legge n. 94 del 1997) non affronta questa problematica. Si tratta, comunque, di una tematica che il Governo annuncia, nella nota preliminare al disegno di legge di assestamento in esame, di volere affrontare in tempi brevi con opportune iniziative legislative, in modo da disporre, già per il prossimo esercizio, di uno strumento di assestamento più flessibile e coerente con la nuova struttura del bilancio.

Il quadro analitico delle variazioni per atto amministrativo evidenzia che le entrate finali immesse complessivamente ammontano a 5.217 miliardi, sia per la competenza che per la cassa, mentre le spese finali ammontano a 23.840 miliardi per la competenza ed a 27.895 miliardi per la cassa (la differenza è dovuta principalmente alla legge n. 94 del 1997, che ha istituito il fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa dotandolo di 5.000 miliardi per l'anno 1997). Le variazioni a carattere non compensativo, nel loro complesso, determinano un sensibile peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali: 18.623 miliardi in termini di competenza e 22.677 in termini di cassa. Il peggioramento deriva, essenzialmente, dalla riassegnazione alla spesa (fondo per l'ammortamento dei titoli pubblici) delle entrate da privatizzazioni affluite all'entrata del bilancio dopo il mese di ottobre 1996 (si tratta di 8.733 miliardi), e dalle spese finanziate (per 9.432 miliardi per la competenza e 8.962 miliardi per la cassa) con le risorse acquisite attraverso mutui, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Le variazioni all'entrata compensative con la spesa comprendono, oltre ad una serie di partite contabili connesse a risorse che vengono collocate presso la tesoreria e fatte riaffluire al bilancio al momento del loro impiego (per il 1997 si tratta, soprattutto, della partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali, e dell'attuazione della legge comunitaria), le variazioni conseguenti alle maggiori entrate recate dal decreto-legge n.669 del 1996 (di completamento della manovra di finanza pubblica) utilizzate per lo 'sblocco' di una quota corrispondenti degli accantonamenti di segno negativo dei fondi globali (con aumento per 4.318 miliardi sia delle entrate che delle spese finali). Le variazioni alla spesa compensative nell'ambito della spesa proposte sono quelle relative all'utilizzo dei fondi speciali 1997 e di altri fondi da ripartire (compresi quelli di riserva), che hanno determinato variazioni di competenza per circa 16.000 miliardi (circa 17.000 per la cassa), e di altre partite minori.

Il quadro analitico delle variazioni di competenza, proposte per le entrate e le spese, evidenzia un aumento delle entrate finali per circa 5.400 miliardi, ed una riduzione delle spese finali per circa 750 miliardi, con un effetto di miglioramento del saldo pari ad oltre 6.000 miliardi. All'interno delle variazioni complessivamente proposte per l'assestamento, quelle derivanti dal decreto-legge n. 79 del 1997, come modifi-

cato dalla legge di conversione n. 140 del 1997, i cui effetti non sono stati immessi in bilancio con atti amministrativi, hanno determinato maggiori entrate tributarie per 9.913 miliardi e minori spese correnti per regolazioni debitorie per 4.394. Al netto di tali partite, le variazioni proposte per l'assestamento determinano: una riduzione delle entrate tributarie, connessa al ridimensionamento del tasso di crescita del prodotto interno lordo rispetto alle attese incorporate nelle iniziali previsioni di bilancio, per 6.635 miliardi; un aumento per 2.225 miliardi delle entrate non tributarie; un aumento per 3.107 miliardi delle spese correnti al netto degli interessi; l'aumento della spesa per acquisto di beni e servizi per i trasferimenti agli enti previdenziali e per le pensioni provvisorie e riduzioni per il personale in servizio (-147 miliardi) e di trasferimenti alle famiglie, all'estero, ed agli enti locali; un aumento, per 1.339 miliardi, delle spese per interessi; una riduzione, per 810 miliardi, della spesa in conto capitale. La flessione delle spese in conto capitale è particolarmente rilevante con riferimento ai trasferimenti alle province e comuni (-1.318 miliardi), mentre l'aumento maggiore (1.000 miliardi) riguarda il fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie. Tali variazioni determinano, nel loro complesso, un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 8.000 miliardi. Si tratta dunque di un peggioramento di ammontare inferiore all'aumento delle entrate (per 9.813 miliardi) prodotto dal decreto-legge n. 79. In sostanza, le variazioni proposte per l'assestamento determinano un complessivo miglioramento dei saldi perchè esse comprendono anche gli effetti del provvedimento d'urgenza emanato per correggere tendenze dei flussi di entrata e spesa (ora registrate nella proposta di assestamento) non coerenti con il perseguimento dei saldi obiettivo fissati in sede di decisione di bilancio.

Resta il fatto che il peggioramento dei saldi derivante dalle variazioni per atto amministrativo supera il miglioramento determinato dal disegno di legge di assestamento, in modo tale che le previsioni assestate registrano un aumento del saldo netto da finanziare di oltre 12.000 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Se la variazione complessiva del saldo netto da finanziare viene calcolata al netto delle regolazioni debitorie e delle assegnazioni al fondo ammortamento titoli si ha, comunque, un peggioramento di oltre 8.000 miliardi. Tale peggioramento è spiegato, nella sostanza, dalle spese finanziate (per 9.432 miliardi) con il ricorso a mutui; viene qui in evidenza un meccanismo (al quale si fa crescente ricorso) che determina, per sua natura, un peggioramento del saldo netto da finanziare nel corso della gestione: infatti, il netto ricavo dei mutui viene iscritto (sulla base di specifiche disposizioni di legge) tra le entrate del titolo IV del bilancio (quindi tra le entrate non finali) per essere riassegnato alla spesa finale (per investimenti). In proposito conviene osservare che questa modalità di finanziamento della spesa riduce il grado di significatività della decisione sul limite massimo al saldo netto da finanziare assunta con la legge finanziaria.

Passando alle previsioni di cassa, il progetto di assestamento adegua le dotazioni dei capitoli alle esigenze di operatività delle amministrazioni, tenendo conto delle entità dei residui accertati a chiusura dell'esercizio 1996 (che supera di quasi 80.000 miliardi l'ammontare

presunto in fase di approvazione della legge di bilancio 1997) e dei riflessi sulla cassa delle variazioni proposte per la competenza. Le variazioni proposte per l'assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 9.600 miliardi. La differenza rispetto all'andamento della competenza (in relazione alla quale le proposte di assestamento determinano un miglioramento di circa 6.000 miliardi del saldo netto da finanziare) è dovuta interamente all'incremento dei pagamenti finali. I pagamenti finali crescono, al netto delle regolazioni debitorie, di circa 31.600 miliardi. L'incremento riguarda le operazioni correnti per quasi 27.000 miliardi: gli aumenti più forti sono proposti con riferimento al personale in servizio, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti ed agli interessi. Da citare anche l'aumento di 3.000 miliardi proposto per il fondo di cassa. Per il conto capitale si propongono incrementi delle autorizzazioni di pagamento per quasi 5.000 miliardi.

Nell'impostazione governativa, gli incrementi del saldo netto da finanziare tra previsioni assestate e previsioni iniziali hanno in parte natura contabile e non mettono comunque in discussione gli obiettivi a livello di settore statale e pubblico, perchè riflettono tendenze di cui si è già tenuto conto nella predisposizione degli interventi già messi in atto. Dal disegno di legge risulta che nel corso del 1996 si sono formati nuovi residui per 94.825 miliardi (per circa due terzi nelle spese correnti ed un terzo in quelle di investimento). Circa la metà della formazione di residui è concentrata nelle spese di trasferimento (sia corrente che capitale) e, in questo ambito, soprattutto in relazione agli enti territoriali.

L'assestamento 1997 pone in evidenza un rilevante scostamento tra la consistenza dei residui passivi accertati al 1° gennaio 1997, sulla base del rendiconto 1996 (miliardi 156.158) e la consistenza dei residui presuntivamente valutati al momento della impostazione del disegno di legge di bilancio per il 1996 (miliardi 76.533): in sostanza emerge un divario di 79.625 miliardi, dell'ordine del 50%. Lo scostamento è dovuto soprattutto a fattori di natura contabile, in quanto i residui passivi presunti sono calcolati per lo più come mera differenza tra la massa spendibile del bilancio in gestione e le autorizzazioni di cassa, senza considerare le economie. Nel disegno di legge di assestamento viene infine incrementato l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici a 66.000 miliardi dai 61.400 fissati nella legge di bilancio, registrando le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute nel corso dell'esercizio.

Il senatore VEGAS, riservandosi di svolgere il proprio intervento sulle esposizioni dei due relatori in una prossima seduta, coglie l'occasione per segnalare che, nella risposta che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato ai Presidenti del Senato e della Camera in ordine alle modalità di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti durante la sessione di bilancio, è contenuta una interpretazione sulla utilizzabilità dei proventi delle dismissioni mobiliari e immobiliari su cui esprime perplessità. Deve essere riaffermato, in ogni caso, il principio che la definizione dei criteri per l'ammissibilità degli emendamenti appartiene esclusivamente agli organi parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C05^a, 0009^o)*

Il presidente COVIELLO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2584 e n. 2585 alle ore 14 di mercoledì 16 luglio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

87^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE***(2582) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successioni**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.3.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 (il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della Commissione del 3 luglio) è respinto.

Il relatore MONTAGNA sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di prorogare il termine per la regolarizzazione agevolata delle società semplici esercenti attività agricola.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Montagna di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2582, di conversione del decreto legge n. 185 del 27 giugno 1997, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C06^a, 0017^o)

Il Presidente ANGIUS comunica che l'ordine del giorno delle restanti sedute della settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva,

dei disegni di legge nn. 2584 e 2585, concernenti, rispettivamente, il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno 1997, per il parere alla 5^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 9,20.

88^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997

(Parere alla 5^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

La relatrice THALER AUSSERHOFER si sofferma preliminarmente sulla funzione giuridico-costituzionale dell'approvazione con legge dei risultati della gestione annuale, attraverso l'esame parlamentare del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Esso, nel certificare la gestione dell'anno finanziario, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente successivo (assestamento) e sulla quale si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

Pur essendo il Rendiconto composto dal conto del bilancio e del patrimonio, solo il primo – in quanto autorizzativo- è oggetto di approvazione parlamentare, mentre il secondo svolge solo una funzione conoscitiva.

Passando ad esaminare i contenuti del Rendiconto, la relatrice osserva che le entrate, per operazioni finali, sono risultate pari a 566.853 miliardi in termini di competenza e a 556.963 miliardi in termini di cassa, con una variazione positiva, rispetto alle previsioni iniziali pari, ri-

spettivamente, a miliardi 14.247 e a miliardi 14.144, dovuta ad un aumento maggiore del previsto delle entrate tributarie (2.492 miliardi), extratributarie (10.837 miliardi) ed alienazioni (918 miliardi).

Di contro, le spese hanno fatto registrare un aumento di 19.776 miliardi e di 64.467 miliardi in termini, rispettivamente, di competenza e di cassa, dovuto in gran parte all'aumento delle spese correnti, in particolare a quelle per il personale e per acquisto di beni e servizi.

Per quanto riguarda invece il saldo contabile del ricorso al mercato finanziario o disavanzo (differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese, al netto dell'accensione di prestiti), stabilito con legge finanziaria in 368.200 miliardi, esso presenta un miglioramento di 1.235 miliardi, attestandosi a 366.965 miliardi.

Per quanto si riferisce alla gestione concreta del bilancio, vale a dire i complessivi accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, essi danno luogo ad un avanzo complessivo di 25.750 miliardi, derivante da una lieve diminuzione delle entrate (-1.505 miliardi) e da una consistente riduzione delle spese (-26.882 miliardi)

I fattori che hanno determinato tale positiva gestione di competenza vanno individuati, sul versante dell'entrata, negli accertamenti per operazioni finali che fanno registrare un incremento di 10.662 miliardi per il comparto tributario; di 5.506 miliardi per quello extratributario e di 8.969 miliardi per le operazioni di alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e nella sensibile riduzione degli accertamenti per accensione prestiti per complessivi 26.642 miliardi.

Dopo aver dato conto analiticamente delle cifre relative ai residui, la relatrice si sofferma sui dati della gestione di cassa.

A tal proposito, rileva che la gestione di competenza e quella dei residui concorrono entrambe a determinare i risultati della gestione di cassa, che ha dato luogo ad incassi per 909.099 miliardi e a pagamenti per 898.832 miliardi; la gestione di cassa presenta quindi, quale saldo di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti, un avanzo di 10.267 miliardi.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento la relatrice rileva che esso si configura come atto dovuto «a carattere meramente formale» ed in quanto tale non in grado di modificare normative di tipo sostanziale.

In assenza di una ridefinizione dell'ambito di intervento della legge di assestamento, peraltro, il contenuto del disegno di legge in esame presenta le caratteristiche degli anni passati.

Va tenuto inoltre presente che il disegno di legge si compone di due parti, la prima che riporta tutte le variazioni (competenza e cassa) che vengono sottoposte alla deliberazione parlamentare, la seconda (a carattere informativo), ripropone i capitoli del bilancio con le relative variazioni apportate in forza di atti amministrativi, le variazioni proposte con l'assestamento ed infine le previsioni assestate.

Sul fronte delle entrate il disegno di legge propone, per la parte di competenza, variazioni accrescitive nette, che ammontano a 5.403 miliardi, dovuti per 3.178 miliardi alle entrate tributarie e 2.225 miliardi alle altre entrate. Esse derivano per 9.813 miliardi dalle maggiori entrate tributarie previste dal decreto legge n. 79 del 1997 (manovra di marzo

adottata per recuperare il maggior fabbisogno stimato rispetto a quello programmato), parzialmente compensata dalla riduzione che si propone (-6.635 miliardi), a causa dell'evoluzione economica meno favorevole del previsto.

L'adeguamento all'evoluzione tendenziale del gettito ha interessato, in negativo, l'IVA (-miliardi 7.745), l'IRPEF (-6.088), gli oli minerali (-1.341 miliardi), l'imposta di bollo (-1.252), l'ILOR (-1.287) e, in positivo, tra l'altro, l'IRPEG (+4.832), l'imposta sulle assicurazioni (+1.800), le ritenute sui dividendi (+1.200) e l'imposta di consumo sull'energia elettrica (+800).

Passando alle previsioni di cassa, il disegno di legge adegua le dotazioni dei capitoli, tenendo conto dell'entità dei residui accertati a chiusura dell'esercizio 1996 (che supera di 63.000 miliardi l'ammontare presunto in fase di approvazione del bilancio 1997) e delle variazioni proposte per la competenza.

La relatrice dà quindi conto dei residui accertati, analizzando le ragioni che ne hanno determinato l'incremento.

In conclusione, in ragione delle considerazioni svolte, la relatrice preannuncia la predisposizione di un parere favorevole, con quelle osservazioni che eventualmente emergeranno nel corso della discussione.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ lamenta prima di tutto la ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione è chiamata a valutare provvedimenti di grande rilievo. Da un esame, seppure parziale, dei contenuti del disegno di legge di assestamento appare chiara la tendenza del Governo a intervenire, in corso d'anno, per modificare le decisioni prese al momento della definizione dei documenti di bilancio, in relazione anche alla incapacità dell'Esecutivo di tenere efficacemente sotto controllo la spesa corrente. Esemplificativo di tale tendenza è il rilievo sulle provvigioni corrisposte alla Banca d'Italia, eliminate in fase di previsione e puntualmente reintrodotte con l'assestamento. Per quanto riguarda la crescita incontrollata delle spese correnti, l'oratore sottolinea il rilievo della posta di bilancio per ripianare il disavanzo del fondo di previdenza delle Ferrovie dello Stato. In relazione agli aspetti di competenza della Commissione, vanno rimarcati gli aumenti di spesa per voci riferite al personale del Ministero delle finanze, che fanno presumere un incremento della spesa a carattere discrezionale per incentivare la produttività dei dipendenti del Ministero.

Sul fronte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aumentano le spese nel settore della lavorazione e della vendita dei tabacchi nazionali e diminuiscono le entrate derivanti proprio da tale settore produttivo: si accentua quindi quella tendenza che vede il settore dei tabacchi esteri in netta prevalenza rispetto ai prodotti nazionali. Va inoltre rimarcato il crollo del gettito derivante dalla vendita di biglietti delle lotterie nazionali e dei biglietti della lotteria istantanea, che non può non essere ascritto alle vicende che hanno interessato l'organizzazione di tali settori. Per tutti questi motivi

preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Il senatore ROSSI rileva che la integrazione dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione di questa settimana, con l'inserimento, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo, impedisce, di fatto, un esame più approfondito dei provvedimenti; preannuncia peraltro il voto contrario sulla proposta di parere favorevole, condividendo pienamente i rilievi espressi dal senatore D'Alì.

Il presidente ANGIUS fa presente al senatore Rossi che i provvedimenti avrebbero potuto essere esaminati in maniera più approfondita in sede di Sottocommissione per i pareri.

Il senatore BIASCO dichiara di condividere le considerazioni critiche del senatore D'Alì, preannunciando anch'egli un voto contrario all'espressione del parere favorevole.

Il senatore COSTA rileva che nel disegno di legge di assestamento il Governo non ha minimamente tenuto conto della necessità di incrementare gli investimenti produttivi in quelle zone del Paese nelle quali l'altissimo tasso di disoccupazione può avere addirittura riflessi sulle condizioni dell'ordine pubblico.

Il senatore ALBERTINI esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sui due disegni di legge.

Il senatore PEDRIZZI ritiene che la Commissione possa utilmente valutare la proposta di parere favorevole nella seduta di domani.

Interviene quindi il sottosegretario CASTELLANI, il quale dichiara in replica che dal disegno di legge di assestamento per l'anno 1997, emerge la notevole capacità del Governo di tenere sotto controllo la spesa pubblica e che le uniche poste incrementate riguardano interventi che il Governo giudica improrogabili (ripiano dei disavanzi delle ASL e opere pubbliche per il Giubileo). Per quanto riguarda invece alcune voci di spesa per il personale del Ministero delle finanze, rileva che esse sono tutte accomunate dall'obiettivo di aumentare il livello qualitativo dell'azione amministrativa con le predisposizioni di meccanismi di incentivazione. Su questo fronte assume particolare rilievo il programma di assorbimento dell'arretrato per quanto riguarda il catasto attraverso l'attivazione dei lavori socialmente utili. In riferimento al gettito di lotto e lotterie, è necessario prendere atto di un oggettivo calo di interesse da parte del pubblico.

Il presidente ANGIUS, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Pedrizzi, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta di domani.

(DOC. XXII, N. 36) COSTA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici

(Esame e rinvio; congiunzione con il seguito dell'esame dei documenti XXII, nn. 23, 25, 26, 27 e 28 nonchè del disegno di legge n. 1250)

Riferisce alla Commissione il relatore BONAVITA, il quale propone l'abbinamento della proposta in titolo con le altre concernenti la istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli, che sono all'esame congiunto del Comitato ristretto appositamente costituito.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, il quale sollecita la convocazione del comitato ristretto, al fine di concludere l'esame delle proposte concernenti l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli prima della chiusura estiva.

A giudizio del senatore ROSSI la proposta in titolo contiene elementi di differenziazione rispetto ai provvedimenti attualmente all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore Bonavita di abbinare il documento in titolo con i documenti XXII, nn. 23, 25, 26, 27, 28 e con il disegno di legge n. 1250, concernenti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

(A007 000, C06^a, 0017^o)

Il senatore D'ALÌ sollecita lo svolgimento dell'audizione del rappresentante del Governo sulla questione della «Sicilcassa».

Il presidente ANGIUS, dopo aver informato la Commissione che il sottosegretario Pinza ha dato la sua disponibilità a svolgere l'audizione richiesta nella prossima settimana, rileva che il poco tempo a disposizione per i lavori della Commissione non consente di accogliere tutte le richieste avanzate dai singoli commissari: invita quindi i Gruppi a selezionare le sollecitazioni in relazione anche all'approssimarsi dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Rileva, tuttavia che sui tempi di lavoro della Commissione incide, come è accaduto oggi, la richiesta di discutere in Commissione plenaria provvedimenti che più utilmente avrebbero potuto essere esaminati in sede di sottocommissione per i pareri.

Su quest'ultima questione interviene la senatrice THALER AUSERHOFER, in qualità di Presidente della Sottocommissione per i pare-

ri, la quale giudica negativamente la posizione assunta da un componente di tale collegio di richiedere sistematicamente la rimessione in plenaria di tutti i provvedimenti posti all'ordine del giorno della Sottocommissione stessa. Tale atteggiamento non solo vanifica un approfondimento tecnico di grande rilievo, ma, soprattutto, determina l'impossibilità per il collegio minore di lavorare utilmente.

Il presidente ANGIUS, concordando con le considerazioni svolte dalla senatrice Thaler Ausserhofer, sottolinea l'assoluta straordinarietà della sua decisione di porre all'ordine del giorno della Commissione plenaria provvedimenti assegnati in sede consultiva e da esaminare in sede di collegio minore.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

116^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANIS

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARE ASSEGNATO**Schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, C07^a, 0001^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso, nella quale – ricorda il presidente MANIS – il senatore Masullo, facente funzioni del relatore designato Mele, impossibilitato a partecipare alla seduta stessa, aveva illustrato uno schema di risoluzione predisposto dal relatore.

Su invito del PRESIDENTE, il relatore MELE integra quindi l'illustrazione già svolta dal senatore Masullo, confermando di valutare positivamente lo schema di regolamento sottoposto al giudizio della Commissione. A fronte del preoccupante stato complessivo delle università italiane, nonchè della precarietà delle loro strutture (condizioni entrambe che hanno spesso condotto a forme di limitazione degli accessi discriminatorie e arbitrariamente selettive), esso reca infatti una disciplina equilibrata che non a caso ha registrato il consenso positivo delle parti interessate: università, studenti e associazioni sindacali. Della bozza di riso-

luzione predisposta per la seduta precedente e illustrata – come già ricordato – dal senatore Masullo, egli ha tuttavia preparato una nuova stesura, che reca una integrazione relativa ai corsi di diploma riferiti ai profili del Servizio sanitario. Egli ritiene infatti che il comma 4 dell'articolo 3 va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Interviene quindi il senatore BEVILACQUA il quale lamenta l'oscurità del testo sottoposto alla valutazione della Commissione, che contiene numerose norme a suo giudizio di assai difficile interpretazione lessicale prima ancora che giuridica come, ad esempio, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5.

Quanto al merito del provvedimento, sul quale preannuncia che si soffermerà più dettagliatamente a nome del Gruppo di Alleanza nazionale il senatore Campus, egli si limita a criticare la scelta di operare la razionalizzazione degli accessi sulla base di rapporti e parametri esistenti anzichè prevedere strumenti di modifica dei suddetti rapporti e parametri al fine di ampliare l'offerta formativa.

Il senatore MONTICONE dichiara di condividere la proposta di risoluzione del relatore Mele, pur esprimendo alcune critiche sullo schema di regolamento, con riguardo essenzialmente a due profili: anzitutto, l'obbligatorietà della preiscrizione, che da una parte limita la libertà degli studenti e dall'altra rappresenta comunque uno strumento di dubbia utilità, dal momento che come è a tutti noto i giovani scelgono il proprio percorso universitario solo all'ultimo momento; in secondo luogo, la programmazione centralizzata, che si pone in palese contrasto con l'autonomia universitaria. Se da un lato è infatti indispensabile procedere a forme di programmazione, dall'altro ciò dovrebbe avvenire prevalentemente a partire dalle sedi locali, eventualmente prevedendo a livello centrale meccanismi di censura per le università che limitano eccessivamente gli accessi tra cui, ad esempio, una riduzione dei trasferimenti statali. Dopo aver espresso perplessità anche con riferimento alla norma che prevede un regime differenziato per le facoltà di medicina e chirurgia e di architettura, conclude invitando a non prestare eccessivamente fede nelle previsioni statistiche che si sono spesso rivelate fallaci.

Il senatore PERA si sofferma anzitutto sulla norma recata dall'articolo 3, che prevede il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario per la definizione e l'aggiornamento dei criteri relativi all'attivazione di forme diversificate di iscrizione e frequenza, nonché delle procedure e dei parametri *standard* per la determinazione delle disponibilità di posti nelle università ove si svolgono corsi ad accesso limitato. A tale proposito egli ricorda che le funzioni ed i compiti dell'Osservatorio, istituito con un decreto ministeriale sulla base di una

assai stringata previsione normativa contenuta nel «collegato» alla legge finanziaria per il 1994, non sono legislativamente determinati. Ritiene pertanto indispensabile, anche in considerazione delle rilevanti competenze attribuite a tale organismo da questo come da altri provvedimenti amministrativi, stimolare una discussione parlamentare sull'attività e sulle funzioni dell'Osservatorio.

Con riferimento all'articolo 4, relativo alle preiscrizioni e alle attività di orientamento, manifesta poi il timore che queste ultime, pur senz'altro di grande utilità, se condotte nel corso di tutto l'ultimo anno di studi superiori, possano interferire con la normale attività dell'anno scolastico. Non di meno, dovrebbero essere individuate opportune forme di collegamento tra scuola secondaria superiore e università, come da lui auspicato ad esempio nel corso dell'esame del provvedimento di riforma degli esami di maturità. A tale disegno di legge egli aveva infatti presentato un emendamento volto ad accertare, attraverso la terza prova scritta (ovvero l'introduzione di una quarta prova facoltativa), la preparazione degli studenti al prosieguo degli studi, in modo tale che ciò potesse costituire anche titolo di preferenza ai fini della futura iscrizione all'università. Tale emendamento non è stato accolto, ma parzialmente trasformato in un ordine del giorno al quale si augura il Governo sappia dare adeguato seguito.

L'articolo 4, prosegue il senatore Pera, suscita poi perplessità non solo per la scarsa chiarezza lessicale, ma – nel merito – con riferimento alla previsione di prove di autovalutazione, nonché di una valutazione finale a conclusione delle attività di orientamento. Dal momento che tali attività non possono di certo concludersi con un esame, meglio sarebbe stato infatti prevedere un giudizio, che potesse servire anche da orientamento per le future scelte dello studente.

Il senatore Pera si sofferma quindi sull'articolo 5, recante i criteri per la limitazione degli accessi. Pur convenendo senz'altro con la scelta di non operare tali limitazioni con interventi sulla domanda formativa, bensì sull'offerta, egli esprime il timore che tale scelta possa essere contraddetta nei fatti. Esiste infatti il rischio che, per ragioni tipicamente corporative, si possa rafforzare la rigidità dell'offerta (e quindi delle strutture e delle attrezzature universitarie), così che sia la domanda a doversi conformare all'offerta, anziché viceversa. Inoltre, vi è sempre il rischio che, involontariamente, i meccanismi individuati finiscano per agire proprio sulla domanda. Opportunamente quindi lo schema di regolamento prevede *standard* riferiti solo al breve periodo, nel quale l'offerta può essere considerata una variabile indipendente, dal momento che non è realistico pensare che le strutture universitarie possano subire significative modificazioni nel giro di pochi anni. Ciò nonostante, la previsione di stabilire fin d'ora una limitazione degli accessi per le facoltà di medicina e chirurgia e di architettura (per le quali sarà quindi la domanda a doversi necessariamente rapportare all'offerta) e la determinazione a livello nazionale da parte del Ministro del numero di posti disponibili e della loro ripartizione tra le università rappresentano altrettanti elementi di rischio. Pertanto, premesso che l'individuazione dei criteri per la limitazione degli accessi è condivisibile e che le perplessità nascono

dai rischi insiti nella loro applicazione, egli auspica che il Governo modifichi lo schema di regolamento in esame, nel senso di stabilire che siano i singoli atenei ad applicare autonomamente e responsabilmente i criteri elaborati a livello nazionale dal Ministro, decidendo in concreto se e quali corsi debbano avere un accesso limitato. Conseguentemente, suggerisce di sopprimere la parola «anche» al comma 3; di riformulare il comma 4, prevedendo una programmazione a livello locale della quale il Ministri tiri solo le somme; di sopprimere il riferimento di cui al comma 5 a modalità di espletamento delle prove di valutazione conclusive delle attività di orientamento da determinarsi con ordinanza ministeriale; di introdurre infine il principio che, laddove l'accesso è limitato, costituisca titolo di preferenza per l'iscrizione se non lo svolgimento di una prova aggiuntiva degli esami conclusivi del ciclo superiore di studi, per lo meno la valutazione complessiva in essi riportata.

Il senatore CAMPUS, dopo aver ringraziato il Governo per aver sottoposto alla valutazione del Parlamento lo schema di regolamento sugli accessi pur in assenza di una specifica disposizione legislativa in tal senso, giudica concettualmente inaccettabile l'idea di limitare l'accesso all'istruzione universitaria, nel presupposto che l'università è un luogo di cultura, non necessariamente connesso ai successivi sbocchi professionali. Peraltro, nella consapevolezza che un accesso incontrollato agli studi universitari può, a causa della limitatezza delle strutture a disposizione, rappresentare una lesione di fatto del diritto allo studio, dichiara di non criticare il Governo per la decisione di restringere contingentemente le possibilità di accesso. Lo schema di regolamento trasmesso, prosegue, è tuttavia fumoso e velleitario, prefigurando una sorta di normalizzazione «dall'alto» della programmazione universitaria. Ai fini della razionalizzazione, è invece prioritaria una corretta informazione, sia da parte delle università a livello locale che da parte dello Stato a livello centrale, sulle strutture a disposizione e sui possibili sbocchi professionali.

Passando ad una analisi dettagliata della documentazione trasmessa dal Governo, egli si sofferma anzitutto sul testo dell'accordo convenuto in materia di accessi ed orientamento agli studi universitari tra le rappresentanze partecipanti al cosiddetto «Tavolo quadrangolare» (associazioni studentesche, Conferenza dei rettori e sindacati confederali). Dopo aver espresso perplessità in ordine alla partecipazione al suddetto «Tavolo» dei sindacati confederali, che sembrerebbe espressione di intenti demagogici più che di una effettiva utilità ai fini del risultato, critica anzitutto la prefigurazione – tra le linee di riforma e di intervento strutturale per l'innovazione e l'organizzazione del sistema di istruzione superiore – di nuovi percorsi differenziati sulla base della frequenza alle lezioni. A suo giudizio non è infatti opportuno operare distinzioni che rischiano di influire anche sulla natura delle valutazioni finali e sul valore del diploma conseguito. Al contrario, dichiara di condividere l'obiettivo

di una riorganizzazione del sistema di orientamento formativo, che sicuramente rappresenta un elemento indispensabile ai fini della razionalizzazione della domanda formativa.

Il testo dell'accordo prevede poi – prosegue il senatore Campus – un'azione dei diversi soggetti pubblici che configuri un vero e proprio patto fra Stato e regioni, rappresentanze degli studenti e organizzazioni sindacali, Conferenza dei rettori e autorità accademiche. A tale proposito, egli lamenta che non sia stata previsto un ruolo specifico della conferenza dei presidi, che invece rappresenta un organo collegiale universitario di grande rilevanza ai fini della determinazione delle politiche dell'accesso agli studi universitari.

Dopo essersi soffermato sulle condizioni garantite agli studenti dal testo dell'accordo e sulle modalità da quest'ultimo previste per la programmazione ed organizzazione degli accessi da parte delle università, il senatore Campus rileva quindi criticamente la previsione che le attività di orientamento si concludano con una valutazione finale sull'attitudine dello studente a proseguire gli studi. Si richiama poi a quanto già detto nel corso del dibattito sul sistema delle preiscrizioni che, senz'altro gravoso per gli studenti, difficilmente potrebbe essere di qualche utilità ai fini della organizzazione delle strutture, quanto meno nel breve periodo.

Passando invece all'analisi puntuale dello schema di regolamento, egli ritiene che dell'articolo 3 dovrebbe essere mantenuto solo il comma 3, che opportunamente prevede una campagna informativa da parte delle università, delle regioni e degli enti locali. Particolarmente inaccettabile appare invece il successivo comma 4, che disciplina la possibilità di forme diversificate di frequenza degli studenti. Egli chiede inoltre chiarimenti al Governo sui motivi della scelta di limitare fin d'ora gli accessi alla facoltà di architettura, oltre che a quella di medicina e chirurgia, e si associa alle considerazioni relative alla poca chiarezza del testo, nonché alla richiesta del senatore Pera di sopprimere la parola «anche» dal comma 3 dell'articolo 5.

In conclusione, dopo aver ribadito di convenire per motivi contingenti sulla necessità di dover porre una limitazione agli accessi, a tutela del diritto allo studio, critica la carente tutela dell'autonomia universitaria da parte dello schema di regolamento in esame, l'insufficiente valorizzazione delle attività di informazione sulle possibilità di didattica e di conseguente sbocco professionale e la totale assenza di meccanismi di controllo dei servizi offerti e della effettiva utilizzazione delle risorse attribuite.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente OSSICINI ritiene inevitabile rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno accademico, il Governo non è in condizione di rimandare di molto l'emanazione definitiva del regolamento sugli accessi. Auspica pertanto che la Commissione possa conclu-

dere l'esame dell'atto in titolo nella seduta già convocata per domani; in caso contrario, il Governo sarebbe costretto ad emanare il provvedimento anche in assenza dell'orientamento della Commissione. Ai fini di una più serena valutazione dello schema di regolamento, egli ricorda peraltro che si tratta di un atto applicativo di disposizioni legislative varate dal Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

104ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2340) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 15 maggio scorso.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha dato conto del parere reso dalla Commissione Bilancio, si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore DIANA Lorenzo esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (in quanto sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3-*bis* del Governo), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.22. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.3-*bis*, 1.100 e 1.20-*bis*. Considerato il parere della Commissione bilancio invita i senatori a ritirare gli emendamenti 1.5 e 1.21.

Il sottosegretario BARGONE si conforma al parere del relatore.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Viene approvato l'emendamento 1.3-*bis*.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.3-*bis* deve considerarsi precluso l'emendamento

1.4. Il senatore BOSI dissente da tale interpretazione e ritiene che l'emendamento in questione potrebbe essere riformulato. Tuttavia, preso atto della posizione del Presidente, decide di ritirarlo riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in una diversa formulazione.

Il senatore VEDOVATO ritira quindi l'emendamento 1.5. Successivamente sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 con riserva di ripresentarli in Assemblea.

Il sottosegretario MATTIOLI invita quindi i presentatori degli emendamenti 1.16 e 1.17 a ritirarli in quanto il Governo sta approfondendo la questione al fine di trovare una adeguata soluzione. Preso atto di tale dichiarazione, il senatore PERUZZOTTI ritira tali emendamenti riservandosi di presentarli in Assemblea. Sono poi respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19. Il senatore LAURO ritira l'emendamento 1.20. Sono poi approvati gli emendamenti 1.100 e 1.20-*bis*.

Dopo che il senatore VEDOVATO ha ritirato l'emendamento 1.21, il senatore MEDURI interviene sull'emendamento 1.22 per raccomandare alla Commissione un voto favorevole, trattandosi di completare un'opera indispensabile (la caserma della Polizia di Stato di Reggio Calabria) già iniziata ed in relazione alla quale il Senato ha già approvato un ordine del giorno in un'altra occasione. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, il sottosegretario MATTIOLI invita il senatore MEDURI a ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea, perchè il Governo intende impegnarsi a verificare una diversa copertura finanziaria e quindi a dare in quella sede soluzione al problema.

Dopo che il senatore MEDURI ha dichiarato di voler mantenere l'emendamento, il presidente PETRUCCIOLI avverte che voterà a favore, trattandosi di una questione di grande delicatezza e tenuto conto che la Commissione Bilancio non ha espresso parere contrario. Il senatore FALOMI, considerato l'impegno assunto dal sottosegretario MATTIOLI, invita il presentatore a ritirare l'emendamento perchè è prevedibile che in Assemblea ci saranno le condizioni per approvarlo. In questa sede, altrimenti, il suo Gruppo dovrà astenersi. Si associa a tale posizione anche il senatore ERROI a nome del Gruppo del Partito Popolare, mentre il senatore VERALDI, in dissenso dal suo Gruppo, avverte che voterà a favore. Annunciano la loro astensione i senatori PERUZZOTTI e SARTO.

Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto, superando le astensioni i voti favorevoli.

Si passa alla votazione dell'articolo 1, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il senatore LORENZI voterà contro e stigmatizza il comportamento del Governo che, attraverso la norma contenuta nel comma 4, dà soluzione ad un problema delicato, quale quello degli interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì, ignorando il disegno di legge n. 545, di cui è primo firmatario.

Il senatore BORNACIN annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. Dissente da tale voto il senatore MEDURI, il quale giudica non soddisfacente la posizione espressa dal sottosegretario MATTIOLI sull'emendamento 1.22.

I senatori DE CAROLIS, FALOMI, ERROI e SARTO annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, precisando che il loro voto di astensione sull'emendamento 1.22 è finalizzato a dare comunque soluzione positiva in Assemblea alla questione posta da questo stesso emendamento.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TERRACINI e dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha rassicurato ulteriormente il senatore MEDURI sulla buona volontà di tutti i commissari di accogliere la sostanza dell'emendamento 1.22 in Assemblea, interviene nuovamente il sottosegretario MATTIOLI, che conferma il solenne impegno del Governo a verificare una idonea copertura dell'emendamento 1.22, che potrà pertanto essere più proficuamente esaminato in sede assembleare.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Con il parere favorevole del relatore ed in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio, viene approvato l'emendamento 2.0 (congiuntamente all'emendamento 2.1 dell'identico contenuto). Considerato il contenuto soppressivo dell'intero articolo degli emendamenti in questione il PRESIDENTE dichiara preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario BARGONE, sono poi respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2340 «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia»

premessi

che presso la 13ª Commissione permanente del Senato è in corso un'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano, in seguito ai noti ultimi eventi anche dolorosi verificatisi nei mesi scorsi;

che dalle audizioni è emersa una completa mancanza di coordinamento tra il centro e la periferia che continua a ritardare una strategia complessiva ed unica delle importanti problematiche connesse;

che gli onorevoli Ministri in indirizzo hanno dichiarato di voler predisporre un piano di interventi economico-finanziari per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

che è necessario intervenire per il disinquinamento dell'intero Golfo di Napoli;

che la rete fognaria di Napoli, con uno sviluppo di circa 100 chilometri, in buona parte risale ancora all'epoca borbonica; per la particolare conformazione orografica della città la rete si sviluppa su tre livelli:

1) la zona alta ad una quota superiore a metri 12,50 sul livello del mare, il cui «collettore alto» parte da Piazza Carlo III ed arriva a Piedigrotta dove prende la denominazione di emissario di Cuma;

2) la zona media ad una quota tra metri 4,50 e 12,50, il cui «collettore medio» parte da Piazza Garibaldi e giunge a Piedigrotta in apposita vasca dove le elettropompe sollevano le acque sversandole nell'emissario di Cuma;

3) la zona bassa ad una quota tra metri 2 e 4,50 è servita da due collettori, uno ad oriente e l'altro ad occidente: il collettore basso orientale che ha origine in Via Marina, arriva all'inizio di Via Brin e, presso Piazza Duca degli Abruzzi, sversa a mare le acque; il collettore basso occidentale è costituito da due rami che portano le acque luride in una vasca sottoposta al fabbricato dell'impianto di sollevamento ubicato nella villa comunale;

che nel progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli (PS3) era previsto il compresorio n. 2 relativo all'area Napoli-est;

che tale compresorio prevedeva la costruzione di un mega-impianto di depurazione nell'area di San Giovanni a Teduccio;

che la ex Cassa del Mezzogiorno prevedeva di costruire questo impianto per il trattamento di 7 metri cubi al secondo circa di portata nera e 35 metri cubi al secondo circa di portata di pioggia, con il compito di depurare i liquami provenienti dalla zona orientale di Napoli e dai comuni vesuviani di Portici, Ercolano e Torre del Greco;

che una volta costruito l'impianto di Napoli-est quest'ultimo avrebbe dovuto gradualmente sostituire il piccolo ed allora obsoleto impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio, costruito peraltro vicino alla costa ed in luogo densamente abitato (attualmente tale impianto è stato rammodernato dal commissariato straordinario del comune di Napoli con i fondi post-terremoto);

che la Casmez, nel 1990, ha trasferito parte dei collettori già costruiti e l'area dell'impianto di depurazione di Napoli-est alla regione Campania che ha avviato la costruzione dell'impianto ed il completamento di alcuni collettori;

che allo stato, per la fine del 1997, l'impianto di depurazione con l'emissario a mare e le condotte sottomarine verrà completato in una prima linea funzionale e funzionante;

che occorrerà nel seguito prevedere il completamento di una seconda linea ed il finanziamento per l'adeguamento alla nuova normativa europea n. 217/91;

che della rete dei collettori è già completato il collettore alto orientale per la raccolta dei liquami della zona orientale di Napoli, mentre il collettore basso orientale, in parte finanziato con i fondi europei «POP» e che in parte deve essere finanziato con nuovi fondi, deve essere ancora realizzato;

che nel progetto del collettore basso orientale è prevista anche una modifica funzionale del collettore medio orientale che consentirà la raccolta di tutti i liquami del centro di Napoli per inviarli all'impianto di depurazione di Napoli ovest-Cuma;

che il secondo collettore già realizzato è il collettore Vesuviano che parte dalla stazione di Bagno Nuovo in Portici per arrivare all'impianto di Napoli-est; era previsto inoltre l'allaccio di ulteriori tre tronchi di collettori in testa al predetto collettore Vesuviano:

Torre del Greco – primo lotto;

Torre del Greco – secondo lotto;

Napoli Sud collettore litoraneo Portici;

che il primo lavoro – Torre del Greco-primo lotto – serve la parte alta di Portici ed Ercolano ed è in corso di realizzazione da parte della regione Campania (finanziato con la prima annualità della legge n. 64 del 1986);

che il secondo lavoro – Torre del Greco-secondo lotto – (finanziato con la seconda annualità della legge n. 64 del 1986) si congiunge al primo lotto e serve Torre del Greco ed Ercolano (nel finanziamento era prevista anche la stazione di sollevamento del macello che solleva i liquami di Ercolano; li invia nel primo lotto di Torre del Greco);

che il terzo lavoro – collettore litoraneo Napoli-Sud – a servizio del comune di Portici, era in corso di esecuzione da parte della regione Campania; il comune di Portici e la sovrintendenza hanno tardato ad esprimere un parere e a concedere la relativa autorizzazione;

che l'impianto di depurazione di Cuma ha vissuto circostanze che ne hanno condizionato il funzionamento e ne hanno determinato un peggioramento d'impatto ambientale;

che a seguito dei fenomeni tellurici e del bradisismo che hanno interessato tutta la fascia flegrea si sono verificati dal 1984 al 1989 fenomeni conseguenziali di dissesto in alcuni punti del collettore borbonico che porta le acque fecali all'impianto di Cuma attraverso un percorso di 17 chilometri circa (si vedano le voragini verificatesi in occasione dei Mondiali di Italia '90 nel Parco San Paolo) e frane che hanno interessa-

to anche il collettore di Monte Ruscello; le sabbie che si sono accumulate, provenienti dal collettore borbonico che per effetto del bradisismo si è deformato, hanno invaso tutti i settori di trattamento ed hanno favorito la sedimentazione delle acque fecali più del necessario provocando maggiori immissioni di idrogeno solforato,

impegna il Governo

ad avviare le opere che sono necessarie per il disinquinamento delle acque del golfo di Napoli per l'enorme importanza che esso riveste a fini turistici con la realizzazione di impianti non ancora completati ovvero con la predisposizione di un adeguato progetto.

0/2340/1/8

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2340 sui finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia

impegna il Governo

ad emanare il regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

0/2340/2/8

LAURO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2340;
preso atto che l'articolo 2 destina ulteriori finanziamenti, sotto forma di mutui, agli interventi per le zone terremotate del Belice e dell'Irpinia,

tenuto conto che un'analogha disposizione è stata inserita nel testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 e definitivamente approvata dalle Camere il 21 maggio 1997;

ritenuta indispensabile la stesura di un piano preciso relativo alle necessità finanziarie occorrenti per il completamento della ricostruzione, sulla base di un resoconto dettagliato delle somme stanziare e delle opere realizzate;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, prima di procedere alla effettiva erogazione dei finanziamenti, una relazione dettagliata sulle somme autorizzate fino ad oggi e destinate alla ricostruzione delle zone terremotate del Belice e dell'Irpinia, nonché sui programmi effettivamente disposti e sullo stato di esecuzione dei lavori.

0/2340/3/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2340,

preso atto che l'articolo 1, comma 1, intende rendere attuativo l'accantonamento previsto alla tabella B della legge finanziaria 1997 relativamente al Ministero dei lavori pubblici, e precisamente alla voce n. 10, della rubrica 9, dei fondi speciali, di cui al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997;

tenuto conto che la disposizione è stata trasfusa nel decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 e definitivamente approvata dalle Camere il 21 maggio 1997;

considerato che la citata voce n. 10 prevede l'accantonamento di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 per la concessione di mutui relativi al completamento di due autostrade, quella della variante di Valico e quella della Torino-Savona, mentre l'articolo 19-bis del decreto-legge n. 67 del 1997, come del resto l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, permette di utilizzare l'intera cifra dell'accantonamento per la variante di Valico, non tenendo minimamente in considerazione l'urgenza per il completamento della messa a norma dell'autostrada Torino-Savona;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima finanziaria un apposito accantonamento per l'autostrada Torino-Savona, al fine di permettere il completamento dei lavori per la messa a norma dell'autostrada.

0/2340/4/8

LORENZI, CASTELLI, PERUZZOTTI, BRIGNONE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2340

preso atto che l'articolo 1, comma 6, prevede finanziamenti per consentire la realizzazione di ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

tenuto conto della necessità di un quadro normativo di riferimento preciso per poter risolvere appieno le problematiche che affliggono il territorio;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a realizzare un testo unico nel quale siano raccolte e coordinate le disposizioni legislative speciali per Venezia.

0/2340/5/8

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, BIANCO, LAGO, MANFROI, CECCATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2340;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, prevede finanziamenti per consentire la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000;

tenuto conto che risulta indispensabile intervenire tempestivamente con adeguati strumenti programmatici e finanziari per fronteggiare un prevedibile aumento del flusso di traffico proveniente dal nuovo aeroporto;

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti immediati, diretti a potenziare le infrastrutture viarie e ferroviarie di collegamento con l'aeroporto di Malpensa, adeguandole alle nuove esigenze provenienti dall'aumento del flusso di traffico, sia di passeggeri che di merci, che dovranno sopportare le zone limitrofe allo scalo aeroportuale.

0/2340/6/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sugli ordini del giorno 0/2340/1/8 e 0/2340/2/8 il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario BARGONE dichiara di poterli accogliere come raccomandazioni.

Preso atto di tale dichiarazione, il senatore LAURO non insiste per la votazione.

Per assenza dei presentatori, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli ordini del giorno 0/2340/3/8, 0/2340/4/8, 0/2340/5/8 e 0/2340/6/8.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, con le modifiche da essa accolte.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2340**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1

LAURO

Sopprimere il comma 1.

1.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il completamento e l'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada, è concesso un ulteriore contributo di lire 50 miliardi annui per il periodo 1997-2016.

1-bis. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 50 miliardi annui per il periodo 1997-2016».

1.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parole: "periodo 1997-1999" sono così sostituite: "periodo 1998-2017" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "quali rate ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997"».

1.3-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità e le modalità previste nell'art. 2, comma 87 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conseguenza della variante del tratto Aglio-Canova e del potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada A1, è concesso un ulteriore contributo di lire 10 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per la contestuale realizzazione degli accessi e delle penetrazioni a Firenze».

1.4

BOSI, BUCCIARELLI, CIONI, BESOSTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la realizzazione, il miglioramento e l'adeguamento di opere viarie e dei ponti di attraversamento del fiume Ticino, di collegamento con il progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS».

1.5

VEDOVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono autorizzati» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1997 e sono inoltre autorizzati», conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti «3 miliardi».

1.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si osservano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

1.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti emanati ai sensi del periodo precedente devono contenere l'indicazione specifica delle disposizioni cui si intende derogare e devono essere motivati».

1.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'avanzamento dei lavori e sulle spese sostenute».

1.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al porto di Siracusa, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali, di infrastrutture portuali e di riparazioni di banchine.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

1.12

CENTARO, LO CURZIO, LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al porto di Trapani, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali.

Per la stessa motivazione è assegnata la somma di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999 al porto di Marsala provincia di Trapani. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

1.13

D'ALÌ, LAURO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al porto di Molfetta è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali nonché per il completamento della costruzione della diga foranea. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.14

AZZOLLINI, LAURO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al porto di Napoli, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali, di infrastrutture portuali e di riparazione di banchine. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.15

LAURO, NOVI

Al comma 6, sostituire le parole: «per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici» *con le seguenti:* «per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

1.16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità riservate agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono utilizzate sia per gli interventi affidati in regime di concessione anteriormente al 1 giugno 1995, sia per gli interventi affidati successivamente alla predetta data ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di lavori pubblici».

1.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Università di Siracusa è assegnata la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.18

LAURO, CENTARO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Università di Bari è assegnata la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.19

LAURO, AZZOLLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Istituto Universitario Navale di Napoli è assegnata la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.20

LAURO

Al termine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: «A valere sulla autorizzazione di cui al precedente periodo il Ministro dei lavori pubblici può destinare un contributo non superiore a tre miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico. Per tali finalità il Ministero dei lavori pubblici promuove, con la regione Friuli Venezia-Giulia e con le Università locali, la sottoscrizione di un accordo di programma nell'ambito del quale è previsto il concorso tecnico-scientifico del dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali».

1.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno 1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998 e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

1.20-bis

IL GOVERNO

Al comma 8, le parole: «233 miliardi» e «285 miliardi» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «238 miliardi» e «286 miliardi».

1.21

VEDOVATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il completamento dei lavori di costruzione del complesso demaniale da adibire a caserma della Polizia di Stato in Santa Caterina (Reggio Calabria) è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi a valere sul capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1997».

1.22

MEDURI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.0

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

2.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

2.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

2.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «che possono acquistare le baracche lasciate libere per utilizzare le stesse a fini sociali e collettivi. Il prezzo di vendita verrà stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente».

2.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del D.L. 27/02/1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'art. 26 del D.P.R. 17/01/1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della Legge 27/04/1962, n. 231».

2.8BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 31 dicembre 1997, possono comunque essere utilizzate, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, le somme di cui all'art. 17, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

2.9BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'art. 18 della legge 7/3/1981 n. 64 sono rispettivamente elevate al 15%, 12% e 10% e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La suddetta disposizione è applicata, sull'intero ammontare, anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice».

2.10BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 4 comma dell'art. 18 della Legge 7/3/1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

“I collaudatori delle opere di cui al 1 comma, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'art. 7 della Legge 5/11/1971, n. 1086, sono nominati dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia”».

2.11 BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'art. 4-bis del D.L. 24/06/1978, n 299, convertito, con modificazioni dalla legge 04/08/1978, n 464, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli interventi di riparazione, di cui all'art. 2 – comma 2 – lettera c) del D.L. 28/02/1984, n 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/04/1987 n 80, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 – commi 1 e 2 – del D.L. 20/11/1987, n 474, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/01/1988 n 12.

I relativi oneri sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice”».

2.12 BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'art. 2 – comma 11 – del D.L. 05/10/1993, n 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/12/1993, n 493, è sostituito dal seguente:

“Le funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai Comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'art. 13 bis della medesima legge.

Sono altresì trasferite ai Comuni interessati le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice.

I relativi oneri faranno carico sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinati in sede di ripartizione».

2.13 BARRILE, CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, LO CURZIO, SCIVOLETTO, RAGNO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 4.

2.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «degli interventi su opere di edilizia demaniale, di culto e di interesse storico e artistico-monumentale, nonché».

2.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «e connesse opere di urbanizzazione» inserire le seguenti: «purchè sia accertata la loro effettiva dipendenza dall'evento sismico».

2.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

2.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede alla redazione di un piano relativo alle necessità finanziarie occorrenti per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate del Belice e dell'Irpinia, sulla base di un resoconto dettagliato dei programmi effettivamente disposti, delle somme stanziare e delle opere realizzate».

2.19 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

2.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente articolo:

«Art. 2-bis. 1. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai Comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'art. 13 bis della medesima legge.

Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice.

2. I relativi oneri faranno carico sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinate in sede di riparazione».

2.0.1

LAURIA, D'ALÌ SOLINA, LAURO

Aggiungere, dopo l'articolo 2 il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'art. 18 della legge 7/3/1981 n. 64 sono rispettivamente elevate al 15%, 12% e 10% e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La suddetta disposizione si applica sull'intero ammontare, anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice».

2. Il 4 comma dell'art. 18 della Legge 7/3/1981, n. 64, è sostituito dal seguente «I collaudatori delle opere di cui al 1 comma, nel numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'art. 7 della legge 5/11/1971, n. 1086, sono nominati dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia».

3. Entro il 31 dicembre 1997 possono comunque essere utilizzate, per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, le somme di cui all'art. 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

2.0.2

LAURIA, D'ALÌ SOLINA, LAURO

Aggiungere dopo l'articolo 2 il seguente:

«Art. 2-bis.

Per gli interventi di riparazione, di cui all'art. 2 – comma 2 – lettera c) del D.L. 28/02/1984, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 18/04/1987, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 – comma 1 e 2 – del D.L. 20/11/1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/01/1988 n. 12».

2.0.3

LAURIA, D'ALÌ, SOLINA, LAURO

Aggiungere, dopo l'articolo 2-bis il seguente:

«Art. 2-bis.

«Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del D.L. 27/02/1968, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28/03/1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'art. 26 del D.P.R. 17701/1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27/04/1962, n. 231».

2.0.4

LAURIA, D'ALÌ, SOLINA, LAURO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

102^a seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2584) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996*

(2585) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge relativo all'Assestamento e sul Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 il relatore PREDA, il quale fa rilevare, con riferimento all'A.S. 2585, che tale provvedimento provvede all'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997. Sottolinea al riguardo che, sulla base della impostazione normativa di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, anche per l'esercizio finanziario in corso, al disegno di legge di assestamento è assegnata la funzione di aggiornare le dotazioni dei capitoli non vincolati da specifiche disposizioni di legge: peraltro tale configurazione normativa si coniuga con difficoltà con l'esigenza di controllare gli andamenti indesiderati dei flussi di finanza pubblica. L'Esecutivo, ripetutamente, anche in passato, ha posto l'esigenza (anche presentando appositi disegni di legge) di pervenire ad una più incisiva configurazione del disegno di legge di assestamento, per realizzare interventi di carattere anticongiunturale e correttivi dei flussi di gestione del bilancio pubblico. Nel ricordare le modifiche introdotte, nell'ambito della configurazione e della struttura del bilancio, dalla re-

cente legge n. 94 del 1997 (di modifica della citata legge n. 468), il relatore precisa che il disegno di legge di assestamento risulta composto di due parti: da un lato quella relativa alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle dotazioni del bilancio in gestione (variazioni che formano oggetto della procedura di approvazione parlamentare) e, dall'altro, la registrazione delle variazioni di bilancio intervenute a seguito di atti amministrativi. Fornisce quindi alcune dettagliate informazioni in ordine al saldo netto da finanziarie che, al netto delle regolazioni debitorie e delle operazioni relative al fondo di ammortamento dei titoli di stato, passa da 91.457 miliardi a 99.576 miliardi, mentre l'avanzo primario di competenza passa a 93.429 miliardi. Dopo avere sinteticamente dato conto delle variazioni riportate nella Tabella n. 2 (relativa alle variazioni effetto atti amministrativi), il relatore sottolinea che i profili di competenza della Commissione riguardano le variazioni riferite alla Tabella 13, relativa al nuovo Ministero per le politiche agricole, osservando che sicuramente desta preoccupazione per il mondo agricolo la constatazione sull'ammontare, consistente, dei residui, dato sintomatico di una persistente incapacità della pubblica amministrazione di attivare i meccanismi di spesa e di gestione, fenomeno ancora più grave in un settore che versa, sotto certi aspetti, in difficoltà.

Passando a riferire sull'A.S. 2584, relativo al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, sottolinea che anche in tale caso va adottata analoga ottica, segnalando una tendenza complessivamente positiva relativa alla crescita del tasso di realizzazione delle spese finali, che ha raggiunto una percentuale dell'81,2 per cento (valore superiore a quello del 77, 5 per cento, registrato nel precedente esercizio finanziario). Rileva al riguardo che si tratta di dati non influenti sulle evoluzioni delle politiche agricole e anche sulla realizzazione di un chiaro e preciso disegno riformatore del sistema agro-alimentare nazionale, sottoposto negli ultimi tempi ad una forte accelerazione della pressione competitiva. Quanto emerge dalla Tabella 13, sui vari passaggi istituzionali intervenuti, se richiama l'attenzione del legislatore, non offre una compiuta soluzione a problemi legati alla possibilità di realizzare un definitivo assetto istituzionale per il Ministero, nonchè per le varie politiche di intervento (legge pluriennale di programmazione, RIBS, AIMA, il settore lattiero-caseario). Osserva conclusivamente che i due disegni di legge sull'Assestamento 1997 e sul Rendiconto 1996, sui quali preannuncia un parere favorevole, si possono inquadrare nelle linee di politica economica perseguite dal Governo e dalla maggioranza, di accelerare il passo verso il raggiungimento degli obiettivi di Maastricht, consentendo all'Italia di entrare, tra i primi, nell'Unione economica e monetaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

95ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Fabrizio ONIDA, presidente dell'ICE, accompagnato dal dottor Roberto LUONGO, e l'onorevole Gianfranco BORGHINI, presidente della GEPI, accompagnato dai dottori Massimo FACCIOLI, Aldo PALMIERI e Roberto VENTO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'audizione dei Presidenti della GEPI spa e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, con il seguito dell'audizione in titolo, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ricorda l'ordine del giorno 9.943.2 - da lui presentato e controfirmato dai rappresentanti di numerosi Gruppi parlamentari in sede di conversione del decreto-legge n. 321 del 1996 - in cui si subordinava l'imputazione al patrimonio netto della GEPI dei mutui previsti da alcuni provvedimenti legislativi al completamento di una circostanziata valutazione degli obiettivi e dell'attività della medesima. Il 10 luglio 1996, peraltro, l'Assemblea degli azionisti aveva già provveduto ad imputare i mutui stipulati ai sensi della legge n. 237 del 1993, spiazzando la posizione assunta dal Senato e dal Governo, favorevole ad un approfondimento conoscitivo dell'attività della GEPI, e senza informare neppure in seguito il Parlamento sulle nuove linee strategiche che la GEPI spa intendeva adottare. Mentre concorda con l'idea dell'istituzione di un'agenzia per attrarre gli investimenti esteri in Italia e con gli obiettivi ad essa sottesi, manifesta preoccupazione circa l'ipotesi che detto compito sia affidato alla GEPI e all'ICE, la cui natura e la cui struttura organizzativa potrebbero risultare inadatte.

Ricorda i fattori localizzativi richiamati dai rappresentanti di *Business International* e l'evidenziazione degli elementi strutturali negativi che caratterizzano l'Italia e che ne fanno l'ultimo paese nella graduatoria dei paesi industrialmente avanzati, chiedendosi, poi, come possa il personale dell'ICE all'estero svolgere le funzioni che si intendono attribuirgli. D'altra parte non gli sembra che la GEPI sia attrezzata per canalizzare verso l'Italia gli investimenti stranieri, avendo sempre svolto un'attività incentrata sugli investimenti nazionali e costituendo l'occupazione la sua finalità prioritaria. Dopo aver rilevato che il bilancio della GEPI appena chiuso fa emergere una perdita minore di quella dell'anno scorso, anche se ad essa dovrebbero aggiungersi i contributi statali, si augura che i due enti possano svolgere i nuovi compiti, anche se non può non rinnovare al riguardo i propri dubbi.

Il senatore MACONI rileva preliminarmente come il progetto emerso dall'audizione riguardo l'istituzione di una società per la promozione degli investimenti esteri in Italia sia sufficientemente chiaro, come pure siano state chiaramente evidenziate le priorità degli interventi. Meno definita appare invece l'individuazione degli strumenti: l'operare della GEPI e il convenzionamento della medesima con l'ICE per la rete estera può essere uno strumento efficace, a patto che si eviti la creazione di un nuovo «carrozone». Sottolineando le potenzialità di una struttura a rete e ricordando l'esperienza che si sta realizzando in provincia di Milano, ove è in atto il tentativo di costruire elementi di «territorializzazione» del mercato del lavoro, chiede come la prevista agenzia intenda rispettare le strutture già create a livello locale e le autonomie regionali.

Risponde agli intervenuti l'onorevole BORGHINI, soffermandosi innanzitutto sulla scelta – frutto di una ponderata valutazione – di non creare una struttura del tutto nuova per la promozione degli investimenti esteri. Ritenendo tale via troppo complicata, si è preferito optare per un approccio pragmatico che utilizza l'esperienza e l'attrezzatura della GEPI spa, costituendo una *Gepi International*, con una struttura snella e qualificata e con la possibilità di contribuire anche al rischio di impresa. Per non creare duplicazioni si è ritenuto di poter usufruire delle reti all'estero già esistenti attraverso apposite convenzioni con l'ICE, le Camere di commercio e le Ambasciate italiane. Quanto alle obiezioni che possono derivare dalla diversa natura dell'attività di promozione del commercio estero rispetto a quella di attrazione degli investimenti all'interno del paese, egli ritiene che gli uffici all'estero dell'ICE saranno dotati di personale ad alto livello di specializzazione da dedicare esclusivamente ai nuovi compiti.

Passa quindi a considerare il problema dei rapporti tra agenzia nazionale ed esperienze locali. Considerato che sul territorio sono già operative una serie di agenzie regionali – con caratteri, peraltro, fortemente differenziati – l'idea è di metterle in rete stipulando una convenzione con esse, riservandosi però nel contempo di attivarne la competizione, anche attraverso una valutazione delle offerte provenienti dal territorio. Nelle principali esperienze realizzate in altri paesi europei, del resto, le

agenzie nazionali per la promozione degli investimenti esteri nascono come derivazione di soggetti già operanti nel campo della promozione industriale. Anche l'offerta di pacchetti localizzativi complessivi costituisce una «carta vincente» già sperimentata all'estero – si riferisce in particolare al caso della Scozia e dell'Irlanda – e nell'ipotesi prospettata ci si muoverebbe in tale direzione; si tratta, insomma, di realizzare il cosiddetto «sportello unico», sperimentando e verificando l'offerta che si evidenzia sul territorio anche attraverso i patti territoriali ed i contratti d'area.

Interviene quindi il professor ONIDA che fornisce alcuni chiarimenti sul ruolo dell'ICE nel progetto di collaborazione con la GEPI. In particolare ricorda la consistenza della rete estera dell'ICE: si tratta di 81 uffici, nei quali sono impiegati 97 dipendenti di ruolo e circa 600 unità di personale locale; la DATAR, l'agenzia che si occupa della promozione degli investimenti francesi all'estero, dispone invece solo di 22 sedi all'estero. I compiti che dovrebbero spettare alla rete estera dell'ICE sono essenzialmente quelli di diffusione della documentazione sulle caratteristiche dei territori interessati e di organizzazione di incontri, che mettano in contatto gli investitori con i soggetti rappresentativi dei territori interessati.

Passando a considerare alcune caratteristiche degli investimenti delle multinazionali, si sofferma sulla dimensione del fenomeno, rilevando, in particolare, il peso crescente degli investimenti esteri rispetto al PIL mondiale (cresciuto negli ultimi anni dal 4 al 9 per cento) e rispetto al volume degli investimenti interni e a quello delle esportazioni. Quasi due terzi dell'intero commercio mondiale è riconducibile alle multinazionali, di cui metà definibile come commercio intragrappo. In questo contesto l'Italia, come paese di destinazione degli investimenti esteri, ha un ruolo rilevante anche se meno significativo di quello di altri paesi dell'Unione europea come la Francia e la Germania. Quanto al tema dei vantaggi ricavabili dalla attrazione di investimenti stranieri, rileva come siano state espresse dai componenti la Commissione opinioni diverse. A suo avviso il fenomeno degli investimenti all'estero è oramai da considerarsi una variabile di politica industriale endogena nella cultura di tutte le imprese, non solo delle grandi ma anche delle medie che, pur strettamente legate alla propria base territoriale, tendono sempre più a proiettare la propria presenza nei mercati di altri paesi. Ad avvantaggiarsi della creazione di nuova capacità produttiva derivante da questo fenomeno sono tutti i paesi interessati, non solo quelli verso cui si indirizza l'investimento; per lo più gli investimenti internazionali, infatti, non sono sostitutivi ma integrativi di capacità produttiva esistente. Conclusivamente, ritiene che il fenomeno degli investimenti all'estero non danneggi nè il paese che investe nè quello che tali investimenti riceve, ma piuttosto li avvantaggi entrambi.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

139ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il dottor Renato Caruso, direttore della sede regionale INPS del Friuli Venezia Giulia; il dottor Giuseppe Gentile, direttore della sede provinciale INPS di Trieste; il dottor Angelo Cinquegrani, direttore della sede provinciale INPS di Gorizia ed il dottor Italo Menna, direttore della sede provinciale INPS di Udine.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: audizione dei responsabili delle sedi provinciali di Gorizia, Trieste e Udine e della sede regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (R048 000, C11ª, 0002ª)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 giugno 1997.

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA informa che il procuratore generale presso la Corte dei conti ha comunicato, in risposta a uno specifico quesito rivoltagli dalla Presidenza della Commissione con lettera in data 26 marzo 1997, che attualmente presso le procure regionali della Corte dei Conti non risultano instaurati procedimenti di accertamento di danno erariale in relazione all'erogazione di fondi pensione dell'INPS a cittadini della ex Jugoslavia. Rivolge quindi un cordiale saluto agli intervenuti e dà la parola al dottor Caruso, direttore della sede regionale dell'INPS del Friuli-Venezia Giulia.

Il dottor CARUSO precisa preliminarmente che per molti aspetti l'intervento che si accinge a svolgere integra e conferma quanto già af-

fermato, nella precedente audizione, dal presidente e dal direttore generale dell'INPS. I responsabili delle sedi locali dell'Istituto sono comunque interessati a chiarire in primo luogo che le prestazioni sono liquidate in base a documentazioni originali. Per quel che riguarda le fattispecie in argomento, infatti, le sedi INPS non si avvalgono nè si sono mai avvalse di dichiarazioni sostitutive per quanto attiene all'effettuazione del servizio militare o per la rilevazione della contribuzione estera. In particolare, il servizio militare deve essere documentato tramite il rilascio del foglio matricolare da parte del distretto militare competente, mentre i periodi assicurativi devono essere attestati formalmente dalla istituzione estera, con il rilascio di apposito estratto contributivo, come previsto dalle convenzioni bilaterali. In assenza di tale documentazione, l'istituto non procede alla liquidazione delle prestazioni. È altresì da chiarire che, in attuazione della convenzione italo-jugoslava del 1957 e dello scambio di note del 5 febbraio 1959, sono state trasferite all'ente previdenziale jugoslavo tutte le posizioni assicurative delle persone divenute cittadini jugoslavi in seguito al trasferimento di territori già appartenuti all'Italia per effetto del Trattato di pace del 1947. Non hanno invece formato oggetto di trasferimento i periodi figurativi per servizio militare reso nelle forze armate italiane da persone abitanti nei territori ceduti divenute cittadini jugoslavi, in quanto considerati periodi di servizio reso da persone all'epoca cittadini italiani allo Stato italiano nella sua entità astratta e globale, avulsi, pertanto, sotto il profilo della validità e riconoscibilità, da qualsiasi riferimento ad un contesto territoriale nazionale.

Rispondendo ad un quesito del presidente SMURAGLIA, il dottor Caruso precisa quindi che i distretti militari rilasciano la relativa certificazione anche per i periodi di servizio equiparati al servizio militare quali, ad esempio, quelli prestati nel periodo 1943-45 presso le formazioni del Corpo volontari della libertà.

Il dottor GENTILE direttore della sede provinciale dell'INPS di Trieste, fa presente che per effetto del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 153 del 1969, il servizio militare prestato presso le Forze armate italiane e documentato dai distretti militari consente l'accredito di un numero di contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio prestato. Tali accrediti, cumulati ai periodi di lavoro svolti in Italia o documentati dall'istituto previdenziale del paese convenzionato, danno luogo ai trattamenti pensionistici in regime di convenzione internazionale, e il *pro rata* italiano viene integrato al trattamento minimo. Originariamente, per l'integrazione non era previsto che dovesse sussistere una base contributiva minima per attività lavorative effettuate in Italia e in base alla direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 novembre 1976 è stato reso possibile accreditare la contribuzione figurativa per servizio militare sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti nei paesi legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Tale direttiva, con il relativo atto di recepimento da parte dell'INPS, ha costituito la base operativa per la successiva erogazione dei trattamenti in una misura indubbiamente consistente. In proposito va chiari-

to che l'adozione di tali atti non diede immediatamente luogo a un numero elevato di richieste, data la difficoltà di far conoscere la normativa ai soggetti interessati, residenti per lo più in piccoli centri, spesso in zone di montagna. Tuttavia gli enti di patronato, nell'esercizio della loro attività istituzionale, si sono adoperati affinché le disposizioni in discussione venissero a conoscenza dei residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia che avevano svolto in Italia il servizio militare. Per tali motivi, le domande sono via via aumentate in modo graduale nel tempo.

Le sedi regionali e la sede provinciale di Trieste dell'INPS – prosegue il dottor Gentile – hanno tempestivamente portato a conoscenza di parlamentari e di consiglieri regionali il problema di prestazioni erogate in numero e misura non irrilevanti a fronte di periodi contributivi irrilevanti. Con un apposito disegno di legge di iniziativa parlamentare si tentò già nel 1989 di addivenire ad una modifica normativa prevedendo il requisito di una base contributiva nell'assicurazione italiana di almeno cinque anni per l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo. Dopo varie vicissitudini, tale disposizione venne introdotta, da un ramo del Parlamento, con l'approvazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria del 1990, ma la stesura definitiva della norma comportò un ridimensionamento a un anno del citato requisito, a seguito di un diverso orientamento assunto dall'altro ramo del Parlamento. Come è noto, la questione ha poi trovato una definizione con la legge n. 724 del 1994, che ha portato a dieci anni il periodo contributivo utile in Italia per fruire dell'integrazione al trattamento minimo, ma non si può non rilevare che i danni prodotti dalla precedente normativa erano ormai in larga misura irreversibili. Si tratta di un fenomeno che, nel complesso, è ormai in via di estinzione e il disagio e l'allarme sociale da esso determinato in passato, soprattutto nei territori di confine – anche per il fatto che tra i percettori dei trattamenti risultavano persone responsabili di crimini di guerra che solo recentemente si è cercato di individuare e far decadere dal diritto alle prestazioni con un disegno di legge del Governo che, purtroppo, deve ancora iniziare il suo *iter* presso la Camera dei deputati – sono andati via via scemando. Permane il problema dei trattamenti di reversibilità, aggravato dalla pronuncia con cui la Corte costituzionale ha stabilito il principio della commisurazione della pensione di reversibilità all'importo in pagamento al dante causa. In generale, comunque, nessuno ha mai eccepito formalmente sulla regolarità degli atti posti in essere in base alla normativa testè richiamata e, per quanto concerne l'affermazione, del tutto priva di fondamento, per la quale sarebbero stati erogati i trattamenti in base a dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, va precisato che a tali dichiarazioni si è fatto ricorso in tutt'altra vicenda, verso la metà degli anni sessanta, per sanare le situazioni contributive dei residenti nei territori ceduti all'Italia dopo la prima guerra mondiale che, per effetto della diversa modalità di estensione delle assicurazioni sociali, non risultavano coperti per il periodo compreso tra il 1920 e il 1926. Si tratta, come si può ben comprendere, di un caso del tutto diverso da quello oggetto dell'indagine conoscitiva in corso.

Dopo che il dottor MENNA direttore della sede provinciale dell'INPS di Udine ha ribadito che per la documentazione del servizio militare effettuato sono stati utilizzati solo documenti ufficiali rilasciati dai distretti militari, il senatore MULAS osserva che, considerata anche la possibilità che qualche criminale di guerra possa fruire di trattamenti pensionistici erogati dall'INPS, sarebbe necessario intensificare il controllo sulle pensioni erogate in regime di convenzione internazionale.

Il dottor GENTILE precisa che i procedimenti per l'erogazione dei trattamenti sono, dal punto di vista amministrativo, piuttosto semplici, dato che la documentazione richiesta, come già precisato dal dottor Caruso, presenta caratteristiche tali da rendere estremamente difficile la possibilità di dichiarazioni false. I pochi casi di manipolazione delle firme sono peraltro stati denunciati alla magistratura. Dopo l'apparizione di articoli di stampa che denunciavano alcuni casi irregolari, l'INPS ha inoltre disposto un accertamento a campione per circa ottocento pratiche, dal quale non è emersa alcuna irregolarità. Rispondendo a un quesito del senatore MANZI, il dottor Gentile precisa che la magistratura delle province di confine non ha rilevato abusi per quel che concerne l'erogazione delle pensioni in regime di convenzione con la Jugoslavia. Tale circostanza viene confermata dai dottori MENNA, CINQUEGRANI e CARUSO.

Il senatore MANFROI chiede chiarimenti sulle modalità di certificazione dei periodi di servizio militare e dei periodi assicurativi per attività svolte all'estero. A tale proposito, gli risulta che i periodi lavorativi documentati dall'Istituto previdenziale jugoslavo siano stati ampliati, nella misura di diciotto mesi per anno solare. Chiede altresì di sapere se tali periodi diano diritto all'erogazione di un'altra pensione nei territori della ex Jugoslavia. Come è noto, si è posto il problema di interpretare correttamente l'espressione «*personnes qui ont habité*» contenuta nello scambio di note del 1959: chiede a tale proposito se sia possibile che le pensioni dell'INPS siano erogate anche a persone che non hanno mai avuto la cittadinanza italiana. Chiede infine se siano presi in considerazione, per l'integrazione al trattamento minimo, i limiti di reddito previsti dalla legislazione italiana.

Il dottor CARUSO ribadisce che per la certificazione dei periodi di servizio militare vengono presi in considerazione solo i documenti rilasciati dai distretti militari. Per quel che riguarda i periodi certificati da istituti previdenziali esteri, va tenuto presente che l'INPS eroga la quota di pensione in base alla contribuzione versata in Italia e nessun accredito in eccedenza rispetto ai periodi di lavoro effettivamente svolti è stato attribuito in base alle certificazioni provenienti dall'estero.

Il dottor GENTILE, dopo aver ricordato che le istituzioni previdenziali jugoslave valutavano in misura eccedente l'anno i soli periodi di servizio militare o di lavoro usurante, precisa che fino al 31 dicembre del 1991 l'INPS, in applicazione della legislazione vigente all'epoca,

non ha considerato il reddito percepito all'estero ai fini dell'integrazione al trattamento minimo; successivamente, a seguito delle modifiche introdotte nella normativa previdenziale, i dati reddituali degli interessati vengono verificati ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'integrazione.

Il dottor CINQUEGRANI, direttore della sede provinciale dell'INPS di Gorizia, riferendosi al quesito posto dal senatore Manfroi, precisa che il regime delle convenzioni internazionali in materia previdenziale prevede l'erogazione di una sola pensione, pagata unitariamente, secondo il sistema del *pro rata*, dagli enti previdenziali dei paesi convenzionati. Pertanto, anche per quel che riguarda la vicenda oggetto dell'indagine conoscitiva, va chiarito che gli interessati percepiscono un'unica pensione calcolata in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi in Italia e in Jugoslavia.

Il dottor CARUSO precisa che l'interpretazione delle parole contenute nello scambio di note del 1959, adottata dall'Istituto sulla base degli atti preparatori, ha riguardo alla residenza e alla prestazione di attività lavorativa con il connesso diritto all'assicurazione sociale. Il servizio militare, invece, è preso in considerazione solo in quanto prestato presso le Forze armate dello Stato italiano. Si tratta peraltro di una interpretazione adottata anche dagli altri enti previdenziali e assicurativi italiani.

Il senatore MULAS chiede di conoscere il numero delle persone responsabili di crimini di guerra che fruiscono di pensioni erogate dall'INPS.

Il PRESIDENTE sottolinea che le domande rivolte agli intervenuti dovrebbero avere riguardo al loro ambito di competenza, dato che l'esistenza di procedimenti penali a carico di singoli pensionati potrebbe non essere noto all'Istituto previdenziale.

Dopo che il dottor CARUSO ha precisato che effettivamente le sedi territoriali dell'INPS non hanno diretta e istituzionale cognizione dei procedimenti penali a carico dei percettori dei trattamenti, il senatore MULAS chiede che siano indicati gli enti di patronato che si sono adoperati per diffondere la conoscenza delle normative previdenziali nei territori già appartenuti all'Italia e trasferiti alla Jugoslavia.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Mulas che la domanda da lui posta si riferisce ad elementi informativi che esulano dalla competenza dell'Istituto previdenziale.

Il dottor CARUSO precisa che i patronati hanno agito nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e, per quel che gli risulta, tutti gli istituti hanno operato nel senso indicato dal senatore Mulas. Peraltro,

l'INPS riceve le domande senza essere tenuta a sapere se queste sono state o meno raccolte e istruite dagli istituti di patronato.

Al senatore MULAS, che chiede chiarimenti sulla documentazione giustificativa per l'ottenimento dei trattamenti pensionistici di reversibilità, risponde quindi il dottor GENTILE, precisando che per l'ottenimento di tali trattamenti è sufficiente la presenza dei certificati di morte del coniuge e del certificato di matrimonio.

Il senatore MANZI rileva che dall'andamento dell'indagine emerge l'assenza degli elementi di fatto che i presentatori dei documenti finalizzati alla promozione di una inchiesta parlamentare avevano più volte richiamato, relativamente all'esistenza di irregolarità e favoritismi nell'attribuzione dei trattamenti pensionistici a cittadini della ex Jugoslavia. A suo avviso, occorre pertanto evitare di rivolgere agli intervenuti domande che rischiano di apparire pretestuose.

Il senatore MANFROI chiede chiarimenti sulla corresponsione dei trattamenti a cittadini della ex Jugoslavia che hanno prestato il solo servizio militare in Italia, senza poter vantare ulteriori periodi assicurativi.

Il dottor CARUSO ricorda che con la citata circolare ministeriale del novembre 1976 è stata estesa agli accordi bilaterali con Stati al di fuori della Comunità europea la normativa di cui al Regolamento Cee n. 1408 del 1971, e pertanto è stato disposto l'accreditamento della contribuzione figurativa per servizio militare sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti nei paesi legati all'Italia da accordi in materia previdenziale.

Dopo che il dottor MENNA ha dato lettura delle parti della circolare citata dal dottor Caruso e relative al quesito posto dal senatore Manfroi, il dottor GENTILE, rispondendo ad un quesito postogli dal senatore MULAS circa la durata minima del periodo di servizio militare richiesta per l'accesso ai trattamenti, precisa che per effetto della normativa da ultimo richiamata dal dottor Caruso sono state costituite posizioni assicurative in Italia basate sull'effettuazione del solo servizio militare, anche per una sola settimana, e conseguentemente la convenzione italo-jugoslava è stata applicata anche in questi casi nel senso di totalizzare contributi italiani e jugoslavi ai fini del conseguimento del diritto al *pro rata* italiano.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

indi del Vice Presidente

MONTELEONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2540) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Dopo un breve intervento del presidente CARELLA il quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore MONTELEONE, fa presente che il suo scambio di note critiche con l'assessore alla sanità della Regione Puglia – reso nota da un'agenzia di stampa dello scorso 7 luglio – lo riguarda solo in quanto parlamentare pugliese, e non come Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Dopo che il presidente CARELLA ha dato lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a, si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati al disegno di legge in esame e riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore CAMERINI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

esaminato il disegno di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997 n. 171 recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

premessò

che al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si stabilisce che i commissari straordinari siano individuati tra personalità di comprovata esperienza scientifica o amministrativa;

considerato

che in questi istituti le competenze scientifiche sono ampiamente rappresentate sia dal direttore scientifico, che assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'istituto, che dal Comitato Tecnico che esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica e che presso il Ministero della Sanità è costituita una commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

considerato altresì

che questi istituti perseguono sì finalità di ricerca ma forniscono pure prestazioni di ricovero e cura e che sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e che è in corso un processo di aziendalizzazione degli istituti stessi, processo che richiede specifiche competenze amministrative e gestionali;

impegna il Governo

a privilegiare nelle nomine dei commissari straordinari le competenze gestionali e amministrative rispetto a quelle strettamente scientifiche».

0.2540.1.12 CAMERINI, PARDINI, DANIELE GALDI, BERNASCONI, DI ORIO

La senatrice Carla CASTELLANI dà per illustrato il seguente ordine del giorno, al quale il senatore RONCONI dichiara di voler apporre anche la propria firma:

«Il Senato

premessò che:

in 12^a Commissione, chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge n. 2540 di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono stati presentati emendamenti volti alla modifica delle disposizioni concernenti la gestione degli IRCCS,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti volti alla rielaborazione del suddetto testo in relazione alla individuazione e alla revoca dei Commissari straordinari previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in relazione alla revoca dei Commissari straordinari e dei vice Commissari da parte del Ministro della sanità fatto salvo l'accertamento di gravi e provati inadempimenti, nonché della cessazione degli incarichi che dovrà avvenire all'atto dell'entrata in vigore della normativa di riordino degli IRCCS».

0.2540.2.12

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Il relatore MIGNONE ed il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprimono entrambi parere favorevole all'ordine del giorno n. 1; mentre il parere è per entrambi contrario sull'ordine del giorno n. 2 presentato dai senatori Monteleone e Carla Castellani.

Posti separatamente in votazione, la Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 1, e respinge l'ordine del giorno n. 2.

Stante l'assenza del proponente, il senatore Baldassare LAURIA fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6, dandoli per illustrati.

La senatrice Carla CASTELLANI dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, ai quali il senatore Baldassare Lauria dichiara di voler apporre anche la propria firma.

Il relatore MIGNONE ed il sottosegretario VISERTA COSTANTINI esprimono rispettivamente parere contrario su tutti gli emendamenti presentati che, posti separatamente in votazione, risultano poi respinti dalla Commissione.

Il senatore RONCONI dichiara il proprio voto contrario sul disegno di legge in esame che richiede modifiche rilevanti, peraltro evidenziate anche in sede di discussione generale. In particolare anche esponenti della maggioranza avevano riconosciuto la necessità di modificare la norma concernente i vice commissari, sottolineando la necessità che la loro preparazione non fosse esclusivamente di carattere scientifico. Tuttavia questo rilievo non si è poi tradotto in una modifica del testo a causa, evidentemente, della contrarietà del Governo a proposte emendative, che avrebbero migliorato la normativa. A suo giudizio, il grave problema degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico rimane così irrisolto.

Il senatore DI ORIO a nome della Sinistra Democratica dichiara il voto favorevole al provvedimento in esame. Egli rileva peraltro, rispondendo all'obiezione del senatore Ronconi, che la necessità, rilevata in sede di discussione generale, che le nomine dei commissari straordinari privilegino le competenze gestionali amministrative rispetto a quelle strettamente scientifiche, è stata ben sottolineata nell'ordine del giorno n. 1 testè accolto dalla Commissione.

Il senatore MANARA dichiara il voto contrario del gruppo della Lega Nord sul disegno di legge in esame, ribadendo peraltro la netta contrarietà all'istituto del commissariamento, che in questa occasione si riduce ad una specie di «cambio della guardia», in quanto il Governo non ha voluto prendere in considerazione l'unica ipotesi possibile di differimento dei termini.

Il senatore MONTELEONE, si dichiara contrario al disegno di legge in esame rilevando che la facoltà attribuita al Governo di rimozione dei commissari, così come prevista dal comma 2 dell'articolo 1, non è limitata da alcuna garanzia per i commissari e pertanto costituisce uno strumento di pressione politica che non può essere giustificato. Egli peraltro si rammarica per il fatto che la Commissione non abbia accolto l'ordine del giorno n. 2, rinunciando in tal modo ad un'occasione di miglioramento della normativa in esame.

Il senatore LAVAGNINI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che il disegno di legge in esame costituisce un atto dovuto, in considerazione del fatto che la legge non ammetteva ulteriori proroghe del termine di scadenza al 30 giugno 1997 degli organi straordinari degli istituti. Egli auspica comunque che tutte le forze politiche presenti in Parlamento riescano a definire in tempi brevi la normativa di riordino degli istituti, da lungo tempo attesa. Rispetto al testo originariamente proposto dal Governo, egli rileva, è stato introdotto dalla Camera dei deputati la possibilità che siano nominati uno o più vice commissari in relazione alle dimensioni dei singoli IRCCS e pertanto auspica la definitiva conversione in legge del decreto in esame.

Il senatore Baldassare LAURIA, pur riconoscendo l'urgenza del provvedimento, dichiara il proprio voto contrario, sottolineando a sua volta la necessità che le forze politiche varino al più presto la normativa di riassetto degli istituti.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Mignone a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere di poter riferire oralmente.

(65) NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il relatore DI ORIO ricorda che in data 10 ottobre 1996 il comitato ristretto aveva presentato alla Commissione un testo unificato che prefigurava un nuovo sistema di organizzazione dei prelievi e dei trapianti di

organi articolato su tre livelli, quello del Centro nazionale trapianti, quello dei centri locali e quello dei centri regionali o interregionali. La Commissione aveva richiesto il trasferimento alla sede deliberante del suddetto testo e su tale proposta la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si era espressa in senso favorevole, ferma restando la necessità di esperire le condizioni regolamentari per consentire al Presidente del Senato di disporre il trasferimento di sede.

Il testo esaminato dalla Commissione trovava uno dei suoi punti maggiormente qualificanti nell'articolo 3, che poneva a carico delle regioni l'obbligo di potenziare i dipartimenti di emergenza e i centri di rianimazione. L'onere complessivo del provvedimento, che era per la quasi totalità determinato proprio dal suddetto articolo, era stato quantificato in lire 200 miliardi per il primo anno di applicazione della legge e 100 miliardi per i due anni successivi, e ne era stata indicata la copertura in una corrispondente riduzione del Fondo sanitario nazionale. Già prima che il disegno di legge andasse all'esame della Commissione bilancio per il prescritto parere, però, interveniva, a seguito della presentazione dei documenti finanziari relativi al 1997, una modifica della struttura del bilancio che impediva di operare in riduzione del Fondo sanitario nazionale. Nella fase di presentazione degli emendamenti al testo proposto dal comitato ristretto, preso atto dell'inesistenza nel bilancio per il 1997 di fondi globali riservati alla copertura degli oneri di nuove leggi approvate in materia sanitaria, si è operato nel senso di ridurre a 10 miliardi annui la quantificazione dell'onere – riferita essenzialmente alle spese per la costituzione dei centri regionali e interregionali dei trapianti, per l'attività di informazione e per la concessione di borse di studio – e di precisare che per la creazione e il rafforzamento dei dipartimenti di urgenza e dei centri di rianimazione le regioni avrebbero dovuto provvedere nell'ambito dei programmi di ristrutturazione della rete ospedaliera e, per quanto concerneva le relative infrastrutture edilizie e dotazioni tecnologiche, conferendo ai suddetti potenziamenti un ruolo prioritario fra gli interventi realizzabili con i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Il testo e gli emendamenti sono quindi stati sottoposti per il parere alla Commissione bilancio, che però, in data 20 maggio 1997, ha espresso un parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle suddette modalità di copertura indicate per il finanziamento dei dipartimenti di urgenza e delle strutture di rianimazione. La Commissione bilancio ha infatti ritenuto che – dal momento che la riallocazione delle risorse recuperate con la ristrutturazione della rete ospedaliera e l'utilizzazione dei finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono rimesse alla programmazione regionale – l'imposizione alle regioni di un obbligo come quello recato dall'articolo 3 non poteva prescindere, pena la violazione dell'autonomia regionale, dal reperimento di specifiche risorse per il finanziamento del relativo onere. La Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento che riservava la direzione dei centri regionali o interregionali per i trapianti a medici del Servizio sanitario nazionale con particolare esperienza nel campo che

avessero la qualifica di dirigente di secondo grado, ritenendo che in tal modo si creassero nuovi posti di dirigente senza idonea copertura finanziaria.

Poichè il parere contrario della 5^a Commissione rendeva impossibile l'approvazione in sede deliberante delle suindicate norme e rappresentava anche un ostacolo alla loro approvazione in Assemblea, la Commissione ha deliberato di rinviare il testo in comitato ristretto. Il comitato ha concluso i suoi lavori elaborando un nuovo testo che, in conformità alle indicazioni della Commissione bilancio, riformula le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 secondo modalità più attente alle esigenze dell'autonomia regionale, mentre all'articolo 12 si afferma che il coordinatore regionale o interregionale debba essere un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale con particolare esperienza nel settore. Con l'occasione, sono state apportate al testo anche alcune modifiche di coordinamento formale nonchè talune ulteriori modifiche che, nel corso della discussione generale in Commissione igiene e sanità e sulla base degli emendamenti presentati, sembravano incontrare il favore della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di rinnovare triennialmente l'autorizzazione all'effettuazione dei trapianti di cui all'articolo 7.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 11 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto, testè illustrato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale, risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore Baldassare LAURIA osserva che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto rispettare la normativa comunitaria relativa alla formazione specifica in medicina generale. Invece, la disarmonia delle norme contenute negli ultimi accordi collettivi dei medici di base, nonchè la diversa attivazione temporale dei corsi di specializzazione da parte delle regioni, ha determinato una situazione di sostanziale disparità di trattamento fra i soggetti interessati, creando una categoria di medici che hanno i titoli previsti dalla normativa comunitaria ed una di coloro che invece non hanno avuto la possibilità di ultimare lo specifico corso. Questi ultimi risulterebbero penalizzati, ove venissero ammessi a partecipare alle sole graduatorie per l'anno 1998. Esprime quindi l'avviso che il provvedimento in esame contraddica sia il necessario coordinamento fra la disciplina italiana e la normativa comunitaria, non rispet-

tando in tal modo il principio più volte ribadito dell'aggiornamento continuo del medico, sia l'esigenza di eguale trattamento dei soggetti interessati.

La senatrice Carla CASTELLANI osserva che il disegno di legge in esame è scaturito dall'esigenza di provvedere a talune problematiche urgenti, ma proprio questa sua caratteristica ha generato una normativa non chiara, foriera di contenziosi. Infatti, non solo le regioni hanno disatteso un preciso adempimento relativo all'attivazione dei corsi di specializzazione (come previsto dalla normativa comunitaria), ma per di più anche lo Stato non ha impedito che si verificassero le rilevate situazioni di disparità di trattamento. A suo avviso la medicina di base ha bisogno di una incisiva riorganizzazione legislativa, in sintonia con gli obiettivi e le finalità del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, dovrà essere anche affrontato il problema del rilevante livello di disoccupazione di giovani medici che non può essere risolto con provvedimenti contingenti, ma solo attraverso una valida programmazione che prefiguri anche una contrazione delle iscrizioni alla facoltà di medicina e chirurgia con riassorbimento dei medici in esubero, destinandoli ad impieghi in linea con la professionalità delineata dalla normativa comunitaria.

Il senatore LAVAGNINI sottolinea che il disegno di legge in esame opportunamente tende a dare una soluzione al problema dell'attribuzione degli incarichi di medicina generale che da lungo tempo è all'attenzione del Parlamento. La normativa in oggetto ha carattere indubbiamente transitorio, finalizzata a consentire l'ingresso alle graduatorie anche a coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione in ritardo, a causa della inadempienza degli organi regionali. Tuttavia sarà necessario pervenire quanto prima ad un assetto definitivo della materia in attuazione della normativa comunitaria eliminando discrasie e contraddittorietà. Auspica quindi che il provvedimento possa essere varato definitivamente senza ulteriori modifiche.

Il senatore DE ANNA rileva che il grave problema della disoccupazione e della sottoccupazione dei giovani medici è affrontato in maniera parziale e contraddittoria con il disegno di legge in esame. È pertanto necessario emendare il provvedimento prefigurando già da ora una norma che dia delle risposte valide mediante l'attribuzione di incarichi professionalmente qualificati ai giovani medici.

Il presidente CARELLA dichiara quindi chiusa la discussione di carattere generale.

In sede di replica, il relatore BRUNI, dopo aver ricordato le finalità e l'iter del disegno di legge in esame, osserva che l'articolato necessita di talune modifiche per quelle parti che potrebbero creare delle difficoltà alle regioni che non hanno attivato i corsi nei tempi richiesti, e che potrebbero quindi innescare numerosi contenziosi, avanzati da coloro che si sentono lesi dal mancato inserimento nelle graduatorie o dal man-

cato riconoscimento dei titoli. In particolare egli esprime vive perplessità in ordine alla disposizione di cui al secondo periodo del comma 1, che potrebbe determinare gravi problemi applicativi e della quale sarebbe per lo meno necessario ridurre la portata nel senso di evitare che vengano modificate quelle graduatorie regionali per l'anno 1997 che sono già state pubblicate.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, dopo aver osservato che il problema della disoccupazione di giovani medici, quantunque grave ed avvertito da tutti, non può certamente trovare una idonea soluzione in questo contesto, fa presente che il disegno di legge in esame è stato approvato a larghissima maggioranza presso la Camera dei deputati (ad eccezione del gruppo della Lega Nord che si è astenuto), dimostrando in tal modo l'impegno di tutte le forze politiche a corrispondere a legittime aspettative dei medici specializzandi. Va peraltro sottolineato che la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale costituisce esclusiva competenza dell'Accordo collettivo fra le parti interessate e pertanto non è opportuno che il Parlamento introduca norme che vi interferiscano in modo autoritativo. L'iniziativa del Governo è però scaturita dalla necessità di risolvere il problema dello sfasamento temporale fra le convenzioni e del riconoscimento dei titoli necessari per l'inserimento nelle graduatorie da parte dei medici specializzandi. Il comma 2 dell'articolo 1 recepisce quindi le legittime aspettative di coloro che hanno conseguito l'attestato di formazione in ritardo rispetto ai termini previsti dal bando di concorso, a causa dell'inadempienza di talune regioni. Il successivo comma 3 è stato introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di garantire la copertura delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Ella osserva infine che nelle more dell'approvazione del presente disegno di legge, alcune regioni hanno comunque formato le graduatorie, creando sconcerto e incertezza giuridica: a tale proposito è stata ipotizzata la possibilità di azzerare tutti i titoli, anche quelli previsti dalla precedente convenzione. Tuttavia, soltanto in sede di elaborazione dell'accordo collettivo, sarà possibile eliminare gli eventuali trattamenti diseguali sul territorio nazionale.

Il presidente MONTELEONE fissa a martedì 15 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2540**al testo del decreto-legge**

Al comma 1, dopo le parole: «organi ordinari di amministrazione», inserire le seguenti: «sentito preventivamente il parere delle regioni interessate».

1.1

TOMASSINI

Al comma 1 dopo le parole: «nel settore pubblico o privato», inserire le seguenti: «e garantiti da una Commissione tecnico-scientifica composta dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità e da un direttore generale del Ministero delle finanze e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica».

1.2

TOMASSINI

Al comma 1 dopo le parole: «nel settore pubblico o privato», inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta».

1.3

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 1 sostituire le parole: «possono, altresì, essere nominati uno o più vice commissari» con le seguenti: «può, altresì, essere nominato un vice commissario».

1.4

TOMASSINI

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I commissari non possono aver superato il sessantesimo anno di età».

1.5

TOMASSINI

Al comma 2 dopo le parole: «sono revocabili» inserire le seguenti: «per giusta causa».

1.6

TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «revocabili dal Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «,previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta,».

1.7

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2 sostituire le parole: «in qualunque momento» con le seguenti: «per gravi e provati inadempimenti».

1.8

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'insediamento degli organi ordinari» con le seguenti: «dell'entrata in vigore della normativa di riordino degli IRCCS».

1.9

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2 sostituire la parola: «, che» con le seguenti: «. Gli organi ordinari».

1.10

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

**Testo proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 65 e 238:
«Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di
organi e tessuti da cadavere»**

TITOLO I

PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DEI TRAPIANTI D'ORGANO

Art. 1.

(Azione programmata per i trapianti)

1. Il coordinamento e l'effettuazione dei trapianti d'organo sono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Tutte le fasi che portano alla esecuzione dei trapianti debbono rispondere al criterio della trasparenza e delle pari opportunità, con criteri di accesso preferenziali determinati unicamente da parametri clinici. In merito il Ministro della sanità emana atti d'indirizzo, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Centro nazionale dei trapianti.

2. Le attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti di tutto il territorio nazionale fanno capo a tre livelli: a) nazionale; b) regionale o interregionale; c) locale.

3. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è costituito il Centro nazionale per i trapianti (CNT) i cui compiti sono stabiliti nel successivo articolo 9.

4. Svolge attività di consulenza del Centro una Consulta composta dal Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità o un suo delegato, dal Direttore del Centro nazionale per i trapianti, dal direttore generale del Dipartimento del Ministero della sanità competente in materia di trapianti, da tre esperti di alta qualificazione scientifica designati dal Ministro sanità, da tre rappresentanti dei centri di riferimento di cui ai successivi commi 5 e 6 e da due esperti rappresentativi delle Associazioni che operano nel settore dei trapianti e delle donazioni.

5. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano già provveduto, sono tenute ad istituire un Centro regionale (CRT) o interregionale (CIRT) di riferimento, in proprio o in associazione con altre regioni. All'interno di ogni singola area tutte le strutture che operano nelle attività di prelievo e trapianto devono fare capo ad un unico centro.

6. La costituzione dei Centri regionali o interregionali di riferimento è correlata al bacino di utenza, alle necessità di vasta area per la allocazione degli organi, alla soddisfazione di tutte le esigenze distribuite su

tutto il territorio nazionale. La costituzione e il funzionamento dei CIRT sono disciplinati con apposite convenzioni tra le regioni interessate.

7. I centri regionali e interregionali di riferimento sono collegati per via telematica tra loro e con il centro nazionale per i trapianti.

TITOLO II

CENTRI TRAPIANTI E ATTIVITÀ DI PRELIEVO

Art. 2.

(Condizioni per il prelievo)

1. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, è consentito nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

2. Condizioni per il prelievo sono l'accertamento di morte da effettuarsi in conformità alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e il rispetto delle vigenti norme sulla manifestazione di volontà.

3. Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 2, il direttore sanitario deve dare comunicazioni delle possibilità di prelievo di organi o tessuti ai fini di trapianto terapeutico, al Centro regionale o interregionale di riferimento per i trapianti.

Art. 3.

(Sedi di prelievo di organi e tessuti da cadavere)

1. Le strutture sanitarie accreditate, purchè dotate di reparti di rianimazione, sono tenute a svolgere attività di prelievo.

2. Le regioni e le province autonome, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, provvedono, ove necessario, all'attuazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza ed emergenza sul territorio e al potenziamento dei centri di rianimazione con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico, eventualmente destinando quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alla realizzazione delle relative opere di ristrutturazione edilizia e di riammodernamento tecnologico.

3. Le regioni e le province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano un Piano regionale o interregionale di organizzazione dei trapianti recante disposizioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle strutture di cui al comma 1

nonchè in ordine all'ottimizzazione dell'organizzazione ed all'incentivazione del personale che opera:

- a) nel coordinamento alla donazione a livello locale e regionale;
- b) nel mantenimento del donatore cadavere durante il periodo di osservazione;
- c) nei prelievi di organi e tessuti;
- d) nei trapianti d'organo secondo progetti obiettivo proposti dal responsabile del centro di riferimento e o dal coordinatore regionale.

4. L'attività di prelievo di tessuti da cadavere può effettuarsi nelle strutture accreditate anche se non dotate di servizi di rianimazione.

Art. 4.

(Obblighi relativi alla documentazione clinica)

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo sono redatti appositi analitici verbali sottoscritti dagli operatori impegnati nelle singole procedure.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

Art. 5.

(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture sanitarie diverse da quelle di appartenenza, purchè idonee per effettuare l'accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è vietato rivelare l'identità del donatore e del ricevente.

Art. 6.

(Disposizioni riguardanti la salma)

1. Il prelievo deve essere effettuato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.
2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.
3. La struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo deve provvedere alle spese aggiuntive per il trasporto del feretro.

Art. 7.

(Sedi autorizzate e modalità per le operazioni di trapianto)

1. Le regioni e le province autonome individuano, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, fra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti. Alla individuazione si provvede sulla base di modalità e *standard* definiti dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Centro nazionale dei trapianti, e sulla base dei requisiti di alta specializzazione per i trapianti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1992, n. 26 e successivi aggiornamenti.
2. L'autorizzazione è rinnovata ogni tre anni, previa verifica di qualità e di risultato.

Art. 8.

(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto)

1. Il Centro regionale o interregionale di riferimento registra in appositi verbali le motivazioni che determinano l'assegnazione degli organi o dei tessuti, secondo i protocolli definiti a livello nazionale.
2. I criteri e le motivazioni cliniche che giustificano il trapianto e la scelta del soggetto ricevente l'organo o i tessuti, devono essere riportati nella documentazione clinica delle operazioni di trapianto, a cura dei sanitari che effettuano il trapianto. Il Centro che seguirà il paziente trapiantato deve anche aggiornare nel tempo i dati riguardanti le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati e darne comunicazione al Centro di riferimento.
3. I dati di cui al comma 1 e 2 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla data del trapianto, a cura del direttore sanitario, al Centro regionale o interregionale di riferimento della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto ai fini statistici ed epidemiologici ed al Centro nazionale di riferimento per i trapianti istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 9.*(Centro nazionale trapianti)*

1. È istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro nazionale per i trapianti di organi e tessuti da cadavere.

2. Il Centro di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) gestisce i registri nazionali delle liste di attesa e dei trapianti di organi e di tessuti, compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti nonché il controllo nel tempo dei risultati sui singoli pazienti che siano stati sottoposti a trapianti;

b) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi, per l'assegnazione degli organi e dei tessuti, per la definizione e soluzione delle urgenze, e ne verifica l'attuazione;

c) promuove l'applicazione di criteri uniformi nella definizione delle procedure operative con particolare riferimento al trattamento del donatore, al prelievo degli organi e alla loro assegnazione;

d) esegue il controllo di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

e) definisce il fabbisogno nazionale dei Centri di trapianto, la soglia minima annuale per ogni Centro di trapianto ed i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale;

f) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato dei Centri di trapianto;

g) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi;

h) fornisce al Ministero della sanità, alla Consulta tecnica permanente per i trapianti e a parti terze, su richiesta, le informazioni contenute nel registro trapianti, eventualmente filtrate in base a criteri concordati a livello nazionale;

i) promuove, in collaborazione con i centri regionali o interregionali e con istituti universitari, associazioni scientifiche ed enti pubblici di settore, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di incontri scientifici a livello nazionale e internazionale;

l) imposta campagne nazionali di sensibilizzazione della popolazione, e promuove lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore;

m) indirizza raccomandazioni ai Centri di riferimento regionali o interregionali tese a uniformare l'attività di prelievo e trapianto sul territorio nazionale e ne verifica l'attuazione;

n) definisce i parametri tecnici per la realizzazione della rete di collegamento telematico di cui al comma 7 del precedente articolo 1.

3. Il centro di cui al comma 1 è collegato in rete telematica ai Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, i quali devono trasmettere al Centro medesimo tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. Il direttore del Centro nazionale per i trapianti è un dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore della Sanità ovvero un sanitario estraneo all'amministrazione particolarmente qualificato in materia di trapianti,

assunto dall'I.S.S. con contratto di diritto privato di durata quinquennale; al rapporto contrattuale si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per il direttore sanitario di azienda.

Il personale del Centro è individuato tra i dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità.

5. L'attività del Centro nazionale per i trapianti è svolta in conformità agli indirizzi tecnici operativi stabiliti dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti di cui all'articolo 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articoli si provvede utilizzando parte della quota destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta dall'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 10.

(Centri regionali o interregionali per i trapianti)

1. Il Centro regionale o interregionale è l'unità operativa di base della organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Esso è istituito in piena autonomia e con provvedimento formale della regione o delle regioni che si associano ed è ubicato presso una struttura pubblica provvista di un idoneo laboratorio di immunologia dei trapianti per l'espletamento dell'attività di tipizzazione tissutale.

2. Il Centro regionale o interregionale per i trapianti ha le seguenti funzioni.

a) gestisce all'interno dell'area di competenza le liste di attesa dei candidati al trapianto afferenti ai centri autorizzati e ne cura la tenuta e l'aggiornamento, trasmettendone copia al centro nazionale trapianti;

b) assicura il controllo sull'esecuzione di tutti i tests immunologici necessari per il trapianto nell'area di propria competenza del potenziale donatore;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei tests di compatibilità immunologica in tutti i programmi di trapianto nella regione o nell'area di competenza;

d) coordina l'attività di donazione, i rapporti con le rianimazioni del territorio e quelli con i centri trapianto in collaborazione con il coordinatore locale e regionale, ove esistente;

e) determina d'intesa con i centri di trapianto, l'attribuzione degli organi prelevati da utilizzare secondo i protocolli definiti a livello nazionale;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi nell'area di competenza;

g) informa in tempo reale, di ogni potenziale donatore, gli altri Centri regionali o interregionali;

h) promuove l'attività educativa e la formazione professionale nel settore dei trapianti;

i) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie dell'area di competenza e con le associazioni di volontariato.

3. Le regioni, in attuazione di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità su proposta della Consulta nazionale dei trapianti, disciplinano il controllo delle attività dei centri di riferimento.

4. Inoltre il centro regionale o interregionale:

a) riceve dai centri prelievo le segnalazioni di tutti i potenziamenti donatori rilevati nell'area di competenza ai fini della distribuzione degli organi per programmi comuni (urgenze, ecc.)

b) è tenuto a rispondere tempestivamente ai centri trapianto della propria area di competenza, dando informazione dell'avvenuta allocazione dell'organo o dei motivi della mancata accettazione;

c) promuove riunioni periodiche nella propria area di competenza per la verifica delle attività e per la programmazione delle linee operative e di sviluppo;

d) promuove tutte le necessarie iniziative di carattere educativo e culturale nel settore dei trapianti nel territorio di competenza;

e) tiene i registri dei prelievi effettuati e degli organi trapiantati, nel territorio e ne trasmette i dati al centro nazionale trapianti;

f) cura la partecipazione a programmi collaborativi nazionali e internazionali.

5. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che le regioni abbiano promosso la costituzione dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti, alla costituzione ed all'organizzazione degli stessi provvede con decreto il Ministro della sanità.

Art. 11.

(Istituzione di borse di studio)

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, istituisce borse di studio per l'addestramento del personale, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti.

2. Le borse sono riservate al personale comunque operante nelle strutture che svolgono attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo a quello dei reparti di rianimazione, nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e ai trapiantati.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

Art. 12.

(Coordinatori del prelievo e del trapianto Locali e Regionali o interregionali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni sono tenute a nominare un coordinatore del centro di cui all'articolo 10. I Direttori generali delle aziende sanitarie sono tenuti a nominare un coordinatore locale del centri prelievo.

2. I coordinatori regionali od interregionali sovrintendono allo svolgimento delle funzioni dei centri di riferimento di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e svolgono inoltre i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività dei coordinatori locali in ordine ai compiti di cui al comma 4 e promuoverne la formazione e l'aggiornamento;

b) ricevere dai coordinatori locali i dati riguardanti i potenziali donatori;

c) riferire agli assessori alla sanità delle rispettive regioni le iniziative intraprese, formulando, se del caso, proposte per migliorare e ottimizzare l'attività di prelievo;

d) promuovere, d'intesa con gli Assessorati alla sanità delle regioni di pertinenza, campagne di educazione per il pubblico e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori sanitari.

3. Il coordinatore regionale o interregionale è un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che abbia acquisito esperienza nel settore, resta in carica tre anni e può essere rinnovato. Il coordinatore non deve essere coinvolto direttamente nelle attività di trapianto. Per la sua attività è coadiuvato da un Comitato regionale o interregionale dei trapianti composto da sei membri eletti dai responsabili dei Centri di prelievo e di trapianto e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

4. Il coordinatore locale, è un dipendente delle aziende sanitarie o dei Presidi Ospedalieri che svolge, a tempo parziale, i seguenti compiti:

a) tenere un registro di tutti i potenziali donatori;

b) stimolare l'attenzione sul reperimento donatori, sia nel proprio ospedale che nella propria area;

c) coordinare gli atti burocratici degli interventi di prelievo e di trapianto;

d) tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;

e) promuovere e gestire iniziative per migliorare l'attività di prelievo e di trapianto ed i relativi atti burocratici;

f) partecipare e organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole, e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti;

g) destinare quote dei rimborsi relativi ai prelievi a favore delle strutture coinvolte nelle attività di prelievo.

Le modalità di svolgimento dei predetti compiti sono disciplinate con regolamento regionale.

5. Per esercitare i suoi compiti, il coordinatore locale può avvalersi di collaboratori da scegliere tra il personale sanitario e amministrativo. Il coordinatore locale rimane in carica tre anni e può essere rinnovato.

Art. 13.

(Prelievo e trapianto di tessuti)

1. Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti da donatore cadavere sono istituiti:

- a) il registro regionale o interregionale;
- b) le banche dei tessuti;
- c) i centri di prelievo e di trapianto.

2. Il registro ha sede presso il centro di riferimento svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinare le banche dei tessuti;
- b) gestire le liste di attesa;
- c) verificare che l'allocazione dei tessuti ai pazienti avvenga secondo criteri concordati;
- d) raccogliere i dati relativi al ricevente, al donatore e al trapianto, ivi compresi quelli concernenti il monitoraggio del paziente a lungo termine;

3. Le banche dei tessuti sono istituite dalle regioni, sentito il centro di riferimento, e hanno i seguenti compiti:

- a) reperire, conservare e distribuire i tessuti certificando la loro idoneità e sicurezza;
- b) organizzare il trasporto di tessuti e di *èquipés* di prelievo;
- c) collaborare con il registro dell'area di riferimento al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa l'importazione dall'estero.

4. I centri di prelievo e trapianto devono:

- a) operare in collegamento con le banche dei tessuti competenti per territorio;
- b) trasmettere alle banche dei tessuti e al registro regionale o interregionale tutti i dati concernenti i donatori, i tessuti prelevati, i pazienti e l'andamento dei pazienti trapiantati.

Art. 14.

(Aggiornamento permanente)

Le regioni e le province autonome promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori coinvolti nelle procedure di accertamento

della morte ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1993, n. 578, come pure nella valutazione d'idoneità al prelievo del cadavere e nei rapporti con i familiari.

Art. 15.

(Campagna d'informazione e attività di vigilanza sull'informazione)

1. Il Ministro della sanità adotta adeguate misure atte a diffondere con ogni mezzo tra i medici di medicina generale e tra gli operatori delle strutture ospedaliere e delle AA.SS.LL., nonché tra i cittadini, la più ampia conoscenza delle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 578, «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, imposta campagne multimediali d'informazione rivolte ai cittadini, anche attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo ai comuni, alle scuole di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle AA.SS.LL. per favorire la più ampia conoscenza nella popolazione delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi e tessuti, nonché delle normative che regolamentano la materia dei prelievi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

3. Il Ministro della sanità promuove la correttezza scientifica delle informazioni diffuse attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

4. Per i fini di cui alla presente legge lo Stato, le regioni, le AA.SS.LL. possono avvalersi delle associazioni riconosciute particolarmente benemerite nell'ambito della sanità pubblica, le organizzazioni e società scientifiche, che operano nel settore.

Art. 16.

(Rimborso dei costi dell'attività di prelievo)

1. La ripartizione del rimborso dei costi dell'attività di prelievo tra la struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo di organi e tessuti e la struttura dove viene effettuato il trapianto, è regolata in base a tariffe stabilite annualmente dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. La struttura sanitaria dove viene effettuato il trapianto deve altresì rimborsare il costo sostenuto dal Centro di riferimento per il coordinamento, nonché le spese di trasporto.

TITOLO III
TRAPIANTI CON SCAMBIO DI ORGANI E PAZIENTI
CON PAESI ESTERI

Art. 17.

(Importazione ed esportazione di parti di cadavere)

1. L'importazione ed esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente dalla strutture di cui all'articolo 7 dopo autorizzazione del rispettivo centro di riferimento regionale o interregionale, che verifica che la parte in oggetto sia stata certificata all'origine, per qualità e sicurezza, secondo gli *standard* italiani.

2. L'autorizzazione all'importazione è rilasciata quando a cura del vettore vengono apposti esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

- a) l'ente o l'istituto estero mittente;
- b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;
- c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione;
- d) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza.

Il Ministro della sanità, o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione.

Il Direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro 48 ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza della parte ricevuta con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico.

Copia della dichiarazione deve essere contestualmente inviata al Centro di riferimento regionale o interregionale competente per territorio.

3. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata quando a cura del vettore vengano apposti, esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

- a) la parte di cadavere oggetto dell'esportazione;
- b) che la morte del soggetto dal cui corpo è stata prelevata la parte, sia stata accertata nei modi previsti dalla legge;
- c) che il Centro di riferimento interregionale competente per territorio, sentito il Centro nazionale per i trapianti, ha escluso la presenza sul territorio nazionale di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

Art. 18.

(Il trapianto all'estero)

1. Le spese di iscrizione e di trapianto in Organizzazioni di trapianto estere sono a carico del Servizio sanitario nazionale, limitatamente al trapianto di organi da cadavere e solo se il paziente è stato iscritto in lista attiva in Italia in un programma di trapianto per un periodo di tempo e con le modalità che saranno definite da decreto del Ministro della sanità.

2. Per i casi urgenti provvederà il centro di riferimento regionale o interregionale direttamente a ricercare l'organo o il tessuto sui circuiti nazionali e internazionali.

3. L'iscrizione all'estero dovrà essere autorizzata da una Commissione costituita da un rappresentante del centro di riferimento regionale o interregionale e da un clinico del Centro trapianti italiano cui il paziente afferisce, in base a protocolli concordati, che tengano conto del periodo in cui il paziente è collocato in lista di attesa.

TITOLO IV

SANZIONI, NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 19.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le regioni e le province autonome vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sull'esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, irrogano le sanzioni di cui al comma 1, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

(Commercio di parti di cadavere)

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 100.000.000 a lire 500.000.000.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dell'esercizio della professione.

Art. 21.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. Sono abrogate la legge 2 dicembre 1974, n. 644, e successive modificazioni, e le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per il 1997, lire 10 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni medesimi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

117ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.***SUL DIVIETO DI FUMARE IN COMMISSIONE**
(A007 000, C13ª, 0021º)

Il presidente GIOVANELLI dà notizia di una lettera inviatagli dal senatore Maggi, che l'ha trasmessa per conoscenza anche al Collegio dei senatori questori, segnalando lo stato di disagio nel quale versa un non fumatore durante i lavori della Commissione ambiente del Senato, che si svolgono in un'auletta a scarso ricambio d'aria nella quale alcuni colleghi parlamentari consumano sigarette. Pur non volendo affrontare la delicata questione dell'equiparazione di un'Aula parlamentare ai luoghi di lavoro per i quali si applica il divieto di fumo previsto dalla legislazione vigente, il senatore Maggi ritiene estremamente opportuno da parte della Presidenza un fermo richiamo ed una costante vigilanza sul rispetto della norma di buona educazione per la quale i non fumatori interessati allo svolgimento dei lavori non abbiano a risentire del vizio del fumo dei presenti.

Il presidente Giovanelli – essendo a conoscenza di precedenti di rispetto rigoroso del divieto di fumo in aule di Commissione, anche nell'attuale legislatura – giudica la richiesta pervenutagli esattamente conforme alle regole di stile del lavoro parlamentare, oltre che consequenziale alla stessa denominazione della Commissione ambiente del Senato. Rivolge pertanto ai commissari l'invito ad evitare di fumare durante i lavori della Commissione, impegnando la Presidenza a far rispettare tale richiesta in tutte le successive sedute della legislatura.

*IN SEDE REFERENTE**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Su invito del ministro RONCHI, il senatore VELTRI riformula l'emendamento 6.13 in un nuovo testo, sul quale il relatore GIOVANELLI dà parere favorevole.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Indi risulta accolto, previo intervento di consenso del ministro RONCHI, l'emendamento 6.8.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 6.13 (nuovo testo), sono respinti – con unica votazione perchè di contenuto identico – gli emendamenti 6.14 e 6.15.

Il senatore CARCARINO richiede perchè nell'emendamento 6.17 (nuovo testo) sia scomparso il riferimento all'ICRAM contenuto nelle precedenti versioni; auspica poi che l'emendamento, alla lettera b), preveda l'inserimento nei ruoli (in luogo dell'inquadramento) e che la data del 31 dicembre 1998 sia trasformata nel 30 giugno 1998 (successivamente alla quale si dovrebbe procedere alla copertura della dotazione organica dell'ANPA).

Dopo un intervento del senatore VELTRI, il relatore GIOVANELLI accede alla richiesta di sostituire la parola «inquadramento» con «inserimento» alla lettera b) dell'emendamento 6.17 (nuovo testo). Quanto alle altre richieste del senatore Carcarino, domanda al rappresentante del Governo il proprio avviso.

Il ministro RONCHI ricorda che la dotazione organica dell'ICRAM è già completa e, pur essendo piuttosto ridotta, non si può incrementarla se non con apposito atto legislativo. Quanto alla data suggerita, la selezione di cui alla lettera c) – che precisa al Presidente riguardare procedure concorsuali interne, differenti perciò da quelle di cui alla lettera e) n. 2 - richiede tempi di valutazione in assenza dei quali si verificherebbe l'alterazione della cadenza cronologica degli adempimenti contemplati nell'emendamento: ne scaturirebbe il trasferimento pressochè automatico all'ANPA del personale che aspira ad un contratto più favorevole (rispetto a quello attualmente vigente per il Ministero

dell'ambiente) con conseguente incremento delle necessità da coprire con personale a concorso.

Alla luce delle considerazioni esposte, il senatore CARCARINO dichiara di soprassedere ai suggerimenti avanzati con riferimento alla data del 31 dicembre 1998 ed alla copertura d'organico dell'ANPA.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 6.17 (secondo nuovo testo) è accantonato in attesa dell'espressione del parere della 5^a Commissione permanente.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti dalla Commissione gli emendamenti 6.19, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 e 6.38.

Il senatore RIZZI presenta l'emendamento 6.40, volto ad apprestare la copertura finanziaria alla disposizione dell'emendamento 6.3 (nuovo testo) suggerita ieri dal Governo e dal relatore.

In attesa del parere della 5^a Commissione, si conviene l'accantonamento dell'emendamento 6.40 e dell'articolo 6.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 7, già illustrati in precedenza.

Il relatore GIOVANELLI dà parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 7.3 (nuovo testo).

Il ministro RONCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Dopo aver accolto l'emendamento 7.3 (nuovo testo) la Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 7.4 e 7.5, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

118^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE****(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale****(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore VELTRI, su invito del relatore, riformula l'emendamento 7.0.2 in un nuovo testo, uniformandolo alla stesura dell'emendamento 7.0.6.

Il presidente relatore GIOVANELLI dà parere favorevole sugli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.1, 7.0.9, 7.0.2/3, 7.0.2 (nuovo testo), 7.0.6 e 7.0.3/2. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.0.2/1, mentre è contrario agli emendamenti 7.0.2/2 e 7.0.3/1. Sospende l'espressione dei pareri per recarsi presso la 5^a Commissione permanente, dove sta per aver luogo l'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente CARCARINO dà la parola al ministro RONCHI, che esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.1, 7.0.9, 7.0.2/1, 7.0.2/2 e 7.0.3/1; si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.0.2/3 e sull'emendamento 7.0.3/2; si dichiara favorevole all'emendamento 7.0.2 (nuovo testo), nonchè all'emendamento 7.0.3. Invita al ritiro dell'emendamento 7.0.8/1, mentre sull'emendamento 7.0.4 dichiara la contrarietà del Governo come espressagli dal Dicastero competente.

Il senatore VELTRI, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 7.0.1, invita il proponente al ritiro del subemendamento 7.0.1/1.

Il senatore POLIDORO si dichiara invece contrario sia al subemendamento 7.0.1/1 che agli emendamenti 7.0.1 e 7.0.9.

Il senatore SPECCHIA si dichiara contrario al subemendamento 7.0.1/1, mentre è favorevole agli emendamenti 7.0.1 e 7.0.9.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CARCARINO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,30.

Il presidente CARCARINO dà notizia del protrarsi dei lavori della 5^a Commissione permanente in sede consultiva e, considerata anche la necessità di assicurare la presenza in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242**Art. 6.**

Sopprimere l'articolo.

6.1 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

6.2 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cento unità».

6.4 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in trecento unità».

6.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cinquecento unità».

6.6 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in settecento unità».

6.7 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sostituire la tabella richiamata al comma 1 dell'articolo 6 con la seguente:

TABELLA
(Articolo 6, comma 1)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali:	n. 10
dirigenti:	n. 47
(totale dirigenti:	n. 57)
IX q.f. (compreso r. esaurimento)	n. 87
VIII q.f.	n. 166
VII q.f.	n. 205
VI q.f.	n. 125
V q.f.	n. 140
IV q.f.	n. 69
III q.f.	n. 47
II q.f.	n. 4
(totale q.f.	n. 843)
Totale	n. 900

6.8

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

6.9

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «un quinto».

6.10

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due quinti».

6.11

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «quattro quinti».

6.12

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, in fine, dopo la parola: «tecnico» aggiungere la seguente: «e giuridico-amministrativo».

6.13

VELTRI, CAPALDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, attribuendo in ogni caso almeno i tre quinti dei nuovi posti disponibili a profili di carattere tecnico».

6.13 (Nuovo testo)

VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 3.

6.14

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

6.15

LASAGNA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resti disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inquadramento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le

qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali; in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene a domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1. ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 dicembre 1998, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire le parole: «e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «e di lire 7.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1999» e all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.17 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la

nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con accertamento, e accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resti disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali; in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene a domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1. ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 dicembre 1998, sono poste in ruolo secondo la

qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire le parole: «e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «e di lire 7.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1999» e all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.17 (Secondo nuovo testo)

GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

6.19

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

6.21

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».

6.22

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 ottobre 1997».

6.23

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 luglio 1997».

6.24

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.25

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

6.26 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «100 milioni per l'anno 1997».

6.27 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1997».

6.28 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «2.000 milioni per l'anno 1997».

6.29 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».

6.30 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sopprimere le parole «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.31 LASAGNA

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «50 milioni per l'anno 1998».

6.32 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1998».

6.33 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1998».

6.34 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «50 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.35 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «500 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.36 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.37 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999».

6.38 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 300 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

6.40 LASAGNA, RIZZI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

7.2 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 144.800 milioni» con le seguenti: «lire 65.690 milioni».

7.3 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

7.4 LASAGNA

Sopprimere il comma 2.

7.5 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.6 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.7 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

7.8 COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere le parole: «o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni».

7.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 4.

7.10

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 7.0.1, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Dopo le parole: “Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, previo accertamento che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica, d'intesa con le regioni interessate,».

7.0.1/1

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

2. Le parole: “i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente”.

3. Dopo le parole: “risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con le regioni interessate,”.

4. Dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.”.

5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d’intesa con le regioni interessate, previa verifica dell’utilità, della compatibilità ambientale, dell’efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l’utilizzazione dei mutui”».

7.0.1

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

2. Le parole: “i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell’articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente”.

3. Dopo le parole: “risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con le regioni interessate,”.

4. Dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell’autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.”.

5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d’intesa con le regioni interessate, previa verifica dell’utilità, della compatibilità ambientale, dell’efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l’utilizzazione dei mutui”».

7.0.9

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

All’emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «acque reflue» sopprimere la seguente: «urbane» ove ricorre.

7.0.2/1

CARCARINO, IULIANO

All'emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

7.0.2/2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

All'emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: «coincidono» inserire le seguenti «limitatamente all'applicazione della presente legge a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'Autorità di bacino».

7.0.2/3

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2 (Nuovo testo)

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.6

IL GOVERNO

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, penultimo periodo, sostituire le parole: «il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «il presidente della giunta regionale».

7.0.3/1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «A tal fine» sostituire le parole: «il gestore provvisorio può» con le seguenti: «il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato possono».

7.0.3/2

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».

7.0.3

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno prelimina-

re se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti».

7.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici».

7.0.4

CARCARINO, IULIANO

All'emendamento 7.0.8, dopo le parole: «unità immobiliari» inserire le seguenti: «non modifichino i volumi e i prospetti delle costruzioni preesistenti».

7.0.8/1

CARCARINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, dopo le parole: "destinazione d'uso" le seguenti parole: "delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive"».

7.0.8

IL GOVERNO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Giacomina Cassina, rappresentante del Comitato economico e sociale dell'Unione europea.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione di un rappresentante del Comitato economico e sociale dell'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23ª, 0001ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il Presidente ringrazia la dottoressa Cassina, componente dell'ufficio di Presidenza del Comitato economico e sociale dell'Unione europea, per essere intervenuta e le chiede di soffermarsi nel corso dell'esposizione anche sui profili economici e sociali connessi alla realizzazione dell'Unione monetaria.

La dottoressa CASSINA descrive in primo luogo l'evoluzione dell'attività del Comitato economico e sociale (CES) – che è passato da una produzione di 20-30 pareri annuali nei primi anni di vita agli attuali 150-200 pareri annuali – anche alla luce delle modifiche introdotte nei Trattati. Con l'Atto unico europeo, in particolare, è cresciuto il numero di materie per cui è prevista la consultazione obbligatoria del CES inserendo tra queste il fisco, il mercato interno e le condizioni igieniche e di sicurezza dei lavoratori. Con il Trattato di Maastricht la consultazione

obbligatoria è stata estesa anche ai temi della salute, della tutela dei consumatori, della politica industriale, delle reti transeuropee e dei fondi strutturali. Con gli accordi di Amsterdam, infine, la consultazione viene estesa al Titolo sull'occupazione, il cui inserimento nel Trattato è stato fortemente sostenuto dal CES. Con l'evoluzione dei Trattati, inoltre, sono state introdotte ulteriori modificazioni concernenti il funzionamento del CES: l'Atto unico europeo ha riconosciuto al CES la facoltà di adottare pareri di propria iniziativa, facoltà già esercitata, peraltro, in base ad una decisione della Commissione del 1972; il Trattato di Maastricht ha riconosciuto al CES il potere di definire autonomamente il proprio Regolamento interno e di gestire il proprio bilancio nell'ambito delle risorse assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea; il progetto di accordo discusso ad Amsterdam, infine, prevede una modifica dell'articolo 198 del Trattato sulla Comunità europea in base alla quale anche il Parlamento europeo ed il Comitato delle regioni potranno consultare il CES.

La dottoressa Cassina sottolinea tuttavia come lo sviluppo delle competenze del CES non possa essere ascritto esclusivamente alle modifiche dei Trattati ed al più generale sviluppo delle attribuzioni dell'Unione europea ma sia anche connesso alla capacità di tale organismo, in virtù dell'articolazione delle componenti che ne fanno parte, di rappresentare le esigenze ed i mutamenti delle realtà socio-professionali europee. Tale capacità è confermata dal contributo del Comitato su temi di grande rilievo quali il rapporto dell'ex presidente della Commissione, Delors, su crescita, competitività ed occupazione e dalla richiesta dell'attuale presidente della Commissione, Santer, di svolgere un'azione di monitoraggio sulla realizzazione dei Patti sociali per l'occupazione. Il CES, tuttavia, ritiene ancora inadeguato il proprio grado di coinvolgimento nel procedimento normativo comunitario. Tale coinvolgimento, in particolare – tenendo anche conto di esperienze come quella italiana nel campo della concertazione tra forze sociali e Governo – andrebbe accentuato in settori come la convergenza delle politiche macroeconomiche, considerando oltretutto che in tale campo i Trattati non prevedono poteri incisivi per il Parlamento europeo. Un altro settore in cui il CES è già attivo e che dovrebbe vedere un accrescimento del suo ruolo è quello degli accordi con i Paesi terzi. In questo ambito il Comitato ha sviluppato il dialogo con la Turchia, con i Paesi dell'ASEAN, del MERCOSUR, del gruppo Africa-Caraibi-Pacifico (ACP), legato all'Unione europea dalla Convenzione di Lomè, nonché ha ricevuto un mandato nel quadro del Partenariato euromediterraneo per svolgere una funzione di coordinamento per quanto riguarda gli organismi socio-economici.

Soffermandosi sul funzionamento del CES la dottoressa Cassina rileva come i lavori siano fortemente improntati alla pragmaticità e come all'articolazione in tre gruppi – che rappresentano, rispettivamente, i datori di lavoro, i lavoratori e le attività diverse – si accompagnino sovente delle sensibilità trasversali rispetto ai suddetti gruppi, legate a realtà geografiche oppure settoriali.

La dottoressa Cassina sottolinea infine l'esigenza di un adeguamento del grado di rappresentatività del CES rispetto alle organizzazioni di

categoria a livello europeo, prevedendo le opportune modifiche della procedura di designazione dei suoi componenti. Tale procedura, disciplinata dall'articolo 195 del Trattato sulla Comunità europea, attualmente poggia essenzialmente sui Governi, alla cui discrezionalità è rimesso l'eventuale coinvolgimento delle associazioni socio-professionali. Al riguardo sarebbe auspicabile anche un coinvolgimento del Parlamento europeo nella suddetta procedura.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Cassina per l'esposizione e chiede chiarimenti sulle prese di posizione del CES in relazione alla convergenza dell'Italia, anche in termini socioeconomici, rispetto ai *partners* dell'Unione europea, e sullo stato di recepimento della normativa comunitaria in materia sociale.

La senatrice SQUARCIALUPI, ricordando la propria esperienza in qualità di ex componente del Parlamento europeo, chiede se non sia possibile imprimere una più forte legittimazione al CES attraverso un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni europee delle forze sociali nella designazione dei suoi componenti e pone altresì un quesito sul grado di incisività dei pareri del CES nel procedimento normativo comunitario.

Il senatore VERTONE GRIMALDI domanda quale sia la posizione del CES sulla convergenza delle politiche economiche di Germania e Francia rispetto ai parametri di Maastricht e sulla indifferibile esigenza di modificare la politica agricola comune.

La dottoressa CASSINA risponde ai quesiti del presidente Bedin sottolineando come il CES lo scorso maggio abbia espresso un giudizio molto positivo sugli sforzi compiuti in campo economico dall'Italia per accelerare la convergenza rilevando tuttavia come permangano talune difficoltà in campo fiscale ed istituzionale ed in relazione alla coesione Nord-Sud. A tale proposito è opportuno considerare che la relazione sull'Italia è stata redatta da un componente del CES non italiano e che è stata fortemente influenzata dal dibattito allora in corso sul federalismo. Il CES ha sempre espresso il proprio sostegno alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria - pur dovendo registrare la presenza di una componente minoritaria fortemente ostile nei confronti della moneta unica - sottolineando tuttavia l'esigenza di accompagnare tale processo con opportune politiche sociali. Il CES, inoltre, non ha mai preso posizione sul tema della trasposizione del diritto comunitario negli Stati membri, tema oggetto di forti controversie.

Rispondendo alla senatrice Squarcialupi la dottoressa Cassina ribadisce l'esigenza di una modifica delle procedure di designazione dei membri del CES al fine di aumentarne la rappresentatività sottolineando, tuttavia, come il problema non debba essere eccessivamente enfatizzato e come il progressivo rinnovamento della composizione del CES gli abbia già conferito un buon grado di rappresentatività. Il Comitato ritiene che la funzione consultiva, a differenza di quanto sostenuto da parte di

alcuni rappresentanti di altre istituzioni comunitarie, conservi ed anzi accresca la sua importanza nel procedimento normativo comunitario, soprattutto se si ritiene che la legislazione debba rispondere alle esigenze reali della società. L'attività del Comitato, peraltro, è particolarmente pregnante su talune materie come il mercato interno, per il quale è stato istituito un apposito osservatorio per studiare l'impatto socio-economico della normativa comunitaria.

Rispondendo al senatore Vertone Grimaldi l'oratrice rileva come il CES ritenga prevedibile l'ammissione di un numero ampio di paesi nel primo gruppo dell'Unione economica e monetaria, ivi inclusa l'Italia. Per quanto riguarda le difficoltà incontrate anche da altri Stati i dati sono già noti e sono quelli illustrati dalla stampa ma prevarranno probabilmente delle considerazioni di carattere politico. Al riguardo si dovrà anche tener conto delle ripercussioni della moneta unica sulle relazioni con gli altri maggiori *partners* industriali, quali gli Stati Uniti, dove sembrano rafforzarsi le apprensioni, ed il Giappone. Per quanto concerne la politica agricola comune, la dottoressa Cassina rileva come i settori del Comitato più sensibili alla materia – soprattutto i rappresentanti dei grandi produttori della Francia ma anche esponenti di altri paesi quali l'Olanda, la Danimarca e la stessa Italia – si siano opposti alla riforma proposta dal Commissario Mac Sharry cinque anni fa, volta a ridurre il livello di protezione dell'agricoltura europea. Rilevando come l'argomento costituisca sovente motivo di spaccatura tra i rappresentanti del Nord Europa e quelli delle aree mediterranee, l'oratrice conclude sottolineando l'esigenza di superare l'attuale ottica protezionista, la quale costituisce un grave fattore di contraddizione rispetto all'obiettivo dello sviluppo delle relazioni esterne con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e con quelli del Mediterraneo.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Cassina e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 giugno.

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore PAP-PALARDO il quale rileva preliminarmente come esso non presenti profili di incompatibilità con il diritto comunitario ma anzi recepisca talune direttive, sui rifiuti e sul trattamento delle acque reflue, e rechi altresì disposizioni per l'attuazione di regolamenti comunitari e di convenzioni internazionali. Il provvedimento costituisce il risultato dell'accordo sul lavoro del settembre 1996, accordo che prevedeva tra l'altro delle misu-

re per la promozione dell'occupazione attraverso la realizzazione di interventi di tutela ambientale. Per quanto concerne il merito il relatore osserva, tuttavia, l'esiguità delle risorse disponibili per la politica ambientale – peraltro ridotte dall'ultima legge finanziaria – e per l'eccessiva eterogeneità delle finalità perseguite dal disegno di legge che spazia dalla progettazione delle azioni di tutela ambientale alla promozione di specifiche figure professionali. Il testo in esame prevede, altresì, interventi per la conservazione della natura, per lo sviluppo di tecnologie pulite, per il miglioramento della qualità della vita e per la tutela delle aree protette, nonché disposizioni per la definizione degli organici del Ministero dell'ambiente. Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Giunta il relatore ribadisce infine un giudizio positivo giacché il provvedimento in titolo reca anche misure per una più efficace utilizzazione dei finanziamenti comunitari finalizzati ad interventi di natura ambientale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva che la tendenza a proteggere il patrimonio naturale, così come viene inteso in ambito europeo, predomina ingiustamente rispetto ad una più opportuna tutela del patrimonio storico, artistico ed urbanistico dell'Italia. Pur essendo condivisibile la promozione di finalità ecologiche essenzialmente connesse ad esigenze sanitarie, in una realtà come quella italiana la protezione forestale non deve pregiudicare la tutela del patrimonio culturale. Per tali motivi l'oratore sottolinea il suo giudizio critico sulla politica ambientale in atto.

Il presidente BEDIN rileva l'interesse degli spunti di riflessione offerti dall'intervento del senatore Vertone Grimaldi. Preso atto dell'intenzione del relatore di non replicare, il Presidente propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando come esso recepisca talune norme comunitarie e migliori altresì le procedure di utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione europea, ove il relatore non ritenga che le osservazioni esposte sugli aspetti finanziari attengano anche ai profili di competenza della Giunta.

Conviene il relatore PAPPALARDO sulla proposta del Presidente.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi CASTELLANI ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Giuseppe SORIERO.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0006^o)

Il presidente Mario PEPE, in relazione agli impegni del sottosegretario di Stato Castellani, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge A.S. n. 2524.

La Commissione consente.

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione del Senato. Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE, *relatore*, riferisce che con il disegno di legge n. 2524 il Governo intende completare la prima fase del processo di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, iniziato con la legge n. 662 del 1996.

Il disegno di legge all'esame della Commissione, che non è collegato con la manovra finanziaria per il corrente anno, reca disposizioni per lo più di carattere interpretativo, la cui specificità non ne consentiva

il rientro nell'ambito delle deleghe legislative di cui alla citata legge n. 662.

In relazione alle competenze della Commissione, assumono rilievo le disposizioni che interessano la finanza regionale. Si tratta, in particolare, dell'articolo 8, che chiarisce che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul metano non è dovuta per gli usi di cantiere; e dell'articolo 9, che in materia di tasse automobilistiche – oltre a consentire al comma 1 all'alienante di un veicolo di dimostrare con atto di data certa l'avvenuto trasferimento non risultante dal p.r.a. – al comma 2 prevede un riallineamento a quanto stabilito dalla direttiva 93/89 CEE delle tasse applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, con un aumento dell'aliquota del 25 per cento per il 1997 e del 27 per cento per il 1998.

Dopo aver rilevato che l'articolo 8 non comporta, dato il suo carattere interpretativo, effetti di gettito per le regioni, e che l'articolo 9 implica una flessione modesta di entrate per effetto di quanto previsto dal primo comma, compensate con utilizzo di parte del maggior gettito di spettanza erariale conseguente all'applicazione del comma 2, propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il sottosegretario per le finanze, Pierluigi CASTELLANI, dopo aver ricordato che con il provvedimento in esame il Governo intende realizzare obiettivi di semplificazione e di miglior funzionamento dell'amministrazione finanziaria mediante apposite norme di carattere interpretativo o tendenti comunque alla riduzione del contenzioso, si sofferma brevemente sugli aspetti di specifico interesse regionale già toccati dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva all'unanimità.

(767) ARLACCHI ed altri: Istituzione della guardia costiera

(1415) BORNACIN ed altri: Istituzione della guardia costiera

(Parere alla 4ª Commissione del Senato. Esame congiunto e conclusione – parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge A.S. n. 767, iniziato nella seduta del 25 giugno scorso, e, congiuntamente, procede all'esame del disegno di legge A.S. n. 1415, deferito alla Commissione dal Presidente del Senato il 4 luglio scorso.

Il deputato Giorgio BORNACIN, *relatore*, illustrando il disegno di legge A.S. n. 1415 di cui è firmatario, precisa, in particolare, che lo stesso differisce dal disegno di legge Arlacchi, perchè quest'ultimo sottintende una logica tesa anche all'unificazione delle forze di polizia di terra e non soltanto di quelle di mare. Ritiene che sia opportuno, in que-

sta sede, ascoltare la posizione del Governo sulle iniziative di legge in titolo.

Il sottosegretario per i trasporti Giuseppe SORIERO rileva che la posizione del Governo sul punto è chiara ed emerge già dalla unificazione dei dicasteri dei trasporti e della marina mercantile, con la quale è stata valorizzata la funzione delle Capitanerie di porto. Ritiene che debba essere superato il vecchio concetto di coordinamento delle forze di polizia attraverso l'unificazione dei compiti che sarà resa possibile dalla istituzione del Corpo della guardia costiera. Esprime quindi una valutazione positiva dei disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore Giorgio BORNACIN prende atto della posizione del Governo ed auspica un sollecito *iter* parlamentare dei disegni di legge in esame.

Il deputato Eugenio DUCA rileva l'opportunità dei chiarimenti forniti dal Governo, ricordando che il Comandante della Guardia di finanza si era invece pubblicamente dichiarato contrario alla istituzione della Guardia costiera. Ravvisa, inoltre, l'esigenza che la Commissione di merito proceda quanto prima all'iscrizione dei provvedimenti nel proprio ordine del giorno.

La Commissione, quindi, esprime parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

(2135) BEVILACQUA ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee»

(2495) LOMBARDI SATRIANI ed altri: Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi

(Parere alla 7ª Commissione del Senato. Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Salvatore LAURO, *relatore*, riferisce che i due disegni di legge, oggi in esame, A.S. n. 2495 e n. 2135 dei senatori Bevilacqua e Satriani, trattano di un tema di grande interesse, visto l'avvicinarsi di un evento come il Giubileo che costituirà un momento di grande rilievo morale per Roma come centro della Cristianità.

Dopo aver ricordato l'importanza storica che hanno avuto le «vie Romee», sottolinea che sono tuttora abbondantemente presenti e visibili tratti delle antiche strade, chiese, monasteri, luoghi di accoglienza, che conferiscono così a questi percorsi un fondamentale significato di testimonianza della fede e della religiosità dei milioni di pellegrini che le hanno utilizzate nei secoli trascorsi. La presenza di tanti monumenti e vestigia storiche, nonostante il tempo e l'incuria ne abbiano decimato il numero e resa precaria la conservazione, rendono la «via Francigena» e

tutte le «vie Romee» un vero e proprio itinerario culturale, storico, architettonico ed artistico da salvaguardare, come anche dichiarato dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

Vista l'importanza delle «vie Romee», che, da una parte, avranno il ruolo di decongestionare l'enorme afflusso di visitatori nella città di Roma, dall'altra forniranno alle aree interessate una importante occasione di sviluppo economico, ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sui disegni di legge. Rileva anche l'opportunità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per consentire interventi in linea con gli obiettivi sopra descritti e per iniziative promosse da privati che comportino recuperi, restauri, riutilizzi e valorizzazioni di edifici storicamente legati ai percorsi millenari delle «vie Romee».

Il deputato Umberto GIOVINE, dopo aver ricordato che la Commissione si è recentemente pronunciata sul disegno di legge in materia di pianificazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, esprime perplessità in ordine alla formulazione di un parere sui disegni di legge oggi all'esame della Commissione, in considerazione del rischio di determinare inopportune sovrapposizioni.

Dopo un intervento del presidente Mario PEPE, che condivide i rilievi formulati dal deputato Giovine, il senatore Giorgio BORNACIN, sottolinea che i disegni di legge A.S. nn. 2135 e 2495, a differenza del disegno di legge A.S. n. 2526, valorizzano effettivamente il ruolo delle regioni, ma ritiene che non vi sia disponibilità da parte del Governo per un maggior coinvolgimento delle regioni.

Dopo un intervento del deputato Eugenio DUCA, il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, in relazione alla scadenza giubilare, auspica che non si aggiungano ulteriori ritardi parlamentari all'approvazione del disegno di legge A.S. n. 2526

Il presidente Mario PEPE propone quindi che si dia mandato al senatore Lauro di formulare un parere che evidenzi sia la validità degli obiettivi perseguiti dai disegni di legge oggi all'esame della Commissione, sia le esigenze di coerenza degli stessi con il disegno di legge A. S. n. 2526.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0010^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni in merito ad alcuni documenti agli atti del Comitato.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono tutti i presenti.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0004°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Audizione del Commissario europeo professor Mario Monti
(R048 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ringraziare il Commissario europeo professor Mario Monti per la sua disponibilità ad essere presente, introduce i temi dell'audizione, sottolineando il delicato processo di comunitarizzazione di alcuni aspetti dell'Accordo di Schengen.

Il Commissario europeo professor Mario MONTI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA, Sandra FEI ed il senatore Giampaolo BETTAMIO.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia coloro che sono intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 15,15

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) relatore: Benvenuto

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14*, 0006*)

Il deputato Giorgio BENVENUTO, relatore, richiamando quanto manifestato nella precedente seduta dello scorso 3 luglio, precisa più analiticamente il contenuto del provvedimento.

Lo schema di decreto in esame è stato adottato dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 19 e 20 della legge n. 662 del 1996, al fine di procedere all'armonizzazione, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente. La disposizione di delega di cui alla legge n. 662 trae origine dalla constatazione del fatto che le definizioni di reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e a fini contributivi differiscono in più punti. Ciò è in parte legato ai diversi presupposti del prelievo, ma anche ad una stratificazione di norme che nei due settori hanno operato in modo non armonizzato. Ne conseguono evidenti e ingiustificate discrasie e difformità di trattamento di identiche fattispecie, cui è parso necessario rimediare.

Merita quindi di essere valutato assai favorevolmente il lavoro compiuto dal Governo nella redazione del provvedimento in esame, laddove esso intende garantire una sostanziale uniformità dei criteri ispiratori delle normative tributaria e contributiva in relazione al trattamento dei redditi di lavoro dipendente. Accanto a questo primo aspetto, va

inoltre sottolineato positivamente l'impegno profuso dal Governo per introdurre alcune semplificazioni in materia di adempimenti da parte dei datori di lavoro, in particolare per quanto concerne taluni obblighi connessi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, la cui disciplina, contenuta nel DPR n. 600 del 1973 viene parzialmente modificata. Al riguardo occorre ricordare che più consistenti modifiche a tale DPR sono state apportate sulla base di un altro schema di decreto adottato dal Governo in attuazione della delega di cui al comma 134 dell'articolo 3 della stessa legge n. 662/96, che la Commissione ha già esaminato. Il complesso delle disposizioni sin qui adottate, insieme alle ulteriori misure che saranno poste in essere nel prosieguo della realizzazione del processo di attuazione delle diverse deleghe conferite al Governo dalla legge n. 662, oltre a quelle indicate nel DDL n. 2524, attualmente all'esame del Senato, costituiscono un indiscutibile progresso sulla strada di un più corretto rapporto tra fisco e contribuenti. Questi ultimi trarranno indubbi vantaggi dalla semplificazione dell'assetto normativo e degli adempimenti cui sono tenuti sulla base della normativa vigente.

Per quanto concerne più direttamente lo schema di decreto all'ordine del giorno, merita ricordare che i principi e i criteri direttivi di delega contenuti nel comma 19 prevedono che il Governo debba provvedere:

- 1) alla revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, allo scopo di prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
- 2) alla revisione, alla razionalizzazione e all'armonizzazione delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
- 3) alla revisione e all'armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, tenendo conto, per i compensi in natura, del loro valore normale.
- 4) alla semplificazione, all'armonizzazione e, ove possibile, all'unificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;
- 5) all'armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

Venendo più specificamente alla illustrazione del contenuto dello schema di decreto, si può anzi tutto rilevare che esso provvede all'attuazione di larga parte delle disposizioni di delega sopra richiamate apportando tre ordini di modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Le modifiche prospettate concernono infatti:

- dal punto di vista fiscale, la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente e dei redditi assimilati;
- la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973;
- la disciplina previdenziale, introducendo nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi e nuove norme applicabili ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici.

Desidera peraltro precisare che, al fine di agevolare il proficuo svolgimento dei lavori, eviterà di illustrare dettagliatamente il contenuto delle singole disposizioni recate dal provvedimento per limitarsi, in que-

sta fase, a svolgere alcune considerazioni su specifici aspetti meritevoli di particolare attenzione o di ulteriori approfondimenti. In tal senso, auspica che il Governo voglia assicurare la massima collaborazione alla Commissione, fornendo tutti i chiarimenti e gli elementi informativi che saranno prospettati nel corso dell'esame, trattandosi di un provvedimento la cui importanza è indiscutibile, in considerazione della portata delle questioni che ne costituiscono l'oggetto e del numero considerevole di soggetti, in primo luogo lavoratori dipendenti, che ne sono interessati.

Per quanto concerne l'articolo 1, occorre anzi tutto esprimere un giudizio positivo sulle disposizioni che modificano l'articolo 46 del TUIR, nel senso di includere nei redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. In tal modo, infatti, viene evitato il rischio che, in mancanza della qualifica di lavoratori, i soggetti interessati vedessero tassati tali compensi come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, e quindi in misura più onerosa. Quanto alla inclusione nei redditi di lavoro dipendente delle somme di cui all'articolo 429, ultimo comma del codice di procedura civile, vale a dire degli interessi sui crediti di lavoro dipendente, cioè degli interessi stabiliti in sede giudiziale a seguito di condanna al pagamento di debiti derivanti da lavoro dipendente, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se la disposizione è diretta a recepire una pronuncia della Cassazione 1993, che ha stabilito appunto che la rivalutazione monetaria di crediti derivanti da redditi di lavoro dipendente configura reddito di lavoro dipendente, ovvero se essa si giustifica sulla base di ulteriori motivazioni, e in particolare della semplificazione che può derivarne ai fini degli adempimenti dei sostituti di imposta.

L'articolo 2 modifica l'articolo 47 del TUIR, che definisce i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in proposito, appaiono condivisibili le disposizioni di cui alla lettera a), n. 1) che includono tra i redditi assimilati i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente è disposta altresì per i compensi per l'attività professionale intramuraria percepiti dal personale di cui all'articolo 102 del D.P.R. n. 382 del 1980, cioè dal personale docente universitario e dai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il SSN, nonché per quelli percepiti dal personale di cui all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992. I compensi in questione, in base alla lettera b) dell'articolo 2, vengono inseriti tra quelli per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Appare altresì opportuna la disposizione diretta a far venir meno l'inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge n. 1115 del 1968, in quanto tale indennità, se sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, è da considerare reddito di lavoro dipendente, e non assimilato.

Quanto alle ulteriori modifiche all'articolo 47 del TUIR recate dal provvedimento, occorre rilevare che appare particolarmente opportuno l'inserimento tra i redditi assimilati dei compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribuna-

le di sorveglianza. Si può tuttavia rilevare che la disposizione testè richiamata andrebbe probabilmente integrata; vi sono infatti altre fattispecie di redditi che attualmente sfuggono a tassazione in capo ai soggetti che li percepiscono in base a disposizioni che risultano ingiustificatamente agevolative. Occorre quindi che il Governo valuti con la massima attenzione la necessità di procedere ad una approfondita verifica di tutte le situazioni che si traducono in ingiustificati privilegi che è necessario eliminare adottando criteri di tassazione uniformi. Appare invece opportuna la disposizione di cui alla lettera a), n. 3), che aggiunge tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive e funzioni considerate dalla stessa lettera g), nonchè l'assegno del Presidente della Repubblica. Relativamente all'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 48 del TUIR, recante i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorre segnalare anzi tutto che qualche perplessità è stata espressa con riferimento alla nuova formulazione del comma 1, in base alla quale costituirebbero redditi di lavoro dipendente tutte le somme, i valori e le utilità in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. In effetti, non appare infondato il rilievo per cui, rispetto alla vigente formulazione, con il nuovo comma 1 sembra essere ampliato l'ambito delle fattispecie che costituiscono reddito di lavoro dipendente, laddove si fa ricorso ad espressioni, quali appunto «somme, valori e utilità», che potrebbero prestarsi a qualche incertezza in sede di applicazione. Per questo motivo sembra opportuno che il Governo fornisca elementi più precisi rispetto a quelli contenuti nella relazione illustrativa circa l'individuazione degli elementi che costituiscono reddito da lavoro dipendente. Quanto al nuovo comma 3 dell'articolo 48, segnala che la previsione dell'adozione del criterio del valore normale per la valutazione in denaro dei valori e delle utilità di cui al comma 1, in sostituzione del vigente criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, potrebbe comportare un aggravio di imposta.

Relativamente al comma 4, concernente i criteri di tassazione di alcuni fringe benefit, si limita a svolgere alcune brevi considerazioni riguardo alla novità costituita dalla disposizione relativa ai fabbricati che siano concessi in locazione, in uso o comodato ai dipendenti. In questo caso viene specificato che si assume come reddito di lavoro dipendente la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. Qualora il fabbricato non sia iscritto in catasto si assume al posto della rendita catastale il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato. Soltanto nell'ipotesi in cui vi sia un obbligo del dipendente «di dimorare nell'alloggio» concorre a formare il reddito del dipendente il 30 per cento della predetta differenza. Al riguardo segnala ai colleghi che nel corso di una audizione informale svoltasi la scorsa settimana, i rappresentanti della Confcommercio hanno evidenziato il fatto che il provvedimento non prevede il ricorso ad un sistema di valutazione convenziona-

le per quanto concerne l'alloggio fornito al personale impiegato presso strutture ricettive, quali in particolare gli alberghi.

Diffuse preoccupazioni e riserve hanno invece suscitato alcune delle disposizioni recate al comma 2 dell'articolo 48 che elenca i casi di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Rispetto alla vigente formulazione, la lettera a), se per un verso conferma che sono esclusi dall'imposizione i contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge, per l'altro prevede, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in base a disposizioni di contratto, ovvero di accordo o regolamento aziendale, un limite alla esenzione, pari al 4 per cento della retribuzione annua con il limite comunque insuperabile, di 5 milioni di lire annui. Tale modifica viene motivata nella relazione governativa per il fatto che «non esiste per la generalità dei contribuenti la deduzione dei contributi facoltativi per assistenza», cosicchè essa «si traduce in un trattamento di favore nei riguardi dei lavoratori dipendenti che non trova alcuna giustificazione». In verità, non sembra che tra i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega si faccia riferimento anche all'armonizzazione fiscale tra redditi di lavoro dipendente e altre categorie di redditi. Da più parti è stato inoltre evidenziato che la modifica introdotta risulta contraddire l'indirizzo, adottato dal Governo anche ai fini del dibattito della revisione dello Stato sociale, volto a favorire lo sviluppo delle iniziative in materia di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa, anche per ridurre gli oneri derivanti dalle prestazioni erogate a carico della finanza pubblica. Va altresì considerato che sulla base di alcune stime, la previsione del doppio limite (del 4 per cento e di 5 milioni) risulterebbe particolarmente penalizzante per i percettori di redditi medio-bassi che, non potendo raggiungere la soglia massima dei 5 milioni, si vedrebbero gravati sotto il profilo fiscale in termini superiori rispetto ai percettori di redditi più elevati.

Per tutti questi motivi, è auspicabile che il Governo voglia considerare l'opportunità di riesaminare la disposizione prospettata in modo da evitare ingiuste discriminazioni. A tal fine da parte di alcuni è stata proposta la possibilità di aumentare il limite di 5 milioni, eventualmente sopprimendo anche il riferimento alla misura del 4 per cento, ovvero prevedere un regime di deroga a favore dei fondi di assistenza sanitaria già esistenti. Comunque, occorre verificare con la massima attenzione la praticabilità delle varie ipotesi avanzate al fine di non assumere misure inutilmente vessatorie che potrebbero determinare gravi iniquità, e di non pregiudicare le prospettive di crescita delle forme di assistenza integrativa.

La nuova lettera b) riscrive la norma di esclusione delle erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti, riferendola alle erogazioni liberali di modico valore che siano concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, con il limite di 500 mila lire. Per quanto riguarda invece i sussidi occasionali che in precedenza erano in ogni caso esclusi dalla tassazione, la loro non concorrenza, senza limite di importo, viene limitata ai soli sussidi occasionali concessi in

occasione di gravi esigenze personali e familiari del dipendente, nonché quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura di richieste estorsive.

Particolare attenzione merita poi la disposizione di cui alla lettera g) che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni sottoscritte dai dipendenti della società emittente ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile: si tratta dell'ipotesi di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società che avvenga tramite l'emissione ed assegnazione di azioni speciali ai dipendenti, nonché, ai sensi dell'articolo 2441, ultimo comma c.c., dell'ipotesi di diritti di opzione su azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Va in proposito ricordato che ai fini previdenziali è esclusa dal calcolo dell'imponibile la differenza tra prezzo di mercato delle azioni della società datore di lavoro e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti (c.d. stock option). La disposizione da ultimo richiamata va valutata in termini assolutamente favorevoli, in quanto costituisce uno strumento importante che potrà risultare vantaggioso anche per le aziende che vi faranno ricorso. Senza entrare nel merito delle diverse problematiche relative alla controversa questione relativa al cosiddetto azionariato dei dipendenti, si può infatti rilevare che da tempo costituisce oggetto di dibattito l'opportunità di incentivare il collocamento di azioni fra i dipendenti stessi anche ai fini della privatizzazione di alcune imprese pubbliche; in tale ambito, la disposizione contenuta nel provvedimento in esame costituisce un elemento di notevole importanza.

Occorre poi svolgere qualche considerazione relativamente al nuovo comma 8 che modifica la disciplina degli assegni e delle indennità di sede percepite per i servizi prestati all'estero, innalzando dal 40 al 50 per cento la loro concorrenza alla formazione del reddito. Viene invece del tutto eliminata l'agevolazione prevista per le indennità di navigazione e di volo, che sono considerate attualmente reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Relativamente a tale ultima disposizione, sembra opportuno ricordare che la modifica prospettata ha suscitato diffuse preoccupazioni nei soggetti interessati che hanno segnalato il carattere «risarcitorio» di tali indennità, stante il disagio costituito dalla navigazione e dal vincolo di permanenza a bordo. È stato inoltre sottolineato il fatto che la modifica proposta dallo schema di decreto rischia di creare tensioni nelle relazioni sindacali in un comparto, quello del trasporto aereo, investito da qualche anno da un processo di riassetto di notevole impatto anche sotto il profilo dell'occupazione. Non viene riprodotto infine il contraddittorio regime relativo alle mance dei croupiers, precedentemente inclusi tra i redditi assimilati, salvo poi stabilirne la riduzione nella misura del 75 per cento ai fini della determinazione della base imponibile.

Relativamente all'articolo 4, che introduce un nuovo articolo 48-bis al TUIR, recante le regole di determinazione fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente, in parte attualmente contenute nell'articolo 48, non sembrano esservi questioni di particolare rilievo da segnalare.

L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni di modifica del TUIR, riferite agli articoli 3, 10, 16, 17 e 62.

Fra le altre cose, in base alle modifiche prospettate non sarebbero più esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Al riguardo occorre ricordare che originariamente l'esclusione era riconosciuta solamente per i cittadini emigrati, per essere successivamente generalizzata purchè sussistessero i due requisiti citati del carattere continuativo e dell'esclusività dell'oggetto. Nella relazione, la modifica prospettata viene giustificata con riferimento al fatto che la normativa vigente avrebbe determinato un notevole contenzioso; nella relazione si evidenzia inoltre che la modifica è diretta ad armonizzare il regime fiscale a quello previdenziale e si afferma che, analogamente a quanto avviene per altre categorie di reddito, si dovrà fare riferimento alle convenzioni esistenti dirette ad evitare la doppia imposizione. In proposito si segnala che tali convenzioni stabiliscono in genere il principio per cui le remunerazioni per lavoro subordinato sono tassate nello Stato nel quale è prodotto il reddito, purchè la prestazione lavorativa all'estero si sia svolta per un periodo non inferiore a 183 giorni. Al riguardo, desidera segnalare ai colleghi che da parte di alcuni dei soggetti interessati sono state espresse forti riserve sull'opportunità della modifica prospettata; ciò vale in particolare per alcuni lavoratori dipendenti frontalieri operanti nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco e residenti in Italia, che sollecitano il mantenimento dell'attuale regime nonchè la stipula di una convenzione fra i due paesi che si ispiri al contenuto di altre convenzioni vigenti in materia. In proposito, mi sembra opportuno che il Governo valuti le questioni prospettate con la massima attenzione.

Alla lettera d) si apportano due modificazioni all'articolo 17 del TUIR, la prima delle quali è diretta a stabilire che il regime concernente le anticipazioni sul TFR e le indennità equipollenti si applica anche agli acconti del TFR e alle «altre indennità e somme», e che a tal fine l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 17. Ciò comporta che viene meno la previsione per cui sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme si applicava il primo scaglione di imposta.

La seconda modifica è diretta ad aggiungere un comma 4-bis in base al quale «per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto» a lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, se donne, e 55, se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella prevista per il TFR e per le altre indennità e somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16. La disposizione è esplicitamente diretta ad incentivare l'esodo dei medesimi lavoratori.

L'articolo 6 è diretto a garantire l'armonizzazione tra le nozioni di reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e previdenziali, prescritta dalla norma di delega, mediante il recepimento formale nella normativa previdenziale della definizione adottata in sede fiscale con l'art. 46 del TUIR. Senza entrare nel merito delle singole modifiche apportate alla normativa vigente, si limita a segnalare che per la maggior parte dei casi si rinvia alle disposizioni recate dagli articoli precedenti dello schema di decreto; ciò vale, in particolare, ai fini dell'individua-

zione delle fattispecie escluse dalla base imponibile oltre che delle modalità di determinazione della stessa base imponibile.

Il comma 2 dell'articolo 6 modifica l'art. 1, co. 6, ultimo periodo, della L. n. 335/1995, prevedendo che l'estratto conto da inviare ad ogni assicurato – che, ai sensi del medesimo comma, sia assoggettato al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo – contenga anche l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

L'articolo 7 modifica alcuni articoli del DPR 29 settembre 1973, n. 600, recante norme in materia di dichiarazioni, ritenute, controlli e accertamenti sulle imposte sui redditi. Le modifiche apportate sono – come si rileva nella relazione governativa – connesse con quelle di cui agli articoli precedenti relativamente al TUIR.

In proposito si limiterà ad alcune brevi considerazioni; in particolare, per quanto concerne la lettera a), merita sottolineare che essa ricomprende nell'unica lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 del DPR n. 600 tutte le ipotesi già contenute nelle lettere d), e) ed e-bis) che vengono soppresse. Contestualmente, si prevede anche un allargamento delle ipotesi di esonero dalla dichiarazione concernente tutti i casi in cui il soggetto possiede un reddito complessivo (formato anche da redditi di diversa natura, derivanti da lavoro autonomo per il quale non vi è l'obbligo della tenuta delle scritture contabili ovvero da lavoro dipendente o assimilati) per il quale la differenza tra l'imposta lorda e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR (carichi di famiglia e detrazioni per reddito di lavoro dipendente) e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.

Le ragioni di questa previsione sono sostanzialmente tre, secondo la relazione governativa allo schema:

- dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta è possibile effettuare gli eventuali controlli;
- il versamento dell'IRPEF non è comunque dovuto se l'importo è inferiore a lire 20 mila;
- l'entrata in vigore dell'IRAP (oggetto della delega contenuta nell'articolo 3, commi 143-153, della legge n. 662/1996) comporterà anche la soppressione della «tassa sulla salute» e dell'ILOR cui i redditi in questione avrebbero potuto essere talvolta soggetti.

Quanto alla lettera b), che sostituisce l'articolo 7-bis del DPR n. 600/1973, in materia di certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, occorre rilevare che la formulazione prospettata prevede che il sostituto d'imposta rilasci al sostituito una certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme, valori e utilità soggetti a ritenute, l'ammontare delle ritenute operate, quello delle detrazioni di imposta effettuate, e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché degli altri dati stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di approvazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e dei modelli 730. La certificazione unica sostituisce quelle previste a fini contributivi.

Rimane il termine del 28 febbraio per la consegna della certificazione, mentre il termine per la consegna in caso di interruzione del rapporto di lavoro è ridotto da 60 a 8 giorni. Inoltre, viene introdotta la possibilità per tutti i contribuenti di sottoscrivere la certificazione unica mediante sistemi di elaborazione automatica, che in precedenza era consentita solo a coloro che presentavano la dichiarazione di sostituto d'imposta su supporto magnetico.

La lettera c) sostituisce l'articolo 21 del DPR n. 600, in materia di scritture contabili dei sostituti d'imposta, consentendo al sostituto di indicare i dati relativi al numero delle persone a carico del dipendente e le detrazioni di cui ai citati articoli 12 e 13 del TUIR anche in libri obbligatori diversi dal libro matricola e tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. Si tratta quindi di una semplificazione da valutare positivamente.

La lettera d) sostituisce l'articolo 23 del DPR n. 600/1973, in materia di effettuazione della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

Rispetto alla vigente formulazione, le modifiche prospettate riguardano in primo luogo l'obbligo per il sostituto di effettuare la ritenuta ogni volta che corrisponde, ai propri dipendenti o ad altri soggetti, somme, valori e utilità come determinati dall'articolo 48 del TUIR. Inoltre, nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori e utilità non trovi capienza, in tutto o in parte, sui pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. A proposito di tale ultima disposizione, sembra opportuno che il Governo chiarisca se si tratta di una misura diretta a garantire, in termini di cassa, l'effettuazione dei versamenti a favore dell'erario ovvero se si tratta di una misura a tutela del sostituto di imposta.

Per quanto riguarda la determinazione della ritenuta, il nuovo secondo comma stabilisce, in tema di detrazioni (lettera a), che il percipiente, oltre a dichiarare di avervi diritto, indichi anche le condizioni di spettanza e si impegni a comunicare tempestivamente le variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Un'altra modifica concerne le operazioni di conguaglio, di cui al nuovo terzo comma, che ora sono effettuate riconoscendo anche le detrazioni per oneri per i quali spetta la detrazione ai sensi dell'articolo 13-bis del TUIR: in tal modo – segnala la relazione del Governo – il contribuente può evitare di presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di ottenere il riconoscimento di oneri sostenuti. Tale ultima disposizione introduce quindi un elemento di novità meritevole di apprezzamento.

Anche per le operazioni di conguaglio viene previsto che, nel caso in cui la somma da ritenere per conguaglio non trovi capienza, in tutto o in parte, sui pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare delle ritenute ancora dovute ovvero a rilasciare al sostituto l'autorizzazione ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. In tale caso è dovuto l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto dal sostituto e versato all'erario con le modalità previste per le somme cui si riferisce. Sempre nell'ambito

delle operazioni di conguaglio, se il sostituito lo richiede, il sostituto deve tenere conto dei redditi percepiti dal sostituito nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, a condizione che il sostituito consegni al sostituto entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui tali redditi sono stati percepiti la certificazione unica concernente i redditi erogatigli da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Qualora la comunicazione di compensi corrisposti da terzi pervengano al sostituto oltre il termine previsto viene disposto, oltre alla sanzione per il soggetto erogatore, che detti compensi siano inseriti nelle operazioni di conguaglio dell'anno successivo.

Non viene invece riproposta la disposizione – recata dal sesto comma dell'articolo 23 ancora vigente – che in materia di rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attività lavorativa e corrispondenza di emolumenti per una sola parte dell'anno stabilisce che sugli emolumenti corrisposti non si faccia luogo per un ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni spettanti per carichi familiari e per lavoro dipendente.

La lettera e) sostituisce l'articolo 24 del DPR n. 600/1973, in materia di ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nella nuova formulazione, viene eliminata la puntuale elencazione attualmente prevista, e stabilita l'applicazione delle ritenute di acconto sulla parte imponibile di tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come definiti dall'articolo 47 del TUIR. Anche in questo caso, qualora la ritenuta da operare non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Al riguardo si ripropone l'esigenza di ulteriori precisazioni da parte del Governo circa le finalità della norma.

L'articolo 8 modifica alcune disposizioni riguardanti i titolari di più trattamenti pensionistici nel D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, modificato dall'art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con cui è stato istituito presso l'INPS il casellario centrale dei pensionati. Relativamente alle modifiche prospettate, occorre segnalare in particolare quella in base alla quale entro il mese di giugno il casellario, oltre ad individuare i soggetti titolari di due o più trattamenti, calcola l'aliquota fiscale dei soggetti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il minore importo l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere. Sulla base della comunicazione fornita dal casellario, l'ente che eroga il trattamento minore provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico corrispondente. È inoltre stabilito che l'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli ulteriori conguagli sulla base delle dichiarazioni presentate dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni, ma con gli interessi di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 602/1973 (che al comma 4 prevede l'applicazione di un interesse del 12 per cento annuo sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte).

Infine, va valutata in termini positivi la disposizione in base alla quale i titolari di più trattamenti pensionistici, se non possiedono altri redditi, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e per la verifica delle altre disposizioni di esonero sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.

In conclusione, ribadisce il giudizio largamente positivo sul complesso delle disposizioni recate nello schema di decreto, che si muovono nel senso di tradurre concretamente i criteri e i principi di delega previsti dalla legge n. 662.

Contemporaneamente, conferma tuttavia l'esigenza di alcuni chiarimenti da parte del Governo riguardo ad alcune specifiche questioni a proposito delle quali sono state espresse talune obiezioni e perplessità. Infine, si riserva la presentazione di una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel prosieguo del dibattito.

Consegna infine una nota recante ulteriori illustrazioni sul provvedimento, nonché di riepilogo delle principali modifiche dallo stesso apportate.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 14.

*AUDIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, DOTTOR ANDREA MONORCHIO
(R047 000, B30^a, 0001^o)*

La Commissione delibera all'unanimità la diffusione radiotelevisiva a circuito chiuso della seduta.

Interviene il senatore Giovanni FERRANTE, che evidenzia le difficoltà di incardinare i lavori della Commissione nei giorni canonici di attività parlamentare, chiedendo un coordinamento tra Camera e Senato al fine dell'ottimale individuazione dei giorni e degli orari di seduta.

Il Presidente Antonio MARZANO comunica che della questione si interesserà l'Ufficio di presidenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato Andrea MONORCHIO rileva che l'atto in esame costituisce un elemento importante della attesa riforma della struttura di bilancio, sottolineando che l'attuale bilancio è di difficile lettura e di carente funzionalità, specie per la frammentazione delle voci di spesa e per la difficoltà di individuazione della linea politica del Governo sottesa alle scelte di bilancio relative ai vari dicasteri.

Rileva che l'attuale modifica della struttura non può essere certo l'ultima, poichè è necessario adeguarsi agli sviluppi della materia nel tempo, a fronte di un processo decisionale di bilancio particolarmente

complesso e fondato su tre strumenti (il bilancio, la legge finanziaria e il collegato). In tale quadro ci si chiede peraltro quali riforme operare in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, non soddisfatte neanche in presenza dell'articolo 81, IV comma, della Costituzione: a suo avviso causa fondamentale delle difficoltà di governo della spesa pubblica è costituita dalla non chiara distinzione di responsabilità tra Governo e Parlamento.

Sulla riforma si è partiti da una idea di base: la comprensione e trasparenza del bilancio deve fondarsi su un atto ridotto ai suoi elementi essenziali. Scopo essenziale della riforma è quello di creare una struttura di bilancio funzionale alla decisione politica, e, *a latere*, alla gestione amministrativa. In tale quadro vanno riconsiderati come incentivi le intervenute novità legislative, specie con riferimento al passaggio dai controlli di legittimità ai controlli di gestione.

Nella nuova struttura scompaiono dal processo decisionale i capitoli di spesa (contrariamente al precedente sistema nel quale si votava per capitoli e le modificazioni di capitolo si operavano solo per legge, a mezzo dell'assestamento): è importante superare i rischi già presenti di sostanziale immodificabilità del bilancio legati all'uso dell'assestamento per la modifica dei capitoli. Nello stesso tempo è stata confermata la struttura per spese correnti e in conto capitale, con possibile classificazione funzionale ed economica. Nell'ambito della spesa corrente si individuano i centri di responsabilità a livello amministrativo su cui parametrare il controllo di gestione (centri che di norma si identificano con le direzioni generali); il voto si esprime sulle unità previsionali di base fondate su un equilibrio previsionale al loro interno.

Interviene quindi il senatore Romualdo COVIELLO che rileva come fosse prevista una coincidenza tra unità previsionali di base e centri di responsabilità.

Il Ragioniere Generale dello Stato Andrea MONORCHIO osserva che non vi può essere coincidenza e che l'unità previsionale nel suo insieme è attribuita al centro di responsabilità amministrativo.

Interviene quindi il dottor Luigi PACIFICO, Ispettore Generale Capo del bilancio presso la Ragioneria Generale dello Stato, che rileva come sia specificata una differenziazione di livelli nell'ambito delle unità previsionali di base.

Il senatore Romualdo COVIELLO si sofferma sul numero delle unità previsionali di base rispetto a quelle previste.

Il dottor Luigi PACIFICO richiama i dati relativi al numero previsto di centri di responsabilità e di unità previsionali di base.

Dopo che il senatore Romualdo COVIELLO ha rilevato una necessità di riordino delle strutture amministrative e quindi dei centri di re-

sponsabilità, interviene il senatore Antonio AZZOLLINI, e quindi il Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea MONORCHIO, che rileva come il modello proposto semplifichi e chiarisca la struttura di bilancio, e che è prevedibile un aumento consistente dei capitoli di bilancio all'interno delle unità previsionali.

Il Presidente Antonio MARZANO osserva che il Governo ha effettuato delle simulazioni del nuovo modello, operando una sostanziale traduzione del vecchio bilancio nel nuovo: ma le amministrazioni hanno operato concretamente solo sulla base del vecchio bilancio, e quindi nulla assicura che il nuovo modello non crei problemi di gestione.

Dopo un riferimento del Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea MONORCHIO, al comma 6 dell'articolo 3, dello schema di decreto in esame, interviene il dottor Luigi PACIFICO, che si sofferma sulle modalità di progressivo superamento del sistema della tesoreria unica.

Si apre quindi un dibattito sulla questione degli interventi in materia di tesoreria unica, nel quale intervengono i senatori Giovanni FERRANTE, Romualdo COVIELLO e Antonio AZZOLLINI, nonché il presidente Antonio MARZANO, che evidenzia una esigenza di verifica di conformità alla delega dell'atto in esame e dei decreti ulteriori previsti nel medesimo.

Dopo che il Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea MONORCHIO, ha rilevato che nel processo di superamento della tesoreria unica non si può prescindere dalle esigenze di difesa delle finanze dello Stato, interviene il deputato Maria CARAZZI, che si chiede se non vi sia una drammatizzazione del problema della tesoreria unica, e che sottolinea come l'esigenza di risanamento finanziario del Paese debba inevitabilmente riguardare anche gli enti locali.

Il Presidente Antonio MARZANO osserva che la tesoreria unica, già configurata come sistema di pagamenti e cassa di compensazione, abbia finito per svolgere una funzione di controbilanciamento della manovra di bilancio, come rilevato in un suo intervento dal senatore Coviello. A suo avviso la tesoreria unica non aveva questa funzione, con i rischi connessi di contrapposizione alla manovra di bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea MONORCHIO, rileva che la politica di tesoreria è possibile in quanto i soggetti depositanti sono soggetti politici, come gli enti locali, e quindi anche essi chiamati a partecipare al risanamento. Di certo la politica di tesoreria può essere solo di breve termine, poichè successivamente le pressioni diventano insostenibili. E del resto tutti gli Stati sono usi effettuare tale politica.

Dopo che il senatore Luigi VIVIANI ha rilevato che il rigido controllo dei flussi di cassa crea vincoli rigidi per gli enti locali, interven-

gono i deputati Carlo PACE e Pietro ARMANI, dichiarando quest'ultimo la propria sorpresa per il breve termine concesso ai fini del parere e la propria contrarietà allo schema di decreto, coerente con quella già manifestata a suo tempo alla riforma di cui alla legge 94/97. Lo stesso deputato chiede le ragioni per cui si è trascurato il lavoro della Commissione Finocchiaro e rileva l'esigenza di realizzare un'autonomia finanziaria degli enti locali, limitando i trasferimenti alla sola finanza solidaristica (unica alternativa a suo avviso sarebbe il bilancio unico di cassa, come in altri paesi).

Dà quindi specifiche valutazioni su tali ultime questioni il Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea MONORCHIO.

Il Presidente Antonio MARZANO comunica che nella giornata di giovedì 10 luglio, alle ore 14, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza con ad oggetto la programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B30^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,20.

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI, FRANCO BASSANINI (Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera)
(R046 001, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(R033 004, B31^a, 0001^o)

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Dopo aver espresso gratitudine per la fiducia dimostrata nei suoi confronti con il voto all'unanimità nell'elezione a Presidente della Commissione, ringrazia il Ministro per la sua disponibilità all'incontro e conferma l'appoggio al Governo nel processo di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sottolinea la necessaria contestualità tra la fase di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali e la fase di riorganizzazione dell'Amministrazione statale.

Dopo aver precisato che la Commissione ha compiti sia consultivi sia conoscitivi, ricorda la decisione adottata in Ufficio di Presidenza di procedere ad una serie di audizioni al fine di verificare lo stato di attuazione della legge in questione.

Il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, Franco BASSANINI, ringraziando il Presidente per l'invito, ricorda che il Parlamento resta sovrano pur in presenza di deleghe al Governo, essen-

do sempre possibile un ritiro della delega con successiva legiferazione diretta.

Evidenzia che il rispetto dei criteri direttivi contenuti nella delega per il Governo rileva più sotto il profilo della coerenza del quadro riformatore che sotto il profilo giuridico.

Fa presente di dar conto della relazione con cui ha riferito al Consiglio dei Ministri sull'attuazione della legge n. 59 e che è stata approvata dallo stesso Consiglio, pur in presenza di osservazioni e suggerimenti di alcuni ministri.

Ricordando che la legge n. 59 è stata approvata con un contestuale ordine del giorno del Senato con il quale si impegnava il Governo a non darle attuazione fino al 10 luglio 1997, al fine di attendere gli esiti dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, rileva lo stretto legame esistente tra la riforma amministrativa e la riforma costituzionale.

Precisa che la legge n. 59 si inserisce in un più vasto processo di riforma dell'Amministrazione di cui sono espressione altri provvedimenti legislativi quali le leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 127/97 e n. 94/97.

L'aspetto di maggiore importanza di tale legislazione e, in particolare, della legge n. 59, consiste nel rovesciamento del principio fondamentale su cui si regge il nostro sistema amministrativo, poichè si è passati da un sistema fondato sull'amministrazione statale ad un sistema che poggia sulle regioni e sulle autonomie locali. Si realizza così un federalismo a Costituzione invariata che attua la redistribuzione delle competenze amministrative alla luce del principio di sussidiarietà.

Registra con soddisfazione che il testo del progetto di riforma della forma di Stato, approvato dalla Commissione bicamerale, adotta un'impostazione di fondo coincidente con le linee direttrici della legge n. 59 del 1997 (principio di sussidiarietà, principio di omogeneità, principio di adeguatezza delle strutture organizzative).

Precisa, inoltre, che la legge n. 59 supera un principio tradizionale, quale il parallelismo tra potere legislativo e potere amministrativo, prevedendosi che l'attuazione delle leggi dello Stato spetti alle regioni e agli enti locali, fatta eccezione per le materie in cui è necessario un esercizio unitario delle funzioni amministrative da parte dello Stato. Si realizza, così, una forma di amministrazione assai simile a quella del federalismo tedesco.

Relativamente al Capo II della legge n. 59, sottolinea la necessità per l'amministrazione statale di riconvertirsi verso le funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento, abbandonando, così, le funzioni di gestione. La fase della riorganizzazione dell'amministrazione statale, anche se progettata contemporaneamente alla fase del trasferimento di funzioni ed enti locali, deve realizzarsi in un momento successivo alla fase di cui al Capo I.

Dopo aver riferito su alcuni punti della suddetta legge (quali la riforma del pubblico impiego, riforma della contrattazione collettiva, del ruolo dei dirigenti e della giurisdizione in materia di rapporto di impiego), fa presente di aver chiesto a tutte le amministrazioni pubbliche un censimento di tutte le iniziative in corso al fine di creare una base infor-

mativa comune per l'azione collegiale del Governo. Allo stesso obiettivo mira l'intenzione di avvalersi delle ricerche della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti.

Ai fini della predisposizione dei decreti delegati, rileva che sono state individuate quattro aree funzionali: 1) territorio; 2) attività produttive; 3) formazione, lavoro, cultura e servizi alla persona; 4) attività di carattere nazionale. Per ciascuna area occorrerà valutare quali compiti possano essere dismessi, in quanto inutili, come prevede l'articolo 4, comma 3, lettera c) della legge, contribuendo, così, a ridurre il peso dell'amministrazione pubblica sulle attività private e a contrarre complessivamente l'area dell'intervento pubblico.

Annunzia, a nome del Governo, l'istituzione di un gruppo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamato a predisporre gli schemi di decreto delegato con il supporto della segreteria tecnica - non ancora insediata - dove saranno rappresentate tutte le amministrazioni centrali al fine di individuare i responsabili per ogni settore amministrativo.

Evidenzia, in primo luogo, l'importanza di un raccordo Parlamento-Governo attraverso la Commissione che deve svolgere un'attività di monitoraggio sull'attuazione della legge n. 59; in secondo luogo, il necessario rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-regioni la quale - per la materia e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni - dovrà essere unificata alla Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il Governo, poi, non potrà non tener conto anche della posizione di altri soggetti, a vario titolo interessati all'attuazione della legge n. 59, quali le organizzazioni sindacali e gli esponenti del mondo accademico.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia il Ministro per la relazione dettagliata. Precisa che relativamente al Capo III della legge sopra richiamata la Commissione intende svolgere una funzione di stimolo, vista la centralità della materia della semplificazione amministrativa. Analogamente nel settore della scuola, pur in assenza di specifiche funzioni consultive, la Commissione si riserva un ruolo di incentivo e di proposta.

Il senatore Anna Maria BUCCIARELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sulla sovrapposizione dei lavori della Commissione bicamerale con i lavori dell'Aula e delle Commissioni permanenti.

Invita, pertanto, a prendere in considerazione per le prossime sedute un giorno ed un orario che non confliggano con gli altri lavori parlamentari.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che sarà l'Ufficio di Presidenza ad occuparsi di tale questione.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

47^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,50.

(508-740-741-826-910-934-981-1007-B) *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco; Siliquini ed altri; Scopelliti e Pellegrino; Senese ed altri; Bucciero ed altri; Callegaro e Centaro; Gasperini; Greco. Quindi, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri; Novelli; Pisapia; Carotti e Maggi; Anedda ed altri; Borghesio; Boato e Olivieri; Izzo Domenico)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

La relatrice DENTAMARO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato. In particolare, la norma sostanziale è stata opportunamente modificata, in modo conforme anche al parere espresso a suo tempo dalla stessa Sottocommissione, quanto alla precisazione che si tratta di funzioni, piuttosto che di poteri. Sono state inoltre aggiunte disposizioni in materia processuale, quanto mai opportune e condivisibili. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

38^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2606) Deputati CAROTTI ed altri. - *Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2521) PALOMBO ed altri.- *Proroga dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi oltre il termine del 31 ottobre 1997, stabilito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 646, fino al compimento della vigente legislatura*: parere favorevole;

(2487) DE LUCA ATHOS ed altri. - *Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*: parere favorevole;

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio: rinvio dell'emissione del parere;

(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **LAURICELLA ed altri.** - *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*: rinvio dell'emissione del parere;

(1307) RUSSO SPENA ed altri. - *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*: rinvio dell'emissione del parere;

(2238) MUNDI ed altri. - *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*: rinvio dell'emissione del parere;

(Doc. XXII, n. 21) MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico: rinvio dell'emissione del parere;
(R162 000 C01^a, 0001^o)

alla 4^a Commissione:

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere;

(329) COVIELLO.- Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva: rinvio dell'emissione del parere;

(1015) BEDIN.- Istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere;

(1165) NAVA e TAROLLI.- Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere;

(1290) DE CAROLIS ed altri.- Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997: rinvio dell'emissione del parere;

alla 6^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 36) COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici: rinvio dell'emissione del parere;
(R162 000 C06^a, 0006^o)

alla 8^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 34) LAURO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali: rinvio dell'emissione del parere;
(R162 000 C08^a, 0001^o)

alla 9^a Commissione:

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;

(2076) BUCCI ed altri.- Nuove norme per il settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;

(2133) CARCARINO e CRIPPA.- Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte: rinvio dell'emissione del parere;

(2379) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Misure di riordino nel settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;

(2402) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(51) SMURAGLIA ed altri. – *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro:* rinvio dell'emissione del parere;

(2319) MULAS ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:* rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(2340) Emendamento al disegno di legge: *Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge nonché su numerosi emendamenti nella seduta dell'8 luglio. Perviene ora un emendamento del Governo (1.100), sul quale occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro, non essendo corredato da relazione tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,20).

(2242) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo e su numerosi emendamenti. Sono per-

venuti successivamente ulteriori emendamenti tra i quali si segnala il 4.33 che prevede la istituzione di nuovi parchi nazionali con copertura finanziaria non corretta. L'emendamento 4.32, anch'esso volto alla istituzione di nuovi parchi nazionali, utilizza per la copertura finanziaria il fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Tesoro: trattandosi di un onere permanente dovrebbe estendersi a tale emendamento la valutazione che la Sottocommissione ha compiuto in occasione dell'esame del disegno di legge sul personale del Ministero di grazia e giustizia recentemente esaminato. Tuttavia, va ricordato che in questo caso la disposizione non era contenuta nelle finalizzazioni della legge finanziaria e che l'utilizzazione della rubrica del Ministero del tesoro dovrebbe dar luogo ad una richiesta di parere in difformità alla 6^a Commissione.

Per i due emendamenti suddetti si pone in ogni caso un problema di quantificazione degli oneri, su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Si segnalano inoltre gli emendamenti 5.22/1 (anch'esso con copertura finanziaria non corretta), 6.17 e 6.18 (nuovo testo), sui quali ultimi occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle procedure previste (con riferimento al rispetto delle procedure di mobilità di cui alle norme vigenti) e alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni che in essi sono contenute.

È pervenuta infine una nuova formulazione dell'emendamento 4.32, riguardo alla quale si pongono gli stessi problemi sopra evidenziati per la precedente formulazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.32 (anche nella nuova formulazione) e 4.33, sottolineando che mancano elementi di valutazione della congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione di nuovi parchi nazionali. Osserva quindi che la disposizione contenuta nel subemendamento 5.22/1 risulta superflua. Quanto infine agli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo) si rimette alla valutazione della Sottocommissione, sottolineando che il mancato rispetto delle procedure di mobilità potrebbe determinare oneri aggiuntivi del bilancio dello Stato.

Il senatore GIOVANELLI precisa che gli oneri derivanti dall'istituzione dei nuovi parchi nazionali sono correttamente quantificati nell'emendamento 4.32 (nuovo testo) in lire 2 miliardi per l'anno 1998 e in lire 6 miliardi a regime, sottolineando che la quantificazione è stata effettuata tenendo conto dei costi associati al funzionamento dei parchi attualmente esistenti.

Il senatore MORANDO osserva, con riferimento all'emendamento 4.32 (nuovo testo), che appare opportuno confermare l'orientamento assunto dalla Sottocommissione nel precedente analogo richiamato dal relatore.

Il senatore VEGAS fa presente che occorrerebbe esplicitare, nell'emendamento 4.32 (nuovo testo), che l'autorizzazione di spesa costituisce un limite massimo.

Il senatore GIOVANELLI fa presente che gli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo) non determinano incrementi di spesa, traducendosi al contrario in un risparmio rispetto alle previsioni originarie del testo del disegno di legge.

Il presidente COVIELLO sottolinea che il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge prevede prioritariamente il ricorso alle procedure di mobilità.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sul meccanismo individuato negli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo), che, ove approvati, potrebbero dar luogo a richieste emulative da parte di altri settori della pubblica amministrazione.

Il relatore FERRANTE esprime forti perplessità sugli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo), i quali introducono un meccanismo che si pone in contrasto con i principi generali sull'accesso alla pubblica amministrazione.

Il senatore MARINO manifesta la propria contrarietà rispetto ad ogni meccanismo che realizzi forme di promozione automatica nel pubblico impiego.

Il senatore MORANDO propone di condizionare il nulla osta sugli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo) al mantenimento del primo periodo del comma 3 dell'articolo 6, che prevede il ricorso in via prioritaria alle procedure di mobilità. Sottolinea inoltre che la data entro la quale tali procedure dovrebbero essere adottate, fissata nel testo al 30 settembre 1997, dovrebbe essere differita al 30 settembre 1998 in modo da consentire l'effettivo espletamento delle suddette procedure.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.33 e 5.22/1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 4.32 (nuovo testo) è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla identificazione di un tetto massimo di spesa e quello sugli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo), sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al mantenimento del primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo del disegno di legge e al differimento del termine ivi indicato al 30 settembre 1998, con conseguente utilizzazione degli stanziamenti previsti per i soli anni 1998 e 1999 e a regime.

La seduta termina alle ore 17,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 1997

16ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea:* parere favorevole condizionato.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(2584) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996:* parere favorevole;

(2585) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 10 luglio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis. n. 12*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).
- Richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Toscana.
-

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, Emigrazione)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul Consiglio europeo di Amsterdam.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- SMURAGLIA. - Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).

- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

VII. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

VIII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997 (n. 114).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale (508-740-741-826-910-934-981-1007-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco; Siliquini ed altri; Scopelliti e Pellegrino; Senese ed altri; Bucciero ed altri; Callegaro e Centaro; Gasperini; Greco. Quindi, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri; Novelli; Pisapia; Carotti e Maggi; Anedda ed altri; Borghezio; Boato e Olivieri; Izzo Domenico*).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
 - FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
 - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
 - ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
 - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206)
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 17,30

Procedure informative

- I. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Albania, con particolare riferimento alle recenti elezioni.
- II. Interrogazione.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 9

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LAURO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc XXII*, n. 34).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 14,45

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 luglio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 10 luglio 1997, ore 8,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, Renzo Imbeni.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MANTICA ed altri. - Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco (1568).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 10 luglio 1997, ore 13 e 18

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 10 luglio 1997, ore 8,30

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, del seguente atto:

- Schema di relazione all'Assemblea su riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

